

963211

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 16

963212

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.365. VERNENGO Cosimo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti). Ha proposto appello deducendo l'inconsistenza delle prove acquisite nel processo e basate solo su generiche e inaffidabili propalazioni di "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 13 e 22 ed osservando che l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione dedita agli stupefacenti emergeva dalle convergenti dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e CALZETTA, nonché dalle sue accertate contiguità con i trafficanti.

Il procuratore generale ha mosso a sua volta censura circa la misura della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che non possono essere condivise le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Secondo le valutazioni espresse dall'accusa e fatte

proprie dalla corte di primo grado, il VERNENGO era stato infatti raggiunto dalle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva dichiarato che tutti i VERNENGO erano "uomini d'onore" affiliati alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù (ff.450005-450140-450252), precisando, al dibattimento (ud. 5 aprile 1986) che tanto gli era riferito da Stefano BONTATE (mentre lui non aveva saputo distinguere persona per persona tra i vari componenti di questo gruppo familiare).

A sua volta, Salvatore CONTORNO aveva accomunato l'imputato al fratello Luigi, ricordando che i figli di Giuseppe VERNENGO erano entrambi "uomini d'onore" e precisando che lo stesso era in realtà, in base alle informazioniategli da MARINO MANNOIA (ma le rivelazioni di quest'ultimo, di cui infra, avrebbero chiarito il livello personale di conoscenza del CONTORNO in quanto a sua volta partecipe dei numerosi traffici di stupefacenti), un chimico esperto nella raffinazione dell'eroina, opportunamente istruito da quell'Antonino VERNENGO, detto "'u dutturi" (par.10.364) che tale ruolo aveva difatti assunto (ff.456594-456685).

A giudizio della prima corte, tali accuse avevano trovato riscontro nel fatto che l'odierno imputato era stato trovato in compagnia di Francesco SPADARO (supra, par.10.333), arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, e non poteva considerarsi casuale il fatto che egli si accompagnasse a personaggi di quello spessore criminale; e che inoltre, nel maggio di quello stesso anno, si trovava in compagnia di Gioacchino TAGLIAVIA (v.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or similar character. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly a name or a set of initials.

par.8.5), di Vincenzo SINAGRA detto "tempesta", e del cugino Ruggero, quando il gruppo - in base alle indagini esperite - si era reso responsabile di atti di violenza ai danni di una prostituta.

Coerentemente il VERNENGO era stato, infine, arrestato nel marzo del 1985, dopo lunga latitanza, in compagnia di Onofrio DI FRESCO, trafficante di droga, e Giuseppe URSO (indicato dall'accusa come affiliato mafioso: ma v. supra, par.10.359).

In ordine, invece, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici, malgrado le precedenti risultanze (di fatti indizianti se mai del coinvolgimento dell'imputato in questo diverso contesto organizzativo), ulteriormente rafforzate dal coinvolgimento familiare nel gruppo dei VERNENGO, avevano ritenuto non esaustivo il quadro probatorio.

Di tal che, non è dubbio, a giudizio di questa corte, che le conclusioni di cui alla sentenza impugnata debbano essere totalmente ribaltate.

Ed invero non poteva sfuggire che le risultanze processuali delineassero con univoca prevalenza l'inserimento dell'imputato nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, piuttosto che in quello di tipo mafioso; in ordine al quale, secondo le pertinenti censure difensive, le indicazioni dei "pentiti" erano state del tutto generiche e per certi versi perfino fraintese nella loro portata storica.

Come si è detto, BUSCETTA aveva infatti affermato

soltanto di avere sentito dire che tutti i VERNENGO erano affiliati mafiosi, precisando che nessuna specifica indicazione era in grado di fornire sul conto di ciascuno dei componenti di quel gruppo familiare. E CONTORNO, da parte sua, aveva dato sicure indicazioni circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, limitandosi ad un inciso, difatti solo incidentale, circa la di lui affiliazione assieme al fratello.

Ai primi giudici era sfuggito, poi, che se un dato poteva ricavarsi dal processo, questo qualificava in altra direzione (appunto riguardante gli stupefacenti) la posizione del VERNENGO; compresi i rapporti e le frequentazioni indicate, per quanto potesse ricavarsi di convergente sul piano indiziario.

Tale (opposta) prospettiva è stata infatti confermata dalle ulteriori acquisizioni sopravvenute nel dibattimento di appello, specialmente grazie alle rivelazioni di MARINO MANNOIA (che è cognato dell'imputato), il quale ha riferito numerosissimi episodi di traffici di stupefacenti, ma ha escluso che il VERNENGO fosse affiliato al sodalizio mafioso. Anzi il "pentito" ha raccontato (pag.186 segg. dich. istr.) di essere lui stesso intervenuto presso Stefano BONTATE perché facesse diventare "uomo d'onore" il cognato, vicino al gruppo per l'impegno nella lavorazione dell'eroina, ma lo stesso aveva preso tempo; e che tale situazione era rimasta immutata, tanto che Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", il quale aveva assunto il controllo delle principali attività verso la fine della guerra di

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

mafia, gli aveva detto di escluderlo da alcune "lavorazioni" di eroina (pag.204 dich. istr.).

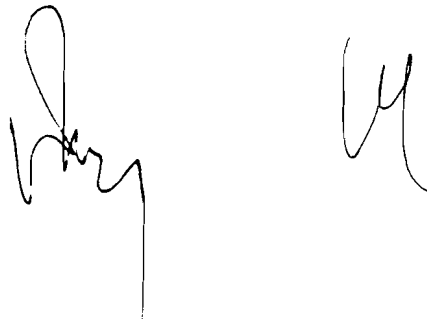
La corte non ha dubbio alcuno sull'attendibilità di queste rivelazioni, perché certamente esse non sono offuscate dal sospetto di possibili complacenze suggerite dai rapporti di affinità, qui difatti escluse proprio per la reiterata chiamata in correità appunto del cognato (che pure era stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22) circa i traffici di stupefacenti.

Ed invece, quanto a queste ultime imputazioni, le chiamate in correità sono state numerose e articolate. Basti vedere le cospicue dichiarazioni istruttorie dove il "pentito" racconta reiterati e consistenti episodi di "lavorazione di eroina", sempre nell'ordine di molte decine, talvolta centinaia, di chilogrammi di morfina da raffinare: lavori che venivano eseguiti da un gruppo che il MARINO MANNOIA non esita a definire, ripetendolo più volte, come: "i soliti" (v. pag.164, 171, 174, 187 dich. istr.). Di tutti questi episodi egli ha raccontato, con scrupolosa analisi storica, luoghi, persone, quantitativi, cointeressenze, e quant'altro, compresi i sottesi sviluppi di rapporti fra i complici e i committenti delle varie lavorazioni (si v. pure le pagg.134, 139, 158, 168, 177, 183 segg., 186 segg., 190, 193, 200 segg., 205, segg. 208, 212, 214 segg., 218, 223 segg., 227 segg.: tutti racconti che non possono essere il frutto di una mistificazione calunniatoria, specie se correlate alle residue emergenze processuali, che avevano già definito un quadro di inserimento, generico e specifico,

del VERNENGO nell'avanzata ed attrezzata organizzazione dédita al traffico di stupefacenti).

Mentre, dunque, va pronunciata assoluzione per i capi 1 e 10, va pronunciata condanna per i capi 13 e 22 e, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene adeguata (esclusa ogni attenuante sconsigliata dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell'imputato) la pena di anni nove di reclusione (p.b. art.74 a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Poiché la contiguità dell'imputato ai gruppi criminali più avanzati suggerisce una valutazione di pericolosità sociale, va aggiunta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici segue per legge.



963219

10.366. VERNENGO Giuseppe (nato nel 1935). -

L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 - 5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti). Ha proposto appello, dolendosi, nel merito, della inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti".

Ha pure proposto appello il procuratore della Repubblica per reclamare l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, osservando che lo stesso era stato raggiunto da prove specifiche (rivelazioni di BUSCETTA e CALZETTA) e generiche (inserimento familiare e ambientale).

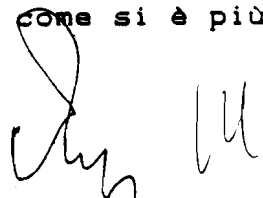
Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno sostanzialmente condivise. Anche la posizione di questo imputato era stata infatti delineata attraverso le dichiarazioni (ricordate nel paragrafo precedente) di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva appunto ricordato che, secondo le notizie da lui assunte

nell'ambiente, tutti i VERNENGO erano "uomini d'onore". Peraltro tali indicazioni avevano trovato riscontro nelle corrispondenti rivelazioni di CONTORNO, il quale lo aveva espressamente compreso tra gli affiliati della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (f.456531).

In realtà, la fisionomia del VERNENGO era stata già in precedenza tratteggiata dal suo qualificato inserimento in quello che a quel tempo (verso la fine degli anni settanta) era certamente un gruppo criminale ben affiatato (come Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", Giovanello GRECO, Pietro MARCHESE ed altri) e che, secondo le indagini svolte a seguito della rapina alla Cassa di Risparmio (della quale si è trattato anche a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO: par. 7.2), aveva avuto come base logistica un esercizio di autotappezzeria gestita da Rosario SPITALERI. E, come si ricorderà, la sicura individuazione di questi soggetti, fra i quali vi era appunto anche l'odierno imputato, era stata obiettivamente affidata alle dichiarazioni di una teste, Rosetta SCIANNA, la quale li aveva riconosciuti in fotografia (ff.035509 e segg.). Laddove il valore indiziante di questo riferimento scaturisce soprattutto dalla accertata qualità di associati mafiosi di tutti i soggetti che frequentavano quel luogo (fra i quali vi era anche Ignazio PULLARA': ivi).

Non può dunque dubitarsi della adeguatezza delle prove in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, tanto più che la persona del VERNENGO era pure nota al CALDERONE (pag. 662 dich. istr.), il quale, come si è più

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

volte riferito, era un affiliato la cui provenienza dalla Sicilia orientale lo aveva posto nella condizione di conoscere gli esponenti più rappresentati delle cosche palermitane.

Per vero, un unico elemento di dissonanza è stato introdotto in questo processo dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale è genero dell'imputato, e che ha escluso che lo stesso fosse stato affiliato al sodalizio mafioso. Ma, pur senza indugiare sull'ipotetico atteggiamento compiacente di questo collaboratore, (il quale ha in realtà offerto consistenti prove di attendibilità arrivando al punto di formulare gravi accuse nei confronti di persone a lui più vicine: come Antonino COSTANTINO e come il cognato Cosimo VERNENGO, alle cui rispettive posizioni si rinvia), è possibile avvedersi, attraverso una vasta casistica venuta all'attenzione di questa corte, che lo stesso ha inteso sempre riferirsi - parlando della appartenenza dei coimputati al sodalizio associativo - al dato formale, sacramentale, di affiliazione (quello cioè connotato dall'esperimento dalla cerimonia di ufficiale consacrazione, previo giuramento rituale); mentre, come si è chiarito nella parte terza (ma vedi pure il par.3.11), i possibili riflessi giuridici di condotte non ancora riconducibili a quello schema convenzionale consentono di pervenire a soluzioni che dunque solo in apparenza si pongono in contrasto con l'indicazione dei "pentiti".

Va, inoltre, condiviso il dubbio dei primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati

concernenti gli stupefacenti.

Ed infatti non può negarsi che l'inserimento familiare e ambientale del VERNENGO (che era fratello di Antonino, detto "u dutturi") ne colori la fisionomia in modo tendenzialmente negativo, tanto da accreditarsi un suo possibile coinvolgimento quanto meno nei momenti organizzativi di quel traffico; se non che tali indizi, di portata soltanto generica, non vanno oltre quella soglia del dubbio, imposto appunto dalla evidente non univocità (le dichiarazioni di MARINO MANNOIA, di cui alle conclusioni del procuratore generale, si riferiscono evidentemente a Giuseppe VERNENGO, nato nel 1940 - infra par. 10.367 - posto che, come si desume dal tenore delle complessive rivelazioni di questo "pentito", quando egli intende riferirsi all'odierno imputato, lo chiama, correttamente: "mio suocero").

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui articolo 416-bis, secondo i criteri esposti nella parte generale, la corte ritiene adeguata la pena di anni sei e mesi sei di reclusione (pena base anni 4 e mesi sei + c. 6) così restando assorbite le istanze difensive di attenuazione non giustificate dalle risultanze processuali. Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalla natura del sodalizio mafioso, appaga la finalità di prevenzione.



963223

10.367. VERNENGO Giuseppe (nato nel 1940). - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonché di quelli di cui ai capi 394 e 395 (furto di energia elettrica e altro, per la raffineria di via Messina Marine), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta e della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni dei primi giudici vanno solo in parte condivise.

Nei confronti dell'imputato (cugino dell'omonimo Giuseppe VERNENGO, figlio di Cosimo, supra, par. precedente) si era proceduto a seguito delle indagini conseguite alla scoperta del laboratorio di via Messina Marine. Come si ricorderà, l'11 febbraio 1982 i carabinieri avevano fatto irruzione in una villa in costruzione di proprietà di Nicola DI SALVO (par.10.118, con ulteriori riferimenti, ivi), nella quale avevano rinvenuto un laboratorio attrezzato per la raffinazione di sostanze stupefacenti, fra l'altro alimentato da allacciamento alla rete elettrica abusivo (onde le imputazioni di cui ai capi 394 e 395) e, fra vari documenti, anche una polizza assicurativa intestata all'imputato, che si riferiva ad un pulmino (notato dai carabinieri, perché parcheggiato nelle zone adiacenti); e tanto aveva portato a supporre che fosse proprio lui una delle persone che, dato l'allarme da "Pietro 'u zappuni" (si v. il par.10.12), erano riusciti a dileguarsi (presenza attestata, nella perspicace prospettiva investigativa, nell'immediatezza dell'irruzione, dal rinvenimento di tre tazzine da caffè appena utilizzate).

Peraltro i legami del VERNENGO con il gruppo insediato in quel luogo ed in particolare con il DI SALVO erano stati accertati anche attraverso le indagini bancarie espletate, essendosi individuato un assegno di lire 3.500.000 emesso dal DI SALVO ed utilizzato per l'acquisto di un'autovettura intestata a Vita DE LUCA, madre del VERNENGO stesso.

Non era neppure sfuggito agli inquirenti che nel novembre 1979 l'imputato era stato controllato da una

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

pattuglia della polizia in compagnia del cugino Pietro VERNENGO e del DI SALVO, e che quest'ultimo aveva dichiarato di essere un dipendente del VERNENGO stesso; e che inoltre il medesimo era rimasto poi coinvolto in una operazione compiuta dalla guardia di finanza a Siracusa, che aveva portato alla scoperta di una grossa attività di contrabbando.

Di tal che, secondo i primi giudici, del tutto coerenti ed univoche apparivano le rivelazioni non soltanto di BUSCETTA (che, come si è detto nei par. precedenti, aveva affermato che "tutti" i VERNENGO erano affiliati mafiosi e trafficanti di droga), ma anche di CONTORNO. Costui, infatti, aveva riferito (f.456585) di avere avuto confidato da MARINO MANNOIA che, fra gli altri, anche l'odierno imputato era un provetto chimico istruito da "Nino 'u dutturi" (idest, Antonino VERNENGO, supra, par. 10.364).

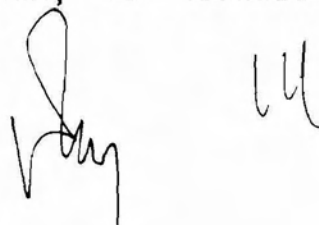
Ma è agevole subito osservare, in primo luogo, che nessuna di queste acquisizioni sorreggesse l'accusa di appartenenza al sodalizio mafioso, oltre la soglia di un generico indizio.

Ed infatti, come si è appena ricordato (al di là delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, difatti non riprese dal procuratore generale, che ha solo notato che l'attività di stupefacenti doveva svolgersi sotto la protezione di "cosa nostra"), CONTORNO non aveva affatto confermato la qualità di "uomo d'onore" del VERNENGO, essendosi limitato appunto ad inserirlo fra i trafficanti di droga, ma neppure BUSCETTA aveva dato una

indicazione specifica (e "tutti" i VERNENGO, in un contesto familiare così vasto, dove infatti molti risultano estranei alle attività criminose, è proposizione affatto generica e dunque non utilizzabile nella specifica posizione dell'imputato, in assenza di altri elementi).

E se poi si considera che perfino secondo MARINO MANNOIA l'odierno imputato non era affiliato a "cosa nostra", quel dubbio è destinato ad essere ulteriormente rafforzato.

Per quanto attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si deve in realtà osservare come il dato indiziario del ritrovamento dei documenti del pulmino (che il VERNENGO ha sostenuto, con evidente intento difensivo, di avere venduto al DI SALVO senza aver fatto passaggio di proprietà), pur correlato agli altri argomenti scaturenti dei pregressi rapporti fra questi soggetti, non sia con certezza indicativo della presenza del VERNENGO all'interno del laboratorio di via Messina Marine, ancorché appunto ne scaturisca un quadro indiziario altamente significativo (specie se completato dalle acquisizioni di cui si dirà); e non tanto per la pur pertinente deduzione logica (sviluppata nel dibattito difensivo) che solo il proprietario porterebbe con sé, e a casa sua, i documenti di un furgone, e non già un ospite, quanto per la più generale considerazione che una presenza nelle vicinanze (al limite, nei luoghi prossimi alla villa) non implicherebbe una sicura cointeressenza nella raffinazione dell'eroina (e l'argomento delle tazzine da caffè appena usate, per quanto suggestivo, si colloca

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

nella stessa dimensione di non univocità).

Se non che, se è vero questo, (che comunque comporta l'assoluzione per i capi 394 e 395), non è tuttavia dubitabile che la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 sia con certezza desumibile dagli atti.

Ed infatti le rivelazioni dei "pentiti", e in particolare quelle di CONTORNO, hanno trovato riscontro (non solo generico, nel riconoscimento fotografico di CALDERONE - pag.678 dich. istr. - attestante una familiarità di rapporti, ma anche specifico) nelle numerose ed articolate rivelazioni di MARINO MANNOIA. Costui, infatti, ha delineato una precisa fisionomia dell'imputato come di un soggetto dedito ad una sistematica e reiterata attività di traffico di stupefacenti (e, come si è avvertito nel par. precedente, i riferimenti a "Giuseppe VERNENGO" riguardano questo imputato e non l'omonimo figlio di Cosimo, che invece, come è naturale, il "pentito" chiama: "mio cognato").

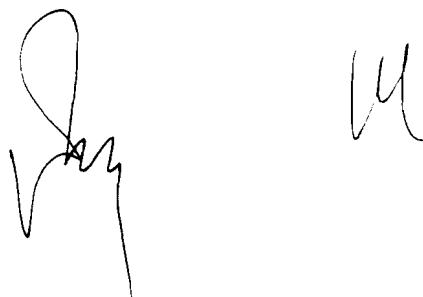
Le chiamate in correità di MARINO MANNOIA (pag.139, 141, 158, 164, 168, 171, 174, 183, 187, 208, segg., 211, 215 dich. istr.) evidenziano dunque l'esistenza di un gruppetto ben organizzato, formato (da quelli che il "pentito" chiama: "i soliti", e cioè) dallo stesso dichiarante, da "Nino 'u dutturi" ossia Antonino VERNENGO, Pietro VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Antonino COSTANTINO e, fra gli altri, anche appunto l'odierno imputato. Vengono raccontati episodi di lavorazione di eroina dal 1978-1979 fino ai tempi più recenti, e sempre con riferimenti a quantitativi cospicui

(per cominciare ad imparare qualche chilogrammo per volta, e poi sempre più consistenti partite di 10, 20, 30, 80, 100 chilogrammi, delle quali il "pentito" ha indicato committenti, addetti alla lavorazione, utili ripartiti, luogo di raffinazione, e così via): in termini che sarebbe arduo sospettare di totale invenzione a scopo di mera calunnia.

E i dati indiziari già raccolti nel processo completano dunque in modo decisivo la portata probatoria di queste acquisizioni.

Va, dunque, solo in questi termini riformata la sentenza impugnata.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b. art. 74 = a. 4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto, compresa la misura di sicurezza della libertà vigilata (ed eliminata quella detentiva), in dipendenza della pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalla insidiosa contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata, dedita anche ad altre forme di gravi delitti.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'S. M.'. On the right is a smaller, simpler set of initials, possibly 'M'.

963229

10.368. VERNENGO Luigi. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione sul rilievo della equivocità delle fonti di accusa.

Mentre il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (che va dunque dichiarata inammissibile), il procuratore della Repubblica ha impugnato l'assoluzione dalle contestazioni concernenti gli stupefacenti, deducendo che la prova poteva ricavarsi dalle dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e CALZETTA.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che l'impianto accusatorio si prospetta tutto connotato da non trascurabili perplessità.

Ed infatti i primi giudici avevano osservato che il VERNENGO era stato in primo luogo indicato da CONTORNO quale affiliato alla cosca mafiosa di Santa Maria di Gesù. Per

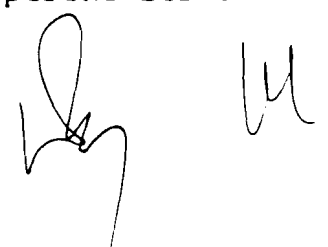
vero il "pentito" aveva parlato di Giuseppe VERNENGO e dei suoi figli "Cosimo e Ruggero" (f.456531), cioè indicando l'imputato con quest'ultimo nome, che peraltro corrispondeva ad altro noto esponente di quel gruppo familiare.

Successivamente, prima di riconoscere l'imputato per fotografia (f.456605) il CONTORNO si era però corretto ricordando il nome di "Luigi" (f.456594) e precisando più tardi (f.456685) che anche lui era uno di quei soggetti che (come si è detto nei paragrafi precedenti), secondo le confidenze di MARINO MANNOIA, erano divenuti esperti nella lavorazione della droga.

Di tono generico erano state invece le indicazioni di Stefano CALZETTA e Tommaso BUSCETTA, i quali avevano compreso "i VERNENGO" in un giudizio complessivo di inserimento nelle cosche; ma si è visto (nei paragrafi precedenti) che, nella specie, tali tipi di chiamate in correità non possono assumere connotazione di univocità, data l'esistenza, per quanto è dato sapere nel processo, di diversi VERNENGO, dello stesso gruppo, non coinvolti in attività illecite.

Ed i riscontri che secondo i primi giudici vi si sarebbero adagiati (la scoperta della raffineria di via Messina Marine, e perfino la "guerra di mafia") non erano, con buona evidenza, di nessun contenuto specifico riguardo alla posizione di questi imputati.

Non vi è dunque dubbio che tutte le imputazioni restino affidate a dati indiziari non univoci; quelle di associazione per delinquere di tipo mafioso, perchè sorrette

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

soltanto dalle dichiarazioni di CONTORNO, che tuttavia aveva mostrato di confondere le persone chiamate in correità (e la successiva correzione dimostra la conoscenza ma non elimina in toto il dubbio per l'errore precedente, in difetto di più sicuri riscontri, qui mancanti), e quelle concernenti gli stupefacenti, perchè fondate sulle dichiarazioni (non di BUSCETTA e CALZETTA, come dedotto dal pubblico ministero appellante, ma nemmeno) di CONTORNO, le quali non sono state infatti riscontrate da MARINO MANNOIA (che, infatti, avendo accusato chicchessia di traffici di stupefacenti, non avrebbe avuto motivo per "coprire" questo cognato, così come non lo aveva fatto con l'altro cognato Cosimo VERNENGO).

Anzi tale ultima considerazione (del mancato riscontro nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA) finisce con il rafforzare il dubbio che CONTORNO potesse avere equivocato circa i riferimenti anche in ordine all'affiliazione al sodalizio mafioso (peraltro esclusa, appunto, dallo stesso MARINO MANNOIA). Di tal che, in definitiva, si impone l'assoluzione.

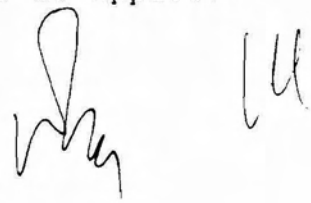
963232

10.369. VERNENGO Pietro. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonché di quelli di cui ai capi 150, 151, 152 (omicidio RUGNETTA), 394, 395 (furto di energia elettrica e fatti connessi alla raffineria di via Messina Marine), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato, infine, assolto - fra l'altro - per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 270, 272, 275 (v. par. 9.1 e 9.4).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (questioni comunque assorbite nella massima pena inflitta).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Osserva la corte che la posizione del VERNENGO quanto alle imputazioni di omicidio è stata trattata nel par. 6.17, alla quale sede si rinvia (con i richiami ulteriori, specie riguardanti l'inquadramento del fatto nel contesto della "guerra di mafia" e degli sviluppi scaturiti dall'inserimento di interessi concernenti il traffico degli stupefacenti). Le imputazioni "minori" sono state esaminate nelle sedi richiamate.

Tutto ciò premesso, e quanto alle residue imputazioni concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso e il traffico di stupefacenti (con fatti collegati, compreso il furto di energia elettrica), si osserva che le statuizioni dei primi giudici non meritano alcuna censura.

Ed infatti la figura di questo imputato era emersa nel corso delle indagini che avevano condotto alla scoperta alla raffineria di via Messina Marine, alla quale gli inquirenti erano pervenuti seguendo appunto i movimenti del VERNENGO e delle autovetture da lui usate. Come si è pure detto in altre sedi (ma v. soprattutto i par. 10.12 e 10.118) i carabinieri avevano pure riconosciuto il VERNENGO come uno che era uscito dal cancello della villa a bordo di una autovettura (targata Cosenza) in uso a lui stesso, come aveva ammesso la moglie Provvidenza AGLIERI.

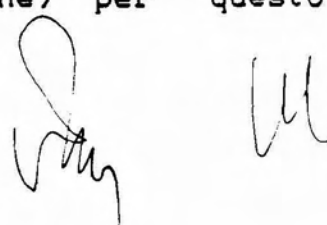
Di tal che di notevole pregnanza si erano poi rivelate le dichiarazioni di CALZETTA, secondo le quali l'imputato, che faceva parte di una "famiglia" che dominava la zona di Palermo-est, assieme ad altri gruppi familiari, era un assiduo frequentatore di persone come Giovanni DI PASQUALE,

Carmelo ZANCA, Nicola DI SALVO. Secondo il racconto del "pentito", il VERNENGO (come si è detto nelle sedi richiamate) era stato colui che era intervenuto su Carmelo ZANCA affinché riducesse la tangente stabilita a carico dei suoi fratelli ed era comunque suo amico fin dall'infanzia, tanto che gli aveva proposto di portare a sua volta droga negli Stati Uniti, facendogli inoltre molte confidenze sull'organizzazione mafiosa (e una volta vantandosi con lui del fatto che la scoperta e il successivo sequestro di una ingente somma di denaro al suocero Giorgio AGLIERI, in occasione del c.d. "blitz di Villagrazia", non aveva recato sostanziale danno all'organizzazione).

Vincenzo SINAGRA, d'altra parte, aveva ampiamente parlato di questo imputato, non soltanto (come si è detto, indicandolo come uno dei complici dell'omicidio RUGNETTA, ma anche) come punto di riferimento del traffico di stupefacenti, tanto che era "compare" di Nicola DI SALVO e suo socio appunto nella raffineria di via Messina Marine.

E i rapporti fra l'imputato e il DI SALVO erano stati pure attestati da Felice BRUNO.

Un dato, ulteriormente significativo, messo in luce dai primi giudici era in realtà che la villa di via Valenza, dove nell'ottobre 1981 la polizia aveva fatto irruzione (c.d. "blitz di Villagrazia"), ancorché formalmente di proprietà di Ruggero VERNENGO, apparteneva in effetti all'imputato (circostanza questa, confermata sia da CONTORNO che più tardi da MARINO MANNOIA); laddove questo conferiva il giusto spessore al personaggio (anche) per questo

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'M' or 'U' with additional flourishes.

rivestente un ruolo da protagonista nella c.d. "guerra di mafia".

Del VERNENGO, quale affiliato alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, aveva pure parlato CONTORNO, il quale ne aveva ricordato il notevole ruolo esponenziale nell'ambito del gruppo dei VERNENGO, nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti; e lo stesso aveva fatto, coerentemente, anche Tommaso BUSCETTA, il quale aveva raccontato dati di esperienza e confidenze degli interessati circa l'inserimento nel sodalizio mafioso e nel traffico di stupefacenti.

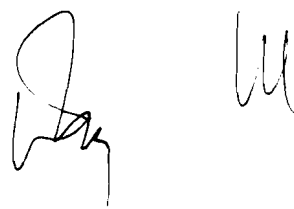
Le risultanze acquisite in primo grado e così sintetizzate (ed oggetto delle ricorrenti censure sull'attendibilità dei "pentiti", tuttavia questa volta fuori misura, a tacer d'altro, dati i riscontri storici inequivocabili) non potevano dunque che giustificare anche le pronunzie in esame a carico dell'imputato; la cui posizione, tuttavia, resta nel processo messa a fuoco dal parallelo accertamento della sua responsabilità in ordine all'omicidio RUGNETTA, e cioè ad un episodio della "guerra di mafia" del quale si è già richiamato il significato nel quadro degli assetti sia del sodalizio che dei corrispondenti interessi comuni al traffico di stupefacenti (RUGNETTA, ripetesì, era stato ucciso perché legato a CONTORNO e coinvolto nella sua operazione di stupefacenti in danno degli affiliati mafiosi in tempo di "guerra di mafia": onde la significativa presenza appunto del VERNENGO, protagonista di questo settore di interesse nell'ambito del

sodalizio).

Basta solo aggiungere, perché ogni dubbio sia dissipato, che perfino le nuove acquisizioni sono state univoche e convergenti.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE nelle sue articolate rivelazioni (pag.200, 210, 273, 353, 402, 407, 561 segg., 662, 678, 777 dich. istr.) ha confermato l'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso (riconoscendolo in fotografia), raccontando numerosi episodi di riunioni fra associati, nelle quali costui rivestiva appunto una posizione di primo piano ed altresì di incontri maturati nello sfondo del traffico di stupefacenti.

E MARINO MANNOIA, pur nel suo rigoroso formalismo (di cui si è ripetuto nei paragrafi precedenti, a proposito degli altri imputati del gruppo VERNENGO, asseritamente non affiliati nel senso da lui inteso) ha appunto compreso l'odierno l'imputato tra coloro che anche quella solennità sacramentale dell'affiliazione avevano consumato; ed i racconti di questo "pentito" sono stati tutti precisi, circostanziati, dettagliati, specie in ordine agli episodi di traffico di stupefacenti. Si è già detto nei paragrafi precedenti - e non merita ripetere - che MARINO MANNOIA ha confessato le sue cospicue lavorazioni di droga, reiterate nel tempo ed eseguite da un gruppo ben affiatato ("i soliti...."), del quale faceva parte anche Pietro VERNENGO (pag.39, 43, 51 segg., 63, 72, 86, 93 segg., 104 segg., 123 segg., 128 segg., 157 segg., 174, 199, 209 segg., 222 segg., 271 segg., 288 segg.; ud. del 5 gennaio 1990: dove sono

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

963237

narrate appunto lavorazioni di quantitativi sempre cospicui di droga, 10, 20, 30, 50, 80, 100 chilogrammi, eseguite da questo attrezzato gruppo coperto dalle cosche mafiose).

La gravità delle imputazioni connesse all'omicidio RUGNETTA (in ordine alle quali è impensabile qualsiasi attenuazione) assorbe nella massima pena inflitta in primo grado le conseguenze sanzionatorie delle imputazioni qui esaminate; di tal che va confermata la pena stabilita, compresa la multa dipendente dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti.

10.370. VERNENGO Ruggero. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere semplice) nonché di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione e lire 70 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso).

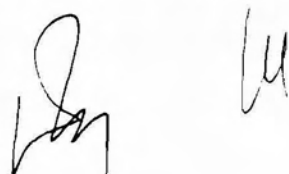
Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esiguità della pena inflitta e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno riformate come segue.

La corte di primo grado aveva osservato che questo imputato poteva considerarsi raggiunto dalle rivelazioni di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'N' with a long horizontal stroke. The second signature is a simpler, more compact cursive mark.

BUSCETTA che (come si è detto nei paragrafi precedenti) aveva indicato "tutti i VERNENGO" come "uomini d'onore" e dediti al traffico di stupefacenti; da quelle di CONTORNO che ripetesi - aveva indicato tutto il gruppo dei VERNENGO come esperti raffinatori di eroina, comprendendovi appunto, espressamente, questo imputato (f.456685); ed infine dalle concorrenti accuse di CALZETTA (f.439569 segg.) che aveva inserito costui nell'ambito degli affiliati più in vista delle cosche mafiose; e perfino dalle segnalazioni (sia pure generiche, ma implicanti una significativa conoscenza) da parte di SINAGRA, CONIGLIO e ANSELMO) dati, questi ultimi, sintomatici dell'inserimento nel giro anche della droga).

Ruggero VERNENGO, peraltro, era stato uno di quegli affiliati coinvolti nel c.d. "blitz di Villagrazia", del quale è superfluo ricordare che la polizia aveva sorpreso numerose persone riunite in un vero e proprio "summit" di mafia, le quali, per sottrarsi all'arresto, avevano aperto il fuoco nei confronti degli agenti riuscendo a favorire la fuga di qualcuno.

Il VERNENGO, arrestato dunque in quella circostanza, era risultato intestatario della villa, la quale apparteneva originariamente a Rosario RICCOBONO (nel processo si sarebbe però scoperto, attraverso le rivelazioni di CONTORNO e di MARINO MANNOIA che, come si è detto nel paragrafo precedente, il vero proprietario della villa era in realtà il di lui cugino Pietro VERNENGO: v. pag.222 dich. istr. di MARINO MANNOIA).

Se non che i primi giudici, facendo una rigorosa

applicazione del criterio secondo il quale l'associato detenuto doveva considerarsi non più collegato al sodalizio mafioso (v. par.4.7), hanno pronunciato assoluzione per il capo 10, contro la quale, tuttavia (a differenza che in altri casi), la pubblica accusa non ha avanzato alcuna censura. E tanto innesta non trascurabili problemi giuridici, in considerazione del fatto che, da una parte, il VERNENGO è stato nelle more raggiunto dalla condanna definitiva per il reato di associazione per delinquere commesso fino al momento dell'arresto e che, d'altra parte, sia pure sotto questa diversa formulazione dell'accusa (art.416 c.p., appunto, e non già 416-bis c.p., oggetto di assoluzione definitiva), dovrebbe potersi considerare devoluta alla cognizione di questa corte la condotta successiva all'ottobre 1981 e fino alla data della contestazione; ma dovrebbe discutersi in definitiva se possa considerarsi implicitamente coperta da giudicato la pronunzia secondo cui durante la detenzione l'imputato non può avere commesso il reato associativo (a fronte, peraltro, del clamoroso dato processuale secondo cui il VERNENGO era stato addirittura ufficialmente investito del titolo di "uomo d'onore" con una cerimonia svoltasi in carcere e narrata dettagliatamente da MARINO MANNOIA).

E la corte, facendo corretta valutazione dei limiti che devono considerarsi ad essa devoluti, non può che concludere nel senso della totale preclusione per giudicato; chiaro essendo che l'accusa aveva fatto acquiescenza alla condanna pronunziata per il periodo anteriore all'arresto



963241

dell'imputato (a nulla rilevando che in - quasi - tutti i casi analoghi lo stesso pubblico ministero abbia formulato espressa doglianza).

Per quanto poi attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, non può intanto non rilevarsi l'assoluta evidenza dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione dedita al detto traffico.

A tal fine devono soccorrere le convergenti indicazioni di BUSCETTA, CONTORNO, CALZETTA, SINAGRA, ANSELMO e CONIGLIO (che lo ha pure riconosciuto in fotografia), dalle quali si ricava che il l'imputato era uno dei personaggi più noti nell'ambito del gruppo dei VERNENGO.

E la - altrove denunciata - genericità di rivelazioni come quelle di BUSCETTA si completano non soltanto nella esplicita chiamata in correità da parte di CONTORNO (e si ricorderà, secondo le premesse della parte III, come vada utilizzata una chiamata in correità da parte di un "pentito" che, come costui, non è disposto ad ammettere tutte le sue responsabilità, che invece - quanto pure al traffico di stupefacenti - il processo ha ampiamente evidenziato); ma anche nel singolare riconoscimento, e dunque, come si era premesso, nell'eloquente conoscenza in ambienti dediti al traffico di stupefacenti, che erano quelli che persone come ANSELMO e CONIGLIO frequentavano in modo sostanzialmente prevalente, se non perfino esclusivo.

La stessa intestazione della villa di via Valenza, sede (per fatti accertati in via definitiva) di riunioni

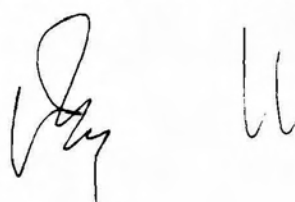
dell'organizzazione mafiosa, ma significativamente acquistata per conto del cugino Pietro VERNENGO (vera o falsa che fosse la concordante indicazione, sopra ricordata dei collaboratori), finisce con l'attestare un consistente punto di arrivo di alcuni degli investimenti di denaro provenienti dal traffico di stupefacenti.

Ed infatti, o se ne dovrebbe dedurre una sostanzialmente significativa disponibilità di denaro, a fronte della giovane età dell'imputato, venticinquenne al tempo dell'acquisto (e con buona sorte di un accertamento di parte che avrebbe voluto dimostrare che tutto il nucleo familiare dei VERNENGO poteva avere tratto doviziosi redditi da una modesta fabbrica di ghiaccio); ovvero si dovrebbe, e più coerentemente, ritenere confermato l'accordo tra l'imputato stesso ed il cugino Pietro VERNENGO, grosso dirigente del traffico di stupefacenti (e MARINO MANNOIA, nella sede richiamata, ha raccontato perfino gli stratagemmi diretti ad "istruire" l'imputato per l'interrogatorio principale, perché convalidasse l'assunto di essere stato il vero acquirente della villa).

Ma tutto questo, se conferma le indicazioni dei collaboratori circa l'inserimento del VERNENGO nell'organizzazione degli stupefacenti, non dimostra l'esistenza storica di fatti di traffico riconducibili alla di lui sfera volitiva.

Di guisa che l'imputato va assolto dal reato di cui al capo 22.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.,

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

si ritiene adeguata, per l'imputazione di cui al capo 13, la pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa, alla quale conseguono le pene accessorie e la misura di sicurezza imposta dall'accertata contiguità dell'imputato agli ambienti mafiosi, implicanti una intuitiva pericolosità sociale.

10.371. VESSICHELLI Antonio. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.

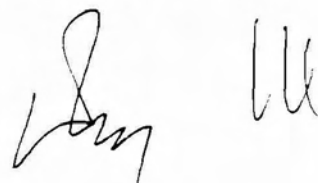
Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (che va dichiarato inammissibile).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato è collegata (perché sorretta dalle stesse fonti di prova riguardo al medesimo episodio di traffico di stupefacenti) a quelle di Nicola FARAONE e Salvatore PROCIDA, la cui trattazione (par.10.126 - 10.288) va dunque

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'llk' or similar.

qui richiamata per far parte integrante della motivazione.

Si ricorda che la corte di primo grado aveva fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni del FRAGOMENI, il quale aveva indicato il FARAONE come trafficante di droga collegato a Tommaso BUSCETTA e a Gerlando ALBERTI ed aveva riferito di aver conosciuto, nel 1980, Antonino VESSICHELLI (chiamato "Tonino"), gestore di un maneggio a Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato il BUSCETTA (detto, appunto, il "principe della cocaina"), nonché Nicola FARAONE e certo "Maurizio" (identificato poi per Salvatore PROCIDA), dai quali aveva dunque acquistato diverse partite di droga che rivendeva poi a Torino e a Brescia. Il FRAGOMENI aveva inoltre raccontato un episodio verificatosi nell'agosto del 1980 a Palermo quando il "pentito" si era recato in compagnia di amici per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un meccanico. Qui erano stati indirizzati presso un villino di Carini (la cui ubicazione corrispondeva, come accertato dai carabinieri, a quello dove sarebbe stata scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando ALBERTI). Dopo iniziali titubanze, essi si erano dati appuntamento per il giorno successivo, quando si erano presentati appunto assieme al PROCIDA, al Gerlando ALBERTI, il giovane e la convivente del FARAONE, Anna COLIZZI, tutti a bordo di una "Volkswagen maggiolino" di colore verde. Al FRAGOMENI era stato fatto presente, da parte del FARAONE e del PROCIDA, che a causa dello sciopero del periodo del periodo vi era difficoltà di approvvigionamento, ma che a settembre lo avrebbero

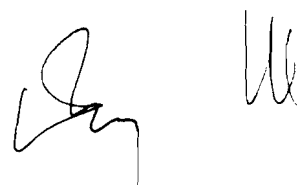
rifornito; e difatti da quel momento i rapporti con costoro (che dicevano di essere del "clan" di BUSCETTA), si erano intensificati e protratti per alcuni mesi.

I primi giudici avevano valutato l'attendibilità del "pentito" anche grazie al ritrovamento di un taccuino, sequestrato alla COLIZZI e recante l'annotazione del nome di "Roberto" (pacificamente, pseudonimo usato da BUSCETTA per i suoi traffici di mafia e di droga), nonché del nome del suocero dello stesso BUSCETTA, "GUIMARES", il che implicava una familiarità così accentuata da non potersi giustificare in una circostanza di conoscenza occasionale ed innocente.

Al che è d'uopo aggiungere, a giudizio di questa corte, che se taluno intendesse mantenere una riservatezza sulla propria identità (come nell'ipotesi di un BUSCETTA che avesse preferito non spendere il suo nome nei rapporti di quotidiana vita di relazione), non potrebbe comunque determinarsi a dare inutilmente nomi di figli o di suoceri o di mogli (meno che mai pseudonimi, che in quel contesto criminale sono vere e proprie "parole d'ordine") e certamente mai ad occasionali commercianti di abbigliamento.

A fronte di questi fatti, di imponente portata probatoria, anche in questo caso la difesa ha ulteriormente insistito nel lamentare la incredibilità delle dichiarazioni del "pentito".

Ma questa corte non può che ribadire che è proprio nella coerente forza logica delle risultanze esaminate (già analizzate anche nel par.10.11, cui si rinvia integralmente) che restano assorbite le deboli proposizioni di confutazione

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

del contenuto di queste rivelazioni (si richiamano appunto le considerazioni di cui al par.10.126).

Nè possono avere, anche qui, buon gioco (nei termini ugualmente ripetuti nel par.10.11) le evidenti reticenze di BUSCETTA, il quale ovviamente (mente quando afferma che) non aveva mai conosciuto il FARAONE o il FRAGOMENI o che non conosceva il nome del VESSICHELLI nel cui maneggio non aveva potuto negare di essere stato; e altrettanto coerentemente non aveva mai frequentato i luoghi del traffico di stupefacenti (per tentare, a sua volta, molto debolmente, pur negli utili margini di credibilità guadagnati anche sul punto, di affrancarsi dall'immagine nitida di "principe della cocaina", di grande personaggio carismatico sovrastante il gruppo torinese del settore). Perché, appunto, tutto questo è stato di agevole lettura, a nulla rilevando che (e per quali ragioni) nei confronti del BUSCETTA non siano state portate a buon esito le corrispondenti accuse di traffico.

E, in questo caso, il processo ha acquisito una importante conferma da parte di CONIGLIO, che lo ha indicato quale grosso fornitore di droga (f.504732).

Se non che, dalle superiori risultanze emerge che l'imputato non può con certezza ritenersi inserito in un contesto organizzativo stabile; emergendo, per converso, alcune attività estemporanee, concretatesi nei viaggi e nei contatti in Sicilia per rifornimenti di droga, possibilmente pure finalizzati ad uno scopo di commercializzazione autonoma: alla stessa stregua, in definitiva, degli imputati

FARAONE e PROCIDA.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. si ritiene adeguata la pena di anni sei e lire 90 milioni di multa (p.b. a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7); alla quale seguono la pena accessoria inflitta e la misura di sicurezza disposta, che viene ridotta ad un tempo non inferiore ad un anno.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards. The signature on the right is simpler, consisting of a few loops and a short vertical stroke.

963249

10.372. VIOLA Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di ricettazione, così modificata l'originale imputazione di associazione per delinquere (già capo 11), e condannato alla pena, in buona parte condonata, di anni due e mesi due di reclusione e lire due milioni di multa. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza del reato.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la decisione impugnata non merita alcuna censura.

Ed infatti il VIOLA era stato correttamente individuato quale uno dei prestanome di Antonino VERNENGO nell'ambito della "Enologica Galeazzo" s.p.a., e cioè di quella società che, come si è detto in altre occasioni, altro non era che uno strumento di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite del predetto.

Quanto alla posizione di questo imputato, si era accertato che egli era titolare di un modesto negozio di abbigliamento a Partinico e non poteva dunque avere effettivamente sborsato la cospicua somma (lire centocinquanta milioni) apparentemente conferita nella società (denaro, ovviamente, pagato in contanti e prelevato dai risparmi liquidi tenuti nel cassetto di un mobile della

camera da letto, secondo le ingenue affermazioni dello stesso imputato - f.149714 segg. - il quale peraltro non aveva saputo spiegare come mai i certificati azionari fossero in possesso di un commercialista).

Ai margini di questa posizione non possono che ribadirsi dunque le considerazioni già svolte a proposito di Federico AMATO, Baldassare D'AMICO e Stefano NAPOLI (supra, par.10.15, 10.92, 10.266), dove è dimostrato, a tacer d'altro, dalle limpide ammissioni del D'AMICO, mancato genero di Antonino VERNENGO, che solo costui era il vero dominus della società (v. ff.149106 segg.).

E che tale condotta realizzi la fattispecie contestata (e non quella di favoreggiamento) non può dubitarsi perchè (a fronte delle ingiustificate proteste difensive) merita ricordare come perfino il VERNENGO (supra, par.10.364) avesse finito con il fare caute ammissioni riconoscendo di avere riversato nella sua "Enologica Galeazzo" denaro proveniente dal contrabbando; ed inoltre perchè il profitto, nella formulazione dell'art.648 c.p., è tipicamente riferito anche alla sfera soggettiva di altri (onde l'inconsistenza della tesi difensiva, che ha dedotto l'inesistente, o non provato, profitto a vantaggio dell'imputato).

Il problema della correlazione tra l'accusa e la pronuncia è stato trattato nel par.4.11, cui si rinvia.

Infine la pena, calcolata in misura certamente contenuta, è adeguata ai fatti.

Alla conferma della sentenza consegue la condanna e le spese del giudizio.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

963251

10.373. VITALE Gregorio. - L'imputato e' stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) e per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (artt.75 e 71 legge n.685 del 1975).

Contro questo capo della sentenza ha proposto appello il procuratore della Repubblica, chiedendo la condanna dell'imputato in ordine alle imputazioni ascrittegli ai capi 13 e 22, sul rilievo che era stata acquisita la prova che costui faceva parte del gruppo del GRADO allorquando costoro si erano rifugiati in Spagna.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale (la cui impugnazione non fu seguita da motivi) ne ha chiesto la condanna solo per il capo 13 (art.75 legge citata).

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la decisione dei primi giudici non merita censura.

Vero e', infatti, che il VITALE (in base alle dichiarazioni rese nel processo da Rodolfo AZZOLI, da Enrique CAVELLO e da Maria Dolores MARTINES FERNANDEZ, dagli stessi perfino riconosciuto in fotografia) si era recato in Spagna (a Benidorm) al seguito del gruppo dei GRADO, dove costoro si erano rifugiati, assieme a CONTORNO ed alcuni familiari, dopo avere acquistato tramite l'AZZOLI alcune unita' immobiliari; ed e' pure vero che in quegli appartamenti, come riferito dai testimoni ricordati, si tenevano riunioni (ritenute dagli stessi) riservate, alle

quali partecipava anche il VITALE. Ma bene hanno fatto i primi giudici a ritenere tutto questo non univocamente implicante l'effettivo inserimento (anche) dell'imputato nei traffici dei GRADO-CONTORNO.

Non va dimenticato, per vero, che nella seconda meta' del 1981, dopo gli avvenimenti che contrassegnarono la prima fase della guerra di mafia, culminata nel mancato omicidio di CONTORNO e nella fuga di costui da Palermo, non solo quest'ultimo (che era ormai divenuto una vittima designata, per le ragioni ampiamente esposte nella relativa parte della sentenza, cui si rinvia), ma anche i GRADO costituirono un bersaglio dei c.d. vincenti per le rappresaglie innestate fin dalla primavera di quell'anno (come avrebbero testimoniato le successive uccisioni di molti loro familiari). Sicche' la fuga in Spagna, come e' incontestato, aveva avuto lo scopo quanto meno principale (magari, appunto, unitamente a quello accessorio di organizzare, se del caso, i traffici di cui il gruppo viveva) di trovare un piu' sicuro rifugio per sottrarsi alla cruenta faida che ormai, secondo le regole di "cosa nostra", si sapeva che sarebbe stata senza esclusione di colpi.

Ora, l'inserimento del VITALE nell'ambito di questa comitiva (al pari, possibilmente, di altri parenti o accompagnatori subalterni di nessuno spessore operativo) non puo' implicare, in re ipsa, il suo certo coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti. E tale dubbio non risulta neppure incrinato dal fatto che l'imputato fosse stato tra i partecipi delle riunioni "segrete"; proprio perche'

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

l'incertezza probatoria afferisce anche al contenuto di siffatte riunioni.

Non va dimenticato, infatti, che a carico del VITALE nessun altro elemento e' stato acquisito, laddove (tralasciando le rivelazioni di CONTORNO, che potrebbero essere offuscate da una sottesa compiacenza) non vi e' stata alcuna indicazione neppure da parte dei collaboratori che potesse far supporre l'effettivo inserimento di costui nel traffico degli stupefacenti.

La formula del dubbio va tuttavia adeguata, anche in ordine al capo 13, al nuovo sistema processuale.

10.374. VITALE Paolo. - L'imputato e' stato condannato per il reato di favoreggiamento personale (capo 134), per avere, durante le indagini di polizia tendenti ad accertare gli autori dell'omicidio di Stefano GALLINA, affermato falsamente di essersi trovato all'ora del delitto in compagnia dell'imputato Francesco BRUNO, assieme all'altro socio.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, preliminarmente, la corte che il reato contestato, commesso nell'ottobre 1981, e' prescritto. Di tale evento va fatta dunque immediata declaratoria, non essendovi la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti, come si e' detto a proposito dell'omicidio GALLINA, cui si rinvia, l'alibi che i due soci cercarono di fornire al BRUNO si e' rivelato del tutto insussistente, sia per le precisazioni degli altri testimoni escussi sia, soprattutto, per la confermata presenza sui luoghi del delitto (nei termini che non e' opportuno ripetere) dell'imputato BRUNO.



963255

10.375. VITRANO Arturo. - Nei confronti del VITRANO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la tesi accusatoria, non ritenuta sufficientemente suffragata dai primi giudici, si fondava sulle rivelazioni di BUSCETTA che lo aveva indicato quale affiliato alla sua "famiglia" in epoca lontana. Secondo la difesa, queste rivelazioni non giustificavano neppure la formula dubitativa, ancorchè successivamente il CALDERONE avrebbe sorretto quella tesi, riconoscendo (pur con qualche difficoltà) l'imputato.

Certo è comunque che gli unici elementi indiziari potrebbero al più sorreggere l'accusa in ordine al capo 1

(art. 416 c.p.) e non quella di cui al capo 10 (art. 416-bis c.p.), non essendovi alcuna prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso per il periodo successivo al settembre 1982.

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized 'S' with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'M' and 'U' written in a cursive style.

963257

10.376. ZANCA Carmelo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonchè di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di quello di cui al capo 275 (estorsione in danno di CALZETTA: par.9.4), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 74, 75 (omicidio AMBROGIO: par.8.2), 141, 142 (omicidio CALABRIA: par. 8.9.), 235, 236 (omicidio SCALICI: par.8.13), 270, 271, 272 (attentato dinamitardo alla "Termoblok": par.9.1), 372, 373 (detenzione e porto illegali di armi).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi delle assoluzioni di cui ai capi 235, 236, 270, 271, 272, 372 e 373, deducendo la sussistenza di prove adeguate a sorreggere l'accusa.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta

impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta, nonché della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, previa eliminazione della continuazione e con aumento di pena, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le risultanze processuali impongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, come specificato nelle premesse generali (parte IV), e di traffico di stupefacenti (capo 22); quanto alle residue imputazioni relative a specifici episodi (capo 275, per il quale va ugualmente affermata la responsabilità), nonché agli altri, dai quali va assolto, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, si rinvia alle corrispondenti trattazioni di cui ai paragrafi richiamati. Per le imputazioni di cui ai capi 372 e 373, quanto alla fondatezza del dubbio già espresso in primo grado, si rinvia alle considerazioni svolte nel par.10.12, a proposito di Paolo ALFANO, coimputato negli stessi reati.

I superiori richiami, peraltro, impongono anche in questo caso la specifica avvertenza che l'esito di quelle valutazioni processuali non possono atteggiarsi a smentita dell'attendibilità delle fonti, e in base alla puntualizzazione di ordine generale che questa corte ha premesso nella parte III, il cui contenuto deve intendersi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'L' with a long horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

qui integralmente riprodotto anche per le questioni, circa l'utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", per i riflessi nelle imputazioni da esaminare.

I primi giudici avevano dunque osservato, in ordine alla posizione di questo imputato, che lo stesso era stato segnalato come elemento di particolare spessore esponenziale nell'ambito del gruppo mafioso di corso dei Mille, come è noto a suo tempo capeggiato da Filippo MARCHESE (ed alleatosi, nei periodi oggetto delle imputazioni devolute, con le cosche dei c.d. "vincenti").

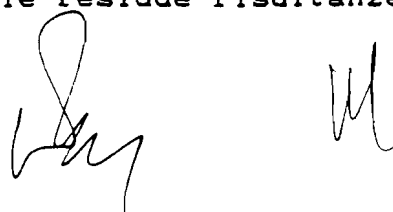
La fonte più incisiva era stata Stefano CALZETTA (sul cui conto è superfluo ripetere, oltre il mero integrale rinvio al par. 3.7, il valore assai significativo delle sue rivelazioni, specie sul conto degli ZANCA, alla cui ombra egli si muoveva, e dei quali aveva descritto con accertata precisione storica, fatti, rapporti e atteggiamenti).

Nelle sue lunghe ed articolate rivelazioni (ff.220997 segg.-221000-221015-221018-221023 segg.-221044-402836 segg.-402842 segg.-402845 segg.-402847-402851 segg.-402858 segg.-402861 segg.-402865-402881 segg.-402895 segg.-402909 segg.) il CALZETTA aveva indicato gli ZANCA come dediti al traffico di stupefacenti nonché soprattutto ad atti di tipica sopraffazione mafiosa, come le estorsioni in danno dei commercianti e degli imprenditori della zona controllata (in corso dei Mille - Brancaccio), costretti a pagare le tangenti, a pena di danneggiamenti mediante esplosivo (e l'episodio della estorsione in danno della "Termoblok" costituiva un eloquente esempio).

Il notevole livello di costoro emergeva, in particolare, dall'episodio (come si è detto più volte, assai significativo anche dell'affidabilità di questo "pentito") relativo alla sparatoria avvenuta a Ciaculli il giorno di Natale del 1982 (v. par. 6.23) che li aveva visto, come si ricorderà, direttamente coinvolti nelle convulse fasi successive al tentato omicidio in danno dello "scarpuzzedda", e negli effetti successivi, tanto che, secondo il racconto di CALZETTA, gli stessi si erano mostrati guardinghi affermando che "correvano tempi brutti" (atteggiamenti dunque correlati al coinvolgimento, diretto o indiretto, ma indiscutibile, nella faida in corso).

Di particolare e coerente rilievo erano state quindi tutte le indicazioni offerte dal collaboratore circa i rapporti dagli stessi intrattenuti con i più grossi esponenti del sodalizio mafioso, quali i TINNIRELLO, VERNENGO, MARCHESE, PACE, PULLARA', FEDERICO, SPADARO, SAVOCA, ARGANO e GRECO (con i quali, secondo le testuali parole di CALZETTA, essi formavano una "comunità di criminali").

E in tutti questi racconti (che sarebbe superfluo descrivere nei dettagli, avendo formato oggetto di particolare attenzione, nel dibattito processuale, il complessivo livello di attendibilità in correlazione alla modesta figura di questo oscuro gregario, emarginato e bistrattato), il dato costantemente emergente era il ruolo maggiormente rappresentativo dell'odierno imputato (che, come si vedrà, collima esattamente con le residue risultanze



963261

processuali).

Costui, sempre secondo il CALZETTA, era inserito nel traffico della droga e prima, con certezza, nel contrabbando di tabacchi (tanto che una volta lo ZANCA gli aveva proposto di fare da prestanome per l'acquisto di un motoscafo da utilizzare a questo scopo). E il "pentito" aveva in particolare raccontato un significativo episodio, avvenuto alla sua presenza, quando (come si è ampiamente detto nei par. 10.12 e 10.39, ai quali si rinvia) Alessandro BRONZINI aveva effettuato alla presenza dell'ALFANO, "uomo d'azione" della cosca e "braccio destro" dello ZANCA, la consegna di una valigetta (contenente, secondo la ricostruzione richiamata, stupefacenti) proprio nelle mani dell'odierno imputato che gli aveva a sua volta consegnato una cospicua somma di denaro.

Anche SINAGRA aveva parlato dello ZANCA e lo aveva dal canto suo indicato come appunto un elemento vicino al gruppo dei GRECO e soprattutto in contatto costante con Paolo ALFANO e Pietro TAGLIAVIA; ricordando comunque che il livello di costui era tale che aveva perfino assunto la connotazione di un fatto notorio (ff. 258264-258345).

Coerentemente Tommaso BUSCETTA aveva confermato l'inserimento dello ZANCA nell'organizzazione "cosa nostra" e precisamente nella "famiglia" di corso dei Mille, riconoscendone le sembianze in fotografia (e tanto elimina ogni dubbio ai margini delle perplessità evidenziate dalle attente difese, dopo che il BUSCETTA al dibattimento - ud. 4 aprile 1986 - aveva detto di non ricordare da quale fonte

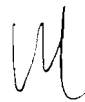
avesse appreso la notizia dell'affiliazione dello ZANCA: ma si ricordi pure il suggerimento di diffusa notorietà negli ambienti delle cosche mafiose, offerto anche da CALZETTA e SINAGRA).

Ed anche CONTORNO aveva confermato che l'imputato era con certezza un "uomo d'onore" della "famiglia" di corso dei Mille ed era interessato al traffico degli stupefacenti.

Di concorrente, quanto significativo, rilievo era stata infine la dichiarazione di Angelo EPAMINONDA (un "pentito" inserito negli ambienti criminali di Milano), il quale aveva ricordato che "Melo" ZANCA gli era stato presentato dal nipote Giuseppe ZANCA, e che era una specie di "capo-zona" nell'ambito del gruppo criminoso al quale apparteneva (f.493378): e l'importanza di questa ulteriore indicazione sta nel fatto che Giuseppe ZANCA era proprio colui il quale aveva fatto in sostanza da collegamento tra gli ambienti milanesi e quelli palermitani per il ricordato episodio di traffico di stupefacenti riferito al BRONZINI.

Una così cospicua convergenza di dati processuali non poteva, dunque, che legittimare la pronunzia impugnata; certamente, in primo luogo, in ordine all'affiliazione dello ZANCA al sodalizio mafioso. Tanto che le nuove acquisizioni probatorie, sopravvenute nel dibattimento di appello, si sono aggiunte ad un contesto già di sicura consistenza, ma non mancando di apportare, per una migliore certezza del risultato processuale, argomenti di più stringente sintonia.

Così, infatti, quando CALDERONE (del quale è superfluo ricordare sia il grado di ulteriore attendibilità sia,



963263

soprattutto, il livello di conoscenza degli organigrammi più rappresentativi del sodalizio mafioso degli insediamenti della Sicilia occidentale) ha confermato che lo ZANCA (da lui riconosciuto senza incertezza in fotografia: pag. 278 dich. istr.) era uno degli esponenti più in vista della "famiglia" di corso dei Mille (e il "pentito" ne ha riferito dati somatici, di relazione e perfino di attività apparentemente legali), peraltro dedito al contrabbando, ha finito con l'apportare un eloquente riscontro alle residue acquisizioni (si vedano le pagg. 275-522-564 segg.-645 delle dich. istr.). E, allo stesso modo, MARINO MANNOIA che, nel raccontare gli assetti, fino ai più recenti, del sodalizio mafioso, ha ricordato che l'odierno imputato era divenuto il "consigliere" della "famiglia" di corso dei Mille (del quale ha puntualmente riferito l'impegno attivo nell'ambito dell'organizzazione, così come si evince dalle pagg. 81-115-136 segg.-266 delle dich. istr., confermate e precisate al dibattimento, ud. 5 gennaio 1990, quando ha ripetuto alla corte che lui stesso era "intimo" di "Melo" ZANCA, e da tempo risalente).

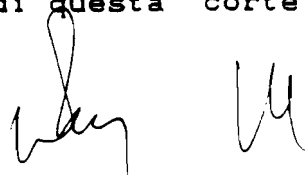
Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, il quadro d'insieme testimonia con certezza una certa vicinanza dello ZANCA agli ambienti dei trafficanti. Tanto, come si è detto, è emerso dalle convergenti dichiarazioni di CALZETTA, SINAGRA, CONTORNO e dagli altri collaboratori; dal contesto delle cui rivelazioni non può che scaturire la buona fondatezza dell'assunto accusatorio secondo cui, specie per il ruolo prestigioso rivestito

963264

nell'organizzazione mafiosa, l'odierno imputato non potesse che esercitare un suo controllo o conseguire, in qualsiasi modo, una sua cointeressenza (e il processo dimostra ampiamente che coloro che esplicavano un controllo nel territorio erano comunque destinatari dei profitti delle attività illecite).

Tali considerazioni, per vero, trovano specifica concretezza nell'episodio dello scambio droga-denaro facente capo al BRONZINI (e illustrato nella corrispondente trattazione, già richiamata, che sarebbe superfluo ripetere, stante la esatta specularità dei dati già riferiti alla medesima posizione processuale, nel senso che l'accertata veridicità e l'accertato significato univoco di quell'episodio storicamente descritto da CALZETTA non possono che prendere consistenza anche in ordine alla posizione dello ZANCA, per questo dunque certamente responsabile del reato di cui al capo 22). Ma, in realtà, pare a questa corte che il solo episodio in questione, pur correlato alla pregressa attività di contrabbando (riferita, essa specificamente, dai "pentiti"), a quel settore cioè che sarebbe stato convertito appunto nel traffico degli stupefacenti, non offrono adeguata concretezza all'accusa di inserimento organico dello ZANCA (anche) nel sodalizio preordinato al traffico medesimo.

Tale dubbio, la cui incidenza è ultroneo illustrare (per la già sufficiente idoneità della sua stessa esistenza a giustificare una pronuncia assolutoria), è stato ulteriormente sorretto, nella valutazione di questa corte,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

dal fatto che MARINO MANNOIA, che tanto bene informato era stato (perchè protagonista lui stesso) dei traffici e cioè in particolare delle lavorazioni, degli addetti fissi o saltuari e perfino delle cointeressenze a livello di finanziamento, nulla sul conto di questo imputato ha in concreto riferito.

Va, dunque, mantenuta la condanna solo per il capo 22.

In ordine alla determinazione della pena (su cui confluiscono le opposte censure dell'accusa e della difesa, queste ultime per vero ingiustificate dato lo spessore criminale dell'imputato), la corte ritiene che una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. giustifichi una condanna ad anni tredici di reclusione e lire cinquanta milioni di multa (p.b. art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV = a.5 + 1/3 per aggr. c.6 + 81 cpv. per il capo 285, da ritenere unificato per continuazione data la sua collocazione nella strategia operativa del sodalizio = a.7; p.b. artt.71-74 = a.4 e lire 34 milioni + aggr. 1/2, da computare con i criteri di cui al par.5.7 = a.6 e lire 50 milioni).

Restano ferme le pene accessorie e le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla natura dei reati e dal grado della sua partecipazione psicologica.

10.377. ZANCA Emanuele. - Nei confronti dello ZANCA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha fatto seguire motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata adottata, in base alle dichiarazioni di CALZETTA, che si era limitato ad affermare in modo generico che lo ZANCA era affiliato alla cosca di corso dei Mille, elemento la cui vaghezza è in re ipsa.



10.378. ZANCA Giovanni (nato nel 1941). - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quello di cui al capo 22 (traffico di sostanze stupefacenti), i primi due unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione e lire 12 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).

Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Ciò premesso, osserva la corte che le statuizioni impugnate possono essere solo in parte condivise.

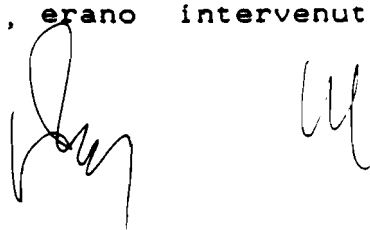
Ed infatti i primi giudici erano pervenuti alla soluzione indicata, rilevando che l'imputato era stato indicato soprattutto da Stefano CALZETTA come inserito nel clan capeggiato da Carmelo ZANCA, e responsabile di numerose

attività delittuose, come in primo luogo le estorsioni in danno di commercianti della zona e di traffico di stupefacenti.

Il CALZETTA aveva peraltro incluso questo imputato nell'episodio dello scambio di droga fra Alessandro BRONZINI e Carmelo ZANCA (di cui si è parlato nel par.10.12, 10.39 e per ultimo nel par.10.376, le cui considerazioni vanno qui integralmente richiamate), allorquando, come si ricorderà, il primo aveva consegnato una valigetta ricevendo in cambio una cospicua somma di denaro, e tale fatto, secondo appunto il "pentito", era avvenuto alla presenza di Paolo ALFANO, detto "Pietro 'u zappuni", e anche dell'odierno imputato (f.402836).

Il CALZETTA aveva poi indicato lo ZANCA (il quale, essendo macchinista alle ferrovie, gli risultava che facesse da "basista" per furti su vagoni-bagagliai: f.221052) come colui che, insieme a Paolo ALFANO, Carmelo ZANCA, Pino SCALIA, Giuseppe D'ANGELO, si recava personalmente presso i commercianti della zona di corso dei Mille-Brancaccio per riscuotere tangenti, precisando che tale fatto gli constava personalmente non solo per averlo saputo da alcuni suoi parenti ma soprattutto avendolo visto lui stesso recarsi ogni mese presso un deposito di giornali sito in una certa ubicazione all'uopo indicata (ff.220998-402851 segg.).

E che lo stesso avesse un ruolo nell'ambito della cosca era, in quella prospettiva, desumibile anche dalla sua partecipazione al matrimonio di Stefano PACE, al quale, secondo le incisive parole del CALZETTA, erano intervenuti

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'P' with a long horizontal stroke. The second signature is a simpler, more compact cursive mark.

963269

"i megghiu cristiani", come Giovanni BONTATE, Ignazio e Giovan Battista PULLARA', ed altri aderenti di spicco della cosca (ff.221020 segg.).

Secondo i primi giudici (che avevano però erroneamente compreso tra le fonti anche le rivelazioni di CONTORNO, suscitando le puntuali proteste difensive, ma di tenore non certamente decisivo dato il quadro probatorio complessivo), tali significative dichiarazioni avevano poi trovato riscontro in quelle rese dal SINAGRA, il quale aveva indicato (f.258244) lo ZANCA, da lui riconosciuto per fotografia, come elemento affiliato alla cosca di corso dei Mille (suscitando, per vero, anche questo argomento, una vivace protesta difensiva dal momento che il SINAGRA aveva più esattamente dichiarato di non conoscere il nome dell'individuo effigiato nella foto mostratagli, precisando solo che si trattava di "una persona che faceva parte della cosca"; laddove la evidente inconsistenza della tesi difensiva sta proprio nel fatto che un riconoscimento di questo genere finisce con l'assumere un significato del tutto genuino).

Sulla base di tali elementi probatori sembra alla corte che del tutto giustificata sia, in primo luogo, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Laddove le proteste della difesa si sono infatti concentrate nei temi generali dell'utilizzabilità delle rivelazioni dei pentiti (v. parte III) e in particolare della specifica attendibilità di quelli qui escussi, soprattutto CALZETTA.

Contro il quale si è pure tentata una specifica svalutazione, sia complessiva (osservando che era assai sintomatica la circostanza che costui inducesse SINAGRA ad "accusare" gli ZANCA, dunque destinatari di un preciso atteggiamento vessatorio) sia particolareggiata (dimostrandosi, per esempio, che lo ZANCA non aveva potuto partecipare al matrimonio del PACE perchè quel giorno era in servizio); ma trascurandosi che tutti questi argomenti prospettano una loro diversa, se non opposta chiave di lettura.

Difatti, oltre a quanto si è già osservato in via generale (par.3.7) sul conto di questo singolare collaboratore (ma dai contorni umani e psicologici ben definibili e comprensibili, difatti meritevole di un consistente recupero di attendibilità, perchè autenticamente capace di esprimere pochi ma certi punti di riferimento storici), merita rilevare che nessuna delle obiezioni logiche, in parte già accennate, e per le intuitive ragioni indicate, comprime in modo decisivo la consistenza della fonte. Tanto che il dibattito finisce con il radicalizzarsi in temi del tutto secondari (discutendosi, fino alle conclusioni finali, se e come possa essere coerente, nella prospettiva del procuratore generale, che la difesa da una parte si affretti a dimostrare, con aleatoria quanto incompleta - perchè non riportante gli orari del turno di lavoro - documentazione, che lo ZANCA era in servizio il giorno del matrimonio del PACE, il quale d'altra parte, nella deduzione dell'imputato, era un suo parente ed era

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'W. G.' or similar. The second is a simpler, more abstract signature, possibly reading 'M' or 'U'.

963271

dunque del tutto naturale che lui andasse al suo matrimonio); laddove, infatti, restando sempre comprovato l'inserimento dell'imputato in quel preciso contesto, comunque cioè esso fosse stato originariamente giustificato, il particolare dell'effettiva partecipazione ad un matrimonio rimane in questo caso in sé stesso privo di autonomo significato (e tale resterebbe se pure si fosse dimostrato l'errore storico del "pentito").

Come pure, a ben vedere, perfino l'argomento della pretesa induzione del SINAGRA, da parte del CALZETTA, ad "accusare" gli ZANCA, perchè tutti criminali mafiosi, non solo si presta alle chiavi di lettura di ordine generale, di cui alle trattazioni richiamate, ma nel caso di specie finisce proprio con l'apportare uno specifico quanto eloquente argomento a sostegno della tesi di accusa; se è vero, come si era premesso, che SINAGRA aveva indicato solo la fisionomia, e non il nome, dell'imputato (che se avesse voluto invece calunniare sulla base della spinta del CALZETTA o di una collusione con lo stesso, avrebbe invece potuto, esattamente al contrario, menzionare per nome e non distinguere nei tratti somatici; a meno di non supporre che nomi ed immagini siano stati in altro modo suggeriti: ma di simili illazioni, quando sommesse o anche talvolta meno velate, non va fatto, come si è ripetuto, un giustificabile argomento di indagine).

La verità è che, al di là di ogni protesta difensiva, le rivelazioni di CALZETTA avevano trovato significativo riscontro proprio nei punti di più alto valore

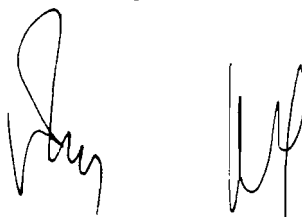
ul

indiziario, se è vero che lo ZANCA aveva finito per l'offrire una indiretta conferma sul punto delle periodiche riscossioni delle tangenti.

E difatti, nei suoi interrogatori (ff.265707-413783), l'imputato aveva ammesso di essersi recato più volte, "a fine mese", assieme suo cugino Pietro, esattamente presso il deposito di giornali indicato da CALZETTA; e la spiegazione è essa stessa assai eloquente, avendo lo ZANCA rappresentato di aver fatto questo allo scopo di riscuotere i corrispettivi della benzina prelevata dal titolare (come se cioè fosse credibile, ad un qualsiasi livello logico, che la benzina si acquisti a credito e che, poi, sia il gestore del rifornimento a mandare in giro parenti a riscuotere i pagamenti).

E questo dato altamente indiziante, che restituisce alla rilevazione di CALZETTA un'incontestabile consistenza obiettiva, implica pure la dimostrazione che, se anche l'affiliazione dello ZANCA al sodalizio fosse stato oggetto di mera intuizione o supposizione da parte del "pentito", tale processo logico meriterebbe di essere condiviso e, negli stessi termini, ripreso per inferirne le conseguenze giuridiche in ordine alla tipica condotta di attuazione di uno dei momenti operativi di maggiore rilievo dell'organizzazione mafiosa (quale è appunto quello di riscuotere tangenti dai commercianti della zona).

Se, dunque, dalle dichiarazioni di CALZETTA - come sopra riscontrate - può ricavarsi la prova della responsabilità dello ZANCA per associazione per delinquere



963273

di tipo mafioso, altrettanto non può concludersi - a giudizio della corte - in merito al traffico di stupefacenti (laddove, comunque, l'imputazione di associazione finalizzata a detto traffico non è stata qui devoluta, non avendo il pubblico ministero impugnato l'assoluzione, che va peraltro adeguata automaticamente al regime legale sopravvenuto). Ed infatti i primi giudici hanno, come giustamente osservato dal procuratore generale, valorizzato l'episodio BRONZINI (sul quale non merita tornare, a parte il rinvio alle sedi richiamate); ma esso, se testimoniava appunto l'attiva presenza dello ZANCA nei luoghi e negli ambienti dove quelle attività si svolgevano, non portava tuttavia in sé la necessaria dimostrazione che anche l'odierno imputato fosse stato partecipe di quello specifico traffico.

Riesaminando, infatti, lo stesso racconto del CALZETTA (specie come precisato all'udienza del 7 luglio 1986), ci si avvede che il BRONZINI era andato presso il rifornimento di benzina di Carmelo ZANCA e al suo arrivo vi erano, oltre a quest'ultimo, destinatario della consegna, Paolo ALFANO (la cui presenza, come si è detto nelle sedi corrispondenti, era comunque giustificata dal fatto di essere sempre assieme a Carmelo ZANCA, specie per esercitare le sue naturali funzioni di protezione), ed appunto l'odierno imputato (che, come si è visto, nell'ambito del gruppo aveva una sua funzione). Di tal che appare pur possibile che costui vi si fosse trovato per caso (o per la immanente presenza, ripetesi, finalizzata ad altri scopi associativi); appare

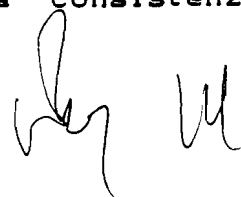
pure plausibile che anche lui avesse ricevuto cointeressenze nelle complessive attività illecite del gruppo, ma non è certo che anche lui fosse destinatario della consegna in questione.

E il dubbio va rivolto a favore dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza



del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.379. ZANCA Giovanni (nato nel 1939). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e 279 (danneggiamento) unificato per continuazione al capo 10, e condannato alle pene di legge; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

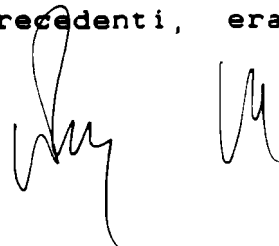
Il procuratore generale ha proposto appello per dolersi della continuazione fra il reato associativo e il reato-scopo.

Va preliminarmente ricordato che il reato di cui al capo 279 è estinto per prescrizione (v. par.9.6, al quale si rinvia per l'esame dei fatti e della loro consistenza storica, ulteriormente valutabili ai fini delle residue imputazioni).

Osserva, ciò premesso, la corte che le risultanze processuali definiscono un quadro indiziario consistente ma tuttavia non idoneo a sorreggere, con adeguata certezza, le accuse di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La corte di primo grado aveva infatti ricavato significativi spunti indiziari, in primo luogo, dall'inserimento dell'imputato in un contesto ambientale e familiare assai negativamente connotato.

Lo ZANCA era infatti fratello di Carmelo, Pietro e Onofrio, nonché cognato di Lorenzo TINNIRELLO, la cui "famiglia", come si è detto nei paragrafi precedenti, era

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Miy' and the other 'M'.

assurta ad un ruolo di primo piano negli assetti mafiosi.

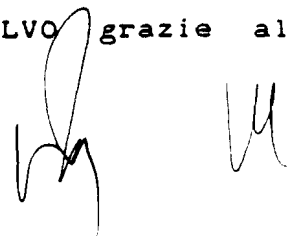
Di lui, in particolare, aveva parlato Stefano CALZETTA, il quale aveva ricordato (ff.220994-220997 segg.-221032 segg.-402824-402828-402845-402862 segg.-492881) che lo stesso lavorava alle dipendenze del CAMBRIA (dirigente dell'esattoria dei SALVO) con la significativa mansione di autista che sottendeva quella di "guardia-spalle"; tanto che gli era stata donata una "Range-Rover" (di colore rosso che "Melo" ZANCA teneva parcheggiata nei pressi del proprio distributore di benzina: fatti sostanzialmente ancorchè indirettamente, ammessi dall'imputato e riscontrati in accertamenti di polizia: v. ff.402941-478442).

Peraltro il CALZETTA pur senza attribuirgli alcuno specifico ruolo, aveva collocato lo ZANCA in quel clima di tensione, fra Gaetano SCALICI (v. par.8.13) e i TINNIRELLO-ZANCA, che avrebbe condotto all'uccisione del primo (ma, nella sede richiamata, la corte non ha ravvisato elementi a carico degli imputati e a maggior ragione dello ZANCA, al quale nessuna accusa era stata rivolta); nonchè in quel contesto storico nel quale il CALZETTA aveva appreso dell'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" (v. par.6.23). In questa ultima circostanza, come si è detto nella sede opportuna, il CALZETTA si trovava in compagnia proprio dello ZANCA quando si era diffusa la notizia ed erano iniziati i concitati conciliaboli tra i componenti di quel gruppo. Anzi, era stato proprio Giovanni ZANCA che aveva rintracciato il fratello Carmelo e con lui si era subito intrattenuto a commentare il grave fatto.

Inoltre, secondo il CALZETTA, l'odierno imputato era stato colui il quale aveva danneggiato l'auto di certa SPARACINO, dipendente dell'esattoria, la quale aveva avuto dei contrasti con Nives MILILLO, collega della predetta, ed amica dello stesso ZANCA (fatti oggetto della citata imputazione di cui al capo 279, e comunque storicamente riscontrati dagli accertamenti di polizia e soprattutto dalle dichiarazioni della MILILLO, che - ff.402409 segg. - aveva ammesso di avere avuto degli screzi in ufficio con la SPARACINO, conclusisi con sua soddisfazione, e della stessa SPARACINO, la quale aveva riconosciuto il fatto, ricordando però di non avere ritenuto opportuno inoltrare denuncia: f.403942).

Secondo i primi giudici, infine, tali rivelazioni avevano trovato (pur generico) riscontro nelle dichiarazioni di SINAGRA e CONTORNO, che avevano confermato l'inserimento dell'imputato in quel contesto ambientale.

Osserva, tuttavia, la corte che le superiori risultanze non definiscono un quadro indiziario univoco e certo. Infatti (prescindendo dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA che, all'udienza del 5 gennaio 1990, ha escluso che questo imputato fosse un affiliato), dal tenore dei fatti storici descritti dal CALZETTA (e - ripetesì - riscontrati dalle altre fonti solo nel generico riferimento a semplici dati di vita di relazione) non si ricava altro, con il rigore che la valutazione processuale impone, che lo ZANCA era un personaggio, tipica espressione della prepotenza di quartiere, introdotto nell'esattoria dei SALVO grazie al

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

1. 1. 1.

"prestigio" del fratello Carmelo, e dunque dedito alle coerenti manifestazioni di intimidazione (ma esse stesse possibilmente sorrette dal titolo familiare e dalle retrostanti coperture millantate o conosciute dagli altri).

E tale fisionomia, che certo (e la corte non lo ignora) costituisce il primo gradino di elevazione al rango associativo qualificato, non esprime ancora, tuttavia, un dato univocamente indiziante il raggiungimento di quel diverso livello di inserimento. Laddove, dunque, anche le generiche indicazioni dei "pentiti" possono giustificarsi proprio con la percezione di quella realtà latente, ma appunto - almeno sulla base degli elementi acquisiti - non decifrabile come sicura appartenenza al sodalizio. Così come pure vi si adagiano, con analoga coerenza, i ricordati fatti di prepotenza e di millanteria pseudo-criminale.

Poichè, dunque, tali dubbi (fra l'inserimento vero e proprio nel sodalizio ed il mero atteggiamento di prepotenza di quartiere) non sono superabili allo stato degli atti, si impone una conseguente pronuncia assolutoria.

963280

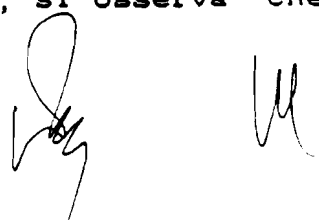
10.380. ZANCA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) di quello di cui al capo 22 (e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di quello di cui al capo 406 (frode processuale: par.9.30), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quindici di reclusione e lire 30 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto dal reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale non ha fatto seguire dai motivi l'impugnazione proposta (della quale, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Va, preliminarmente, ricordato che il reato di cui al capo 406 (vedi par. 9.30, citato) è estinto per prescrizione.

Nel merito delle residue imputazioni, si osserva che

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

le statuizioni dei primi giudici possono essere confermate solo quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).

La corte di primo grado aveva infatti fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale, nelle sue lunghe e articolate rivelazioni riguardanti il gruppo criminale insediato nella zona di corso dei Mille, aveva ricordato (ff.220995 segg., 402828 segg., 402837, 402886 segg.) che lo ZANCA era un soggetto che gli risultava (in base anche alle sue stesse confidenze) dedito al traffico di stupefacenti nel nord-Italia e in particolare a Roma a Torino e soprattutto a Milano, dove si dedicava al "controllo" delle bische clandestine (tanto che si era vantato di godere di una influenza così incisiva da poter frequentare i più costosi locali della città senza pagare le relative consumazioni). Peraltro era, egli stesso, un consumatore di cocaina che era solito assumere appunto in compagnia dello stesso CALZETTA, oltre che di altri componenti di quel gruppo criminale.

In realtà il CALZETTA aveva saputo che lo ZANCA era rimasto coinvolto in una città del nord in una sparatoria e che non faceva mistero della sua dedizione alle imprese delittuose, associandosi con personaggi come Giuseppe BATTAGLIA e (fatto assai significativo, per gli obiettivi riscontri) con quell' Alessandro BRONZINI che (come si è visto in altre sedi ma soprattutto nella di lui posizione, al par. 10.39, oltre che nei par.10.12, 10.376 e 10.37) era proprio quel trafficante che, tramite il collegamento

propiziato appunto da Giuseppe ZANCA, si era recato a Palermo per effettuare consegne di sostanze stupefacenti); né nascondeva il suo inserimento nel sodalizio mafioso, tanto da vantarsi perfino dei rapporti avuti in carcere con illustri esponenti come Giovanni BONTATE.

Anche Vincenzo SINAGRA (ff.258269, 258334 segg., 258347) aveva a sua volta indicato lo ZANCA come appartenente alla "mafia vincente" e collegato sul piano dei rapporti agli esponenti più rappresentativi, assieme a Carmelo e Giovanni ZANCA (tanto che era stato proprio lui uno degli animatori della strategia difensiva di simulazione della pazzia suggerita ai SINAGRA dopo l'arresto per l'omicidio DI FATTA, fra i quali lo stesso "pentito"; onde l'episodio di cui al richiamato par. 9.30 (il cui epilogo processuale non può dunque impedire di ricavarne significativi dati indiziari concorrenti per desumere l'affiliazione dello ZANCA al sodalizio mafioso).

Di Giuseppe ZANCA aveva pure fatto utili rivelazioni Antonino FEDERICO (che non a caso era un collaboratore che si era trapiantato negli ambienti della criminalità torinese), il quale aveva confermato (ff.437594 segg.) che lo ZANCA era a sua volta dedito alla consumazione di rapine. Di significativo rilievo era stato invero l'episodio da lui narrato circa la conoscenza fatta con lo ZANCA il quale a Torino, dove lui si era rifugiato dopo l'uccisione di un fratello, lo aveva avvicinato, come avevano fatto altri esponenti del gruppo, allo scopo di convincerlo dell'innocenza di un certo Ignazio FIUMEFREDDO, che di quel



delitto era stato ritenuto responsabile (ed esso è significativo, al di là del fatto storico in sé stesso, e ovviamente prescindendo dal merito di quelle questioni in discussione fra gli interessati, proprio perché attestava un ruolo esponentiale che altrimenti non avrebbe legittimato lo ZANCA a mediazioni di quel genere). In altre occasioni, poi, in cui si era discusso di "colpe" di alcuni degli affiliati, si era deciso di interpellare il GRECO di Ciaculli a Palermo per ottenere addirittura una autorizzazione - negata - a consumare il delitto a scopo punitivo.

E di non minore rilievo indiziario, anzi di eloquente convergenza probatoria, erano state le rivelazioni di un altro "pentito", anche lui inserito nell'ambiente della criminalità dell'Italia settentrionale, in particolare a Milano. Infatti Angelo EPAMINONDA aveva dichiarato (ff. 489517, 489647 segg., 489654 segg., 489702 segg., 493376 segg., 495158 segg.) di avere conosciuto lo ZANCA e (giustappunto) il BRONZINI (cioè in esatta sintonia con le residue fonti processuali) a Milano e di averli inseriti nella sua "organizzazione", adibendoli alla "gestione" delle bische milanesi, avendo appreso del prestigio dagli stessi acquisito per omicidio commesso in quella zona.

Secondo questo collaboratore, nessuno dei due, a quel tempo era "ancora" entrato a far parte della "mafia" e di questo aveva avuto modo di lamentarsi esplicitamente lo ZANCA del quale lui aveva conosciuto lo zio, a nome "Melo" ZANCA che era in realtà una specie di "capo-zona" della consorteria mafiosa palermitana. Laddove, dunque non può

sfuggire la singolare concordanza di questi dati con quelli che scaturiscono dalle altre rivelazioni, in particolare circa i rapporti di stretta frequentazione fra lo ZANCA e il BRONZINI, che l'imputato ha perfino negato (f.438354) di conoscere così come ha negato di conoscere il FEDERICO, malgrado sia stato con lui coimputato (e condannato) in un processo per omicidio a Milano (sentenza corte di assise di Milano 14 aprile 1988).

Non può dunque dubitarsi della completezza del quadro probatorio, sulla base di questi elementi, ai quali si è pure aggiunta la precisa indicazione di MARINO MANNOIA, che ha compreso l'imputato fra quelli che, nell'ambito del gruppo degli ZANCA, erano stati formalmente affiliati a "cosa nostra" (ud. 5 gennaio 1990); laddove questo collaboratore ha pure raccontato (pag. 279 dich. istr.) di avere appreso dallo stesso ZANCA perfino della soppressione ("lupara bianca") di Filippo MARCHESE (indizio di sicuro inserimento, a notevole livello esponenziale, data l'esclusività di quel tipo di notizie nell'ambiente della criminalità mafiosa).

Gli stessi elementi, tuttavia (poichè le rivelazioni dei "pentiti" altro non attestano che lo ZANCA aveva a sua volta consumato droga, e che gravitava nel contesto degli associati che erano pure trafficanti), non autorizzano l'affermazione di responsabilità per il reato di traffico di stupefacenti; la cui esistenza rimane esclusivamente affidata al dato presuntivo (ancorchè consistente sul piano indiziario) dell'inserimento in un gruppo criminale che a



quella attività era dedito (e tanto, prescindendo dalla non coerente assoluzione dal reato di cui al capo 13, che implicherebbe, sul piano delle impostazioni accusatorie, che l'imputato, estraneo all'organizzazione di stupefacenti, si fosse reso responsabile solo di specifiche transazioni di quelle sostanze).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere rideterminata in anni sei di reclusione (p.b. a.4 + c.6) in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



963287

10.381. ZANCA Onofrio. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto, per insufficienza di prove, dai reati di cui ai capi 74, 75 (omicidio AMBROGIO: par.8.2), 235, 236 (omicidio SCALICI: par.8.13), ed inoltre da quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), con formula piena. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della non univocità delle fonti di prova.

Ha proposto appello, a sua volta, il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione relativa ai capi 13 e 22, posto che il processo aveva evidenziato una comunanza di interessi fra l'imputato ed il fratello Carmelo e che CALZETTA aveva riferito che alla raffineria di via Messina Marine erano interessate tutte le "famiglie mafiose" operanti nella zona.

Il procuratore generale ha impugnato la sentenza dolendosi dell'entità della pena inflitta e al dibattimento ha insistito soltanto in tale ultima doglianza, sostanzialmente abbandonando quella concernente il traffico degli stupefacenti; mentre la difesa ha insistito nei motivi

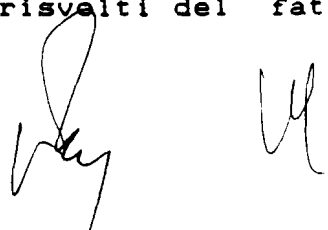
di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni impugnate non possono essere mantenute.

Rinviando, per le imputazioni di omicidio, ai par.8.2, 8.13 (e dandosi atto, comunque, della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero, di tal che si impone l'automatico adeguamento della relativa formula dubitativa), si osserva che non resiste dunque al vaglio ulteriore di merito neppure l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Difatti i primi giudici avevano ricavato il loro convincimento dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito che lo ZANCA, unitamente a "Cecè" SPADARO, al fratello Carmelo, a Lorenzo TINNIRELLO ed a Paolo ALFANO, era solito commentare in modo negativo l'operato del prefetto DALLA CHIESA (commenti ritenuti necessariamente provenienti da soggetti inseriti nell'organizzazione mafiosa); ed inoltre aveva a lui confidato l'esistenza di appartenenti alle forze dell'ordine che collaboravano con l'organizzazione mafiosa stessa (anche questo, testimonianza ulteriore dell'inserimento in questione).

Era stato poi proprio l'odierno imputato che, nell'occasione della "tufiata di Ciaculli" (v. par.6.23), aveva raccontato al CALZETTA, il quale aveva insistito per avere delucidazioni sui concitati movimenti svoltisi sotto i suoi occhi, della sparatoria di quella mattina di Natale, commentando più o meno esplicitamente i risvolti del fatto

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'Mey'. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

nel quadro degli assetti di quel momento.

Infine, lo ZANCA, che era stato peraltro assunto come guardiano in un cantiere (fatto smentito dall'imputato e per vero non compiutamente dimostrato dall'accusa) aveva riferito al CALZETTA di essere stato fermato nel 1963 (e tanto corrispondeva la vero: circostanza che anche il procuratore generale ritiene dimostrativa dall'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso).

Le dichiarazioni di CALZETTA avevano poi trovato riscontro, secondo i primi giudici, nel riconoscimento fotografico da parte di SINAGRA, il quale aveva così indicato la persona che faceva parte della cosca di Corso dei Mille che stava sempre assieme a Filippo MARCHESE e che lui aveva inserito nella scena dell'omicidio RUGNETTA.

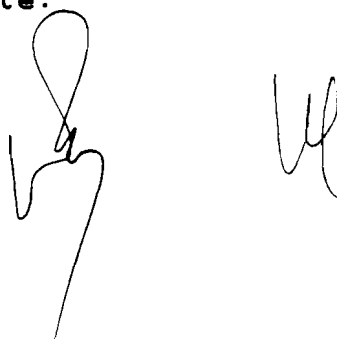
La evidente inconsistenza di questo impianto probatorio è attestata, come dato sintomatico, da tale ultima considerazione; se è vero che nella sede di rivelazione dell'omicidio RUGNETTA (e BUSCEMI-RIZZUTO, come da corrispondenti trattazioni: par.6.17, 8.10) il SINAGRA (non importa, qui, se involontariamente o allo scopo di "coprire" alcuno dei colpevoli cedendo a pressioni esterne) aveva mostrato gravi confusioni, innestando alternative precisazioni e ritrattazioni che avevano indotto i giudici a pronunciare assoluzioni (definitive): ma, comunque, certo essendo che sul piano accusatorio non poteva venire in discussione la posizione dello ZANCA (controvertendosi, appunto - come si ricorderà - della individuazione dei fratelli ARGANO).

Ma se il riscontro è dunque inesistente, non meno inconsistente è, come si è visto, il contenuto delle rivelazioni di CALZETTA, il quale non ha chiamato in correità lo ZANCA ma ha solo raccontato fatti che, comunque si vogliano connotare (commenti su DALLA CHIESA, sull'attentato a "scarpuzzedda", e così via), certamente non implicano che lo stesso fosse affiliato al sodalizio mafioso.

Ampia credibilità va dunque attribuita a MARINO MANNOIA che (all'ud. del 5 gennaio 1990) ha confermato che l'odierno imputato non era un "uomo d'onore".

Che tali elementi (se mai di inserimento ambientale e familiare) potessero, infine, importare anche l'appartenenza all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, è affermazione che, come ha riconosciuto lo stesso procuratore generale, non regge ad un pur approssimativo vaglio critico.

Le assoluzioni sono, dunque, imposte.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'V. G.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'Uf' written in a cursive, handwritten style.

10.382. ZANCA Pietro (nato nel 1931). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e 275 (estorsione in danno di Vincenzo CALZETTA: par.9.4), a sua volta unificato per continuazione al capo 10, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello deducendo l'inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti", e di CALZETTA in particolare.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi dell'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi e il reato di cui al capo 275.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, preliminarmente, la corte che la posizione di questo imputato, in ordine alla contestazione di cui al capo 275, è stata esaminata nel par.9.4, la cui trattazione va qui integralmente richiamata per le refluenze ai fini della imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso (e difatti il reato di estorsione si inserisce nel quadro dell'attuazione delle finalità proprie del sodalizio mafioso).

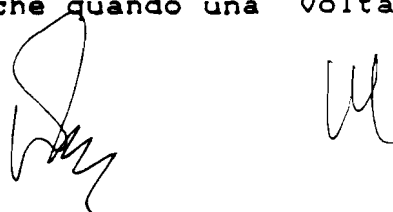
Ciò premesso, si osserva che anche in ordine alla imputazione in esame, va confermata la decisione dei primi

giudici.

Lo ZANCA era stato infatti indicato dal CALZETTA (ff.220992 segg., 221036 segg., 402852 segg., 402909 segg.) come il più violento, insieme al fratello Carmelo della famiglia ZANCA. Egli era diffusamente noto per i suoi attacchi di epilessia che tuttavia, come talvolta aveva confidato allo stesso CALZETTA, gli erano serviti per conseguire una benevola attenzione da parte degli organi di polizia (come quando, una volta, si era strofinato energicamente un accendino in fronte, cagionandosi il malessere che aveva appunto indotto la polizia a rilasciarlo).

Il CALZETTA aveva pure riferito di numerosi atti di violenza commessi dallo ZANCA, contrassegnati dalle intimidazioni rivolte a chi era stato percorso o bastonato perchè non presentasse denuncia; nonchè (come appunto dimostrato dalla imputazione di cui al capo 275) di estorsione e di altri delitti contro il patrimonio (merita ricordare che una delle somme pagate per l'estorsione ai danni dei fratelli di CALZETTA era stata, secondo il racconto del "pentito", consegnata da quest'ultimo all'odierno imputato; merita ricordare altresì l'inconsistenza delle perplessità difensive ai margini di quell'episodio anche in ordine alla individuazione di un assegno, di cui non si conosce l'origine, asseritamente versato nella circostanza).

Anche Antonino FEDERICO (il collaboratore di cui si è detto, per ultimo, nel par.10.380, cui si rinvia per gli opportuni riferimenti) aveva riferito che quando una volta

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, possibly 'S. M.', and the second is a smaller, more compact signature, possibly 'M'.

certi Luca BONANNO e Aldo D'AMICO avevano intenzione di uccidere Giuseppe ZANCA, ritenendolo responsabile della morte di tale Enzo VAGLICA (omicidio, come si ricorderà in ordine al quale non era stato conseguito il consenso del GRECO di Ciaculli), egli era stato invitato da Carmelo ZANCA ad una riunione di associati mafiosi, fra i quali appunto l'odierno imputato, presso il cinema ORIENTE, dove era stato interrogato sui fatti in discussione (ff.437594-437597 segg.); laddove, secondo le pertinenti valutazioni dei primi giudici, una riunione di questo genere costituiva un elemento altamente sintomatico dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso e ovviamente della posizione di particolare rilievo in essa rivestita dallo ZANCA.

Gli elementi di prova così riassunti (facenti capo soprattutto alla significativa chiamata in correità da parte del CALZETTA, non svalutata dalle contestazioni difensive, per le ragioni illustrate nella parte III nel par.3.7 in particolare), concorrono dunque a definire un quadro probatorio certamente esaustivo. Laddove non possono considerarsi incidenti le (apparentemente) contrarie indicazioni di MARINO MANNOIA che, in questo dibattimento di appello (ud. 5 gennaio 1990), ha ribadito che, fra gli ZANCA, l'odierno imputato non era "uomo d'onore", non tanto perchè - come si è più volte chiarito in via generale (par.3.11) e nelle varie posizioni individuali, con considerazioni che sarebbe ultroneo ripetere - questo collaboratore ha inteso offrire una risposta di sacramentale

affiliazione (difatti chiamando "uomini d'onore" solo coloro che fossero stati solennemente officiati nelle forme rituali del sodalizio mafioso), quanto perchè, proprio (anche) in questo caso è possibile rinvenire la prova di concorrenti condotte riferibili alla fattispecie di cui all'art.416-bis, pur prescindendo dalle (ossia, anche considerate vere le) formalistiche prospettive del MARINO MANNOIA. E ne costituisce appunto evidente dimostrazione la partecipazione dello ZANCA alla estorsione in danno dei fratelli CALZETTA che, in base alle rivelazioni dei "pentiti" e grazie cioè al contesto complessivo da queste delineato, non poteva considerarsi un fatto del tutto occasionale (ma, appunto, propiziato dal ruolo attestato dalla significativa presenza nelle varie attività della cosca).

Sostenere, poi (come hanno fatto le difese), che il CALZETTA fosse animato da sentimenti di vendetta (anche) per via della estorsione subita dai fratelli, equivale - con buona evidenza - a rafforzare il dato sintomatico esaminato (che difatti poggia sul presupposto dell'esistenza storica di quell'atto di intimidazione mafiosa), neutralizzando l'obiezione di partenza.

La buona fondatezza delle superiori deduzioni risulta comunque viepiù rafforzata dalle significative rivelazioni di CALDERONE (significative, perchè - come si è avuto occasione di rilevare in varie occasioni - questo collaboratore di estrazione catanese aveva conosciuto le figure più rappresentative del gruppo palermitano). Costui, infatti, ha riferito (pag.275, 564, 662 segg., 678 dich.



istr.) di avere conosciuto come affiliato al sodalizio mafioso (anche) l'odierno imputato, del quale ha indicato dati somatici e di vita di relazione (riconoscendolo inoltre, senza esitazione, nei reperti fotografici esibitigli).

Quanto alla misura della pena, fissata dai primi giudici in anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, unificando per continuazione al reato di cui all'art.416-bis anche quello di estorsione (e correttamente in questo caso, trattandosi di una condotta esattamente rientrante nel programma volitivo dell'affiliato), si osserva che la stessa va rideterminata sulla base delle premesse di ordine generale (parte IV) circa le aggravanti inesistenti e l'assorbimento della fattispecie di cui all'art.416 c.p.. Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni sette di reclusione e lire 2 milioni di multa (p.b. art.416-bis = a.4 + c.6 = a.6 + 81 cpv. per il capo 275), in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzinata per eccesso in relazione all'entità del fatto partecipativo correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo stesso in relazione al tipo di

sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping tail.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, consisting of a few fluid, connected strokes.

10.383. ZANCA Pietro (nato nel 1938). - L'imputato e' stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.); e' stato pure prosciolto, per intervenuta amnistia, dal capo 274 (di cui si e' trattato al par.9.3).

Contro le statuizioni relative ai reati associativi hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, che ha dedotto la sussistenza di prove di responsabilita' desumibili dalle dichiarazioni di Stefano CALZETTA, e lo stesso imputato, che ha reclamato la formula piena.

Il p.g. ha concluso chiedendo la condanna dell'imputato.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la decisione dei primi giudici non merita censura.

Infatti, secondo il punto di vista del requirente, la responsabilita' dello ZANCA dovrebbe basarsi sulle rivelazioni del CALZETTA, il quale aveva riferito, in particolare appuntando l'attenzione sul padre di costui, Cosimo ZANCA (definito "persona di rispetto"), che lo stesso era, al pari del fratello (Giovanni), un individuo particolarmente "pericoloso"; aggiungendo di avere acquisito il convincimento che fosse stato lui, assieme a Paolo ALFANO, l'autore dell'incendio ai danni di una baracca di Giovanni AMBROGIO (del cui omicidio si tratta al par.8.2), a causa di precedenti contrasti con la famiglia ZANCA, per il

fatto che i due presunti autori erano rimasti visibilmente imbrattati di una vernice verde collocata in una persiana, vicino alla quale era necessario passare per accedere alla baracca incendiata.

Tale fatto, secondo l'accusa, apriva peraltro inquietanti dubbi sulla contiguita' dell'imputato ai margini dell'omicidio dell'AMBROGIO.

Se non che tutto questo non puo' univocamente attestare, a giudizio della corte, l'effettivo inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminosa; non soltanto perche' dell'episodio dell'incendio in questa sede non si e' potuto definire un accertamento giudiziale, ma soprattutto perche', se anche vera fosse stata la responsabilita' dello ZANCA (palesamente espressa dal CALZETTA in termini di mera congettura), il fatto resterebbe collocato in una dimensione di criminalita' comune, connotata da vicende di contrasti personali.

Quanto poi alla possibile contiguita' dell'imputato nella vicenda dell'omicidio, al di la' di ogni valutazione sulla portata assolutamente ipotetica di una tale evenienza, resta il fatto che neppure in questo caso e' stata giudizialmente esperita un'accusa (laddove e' stata pronunciata assoluzione nei confronti di altri imputati).

Se a cio' poi si aggiunge che perfino Francesco MARINO MANNOIA ha escluso che lo ZANCA fosse un affiliato e che, in definitiva, lo stesso CALZETTA in sede di confronto con l'imputato ha finito con l'incedere in toni assai piu' contenuti (non apparendo alcuna possibile intimidazione,

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

dato il contesto nel quale il collaboratore ha continuato ad accusare gli altri ZANCA), si deve concludere che i sospetti dai quali l'accusa era scaturita non hanno trovato riscontro processuale nelle risultanze acquisite.

Va, dunque, pronunciata assoluzione.

10.384. ZANCA Salvatore. - Nei confronti dello ZANCA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10 e 275, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula del dubbio era stata adottata dai primi giudici, sul rilievo che le rivelazioni di CALZETTA non avessero trovato ulteriori, convincenti, riscontri (troppo poco, osserva il collegio, anche per la stessa formulazione di un dubbio).



10.385. ZARCONE Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e deducendo la solo generica e comunque insufficiente indicazione della sua persona da parte dei collaboratori.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi dell'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità, sollevata dall'imputato, circa la notifica dell'impugnazione da parte del procuratore generale (la quale, tuttavia, come si è affermato in via generale, nella parte V, va disattesa ravvisandosi appunto i presupposti di diritto per la ritenuta continuazione).

La difesa ha, in realtà, eccepito che detta notifica era stata eseguita nelle mani di una persona (bambinaia) non stabilmente convivente nel domicilio dell'imputato. Se non che, prescindendo dallo specifico rilievo della

qualificazione esposta all'ufficiale giudiziario da parte della persona che aveva ricevuto l'atto (il 19 gennaio 1988, come da relata di notifica in atti), è assorbente la considerazione che l'imputato, all'atto della scarcerazione, aveva eletto un domicilio (presso l'"Hotel Ponte"), nel quale non era stato invece rinvenuto, di guisa che si era provveduto alla reiterazione della notifica ai sensi dell'art.171 c.p.p. (onde quella notifica, oggetto della eccezione in esame, era stata peraltro eseguita ad abundantiam).

Nel merito, si osserva che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.

Difatti era stato, in primo luogo, Gennaro TOTTA (della cui attendibilità non è luogo a discutere, per le considerazioni ampiamente svolte in processo ed in particolare nel par.3.8) a rivelare (f.000712 segg.) che lo ZARCONI era uno degli uomini di fiducia del GRADO, e con loro partecipe dei traffici internazionali di stupefacenti. Di lui il TOTTA aveva ricordato, descrivendone le fattezze fisiche e la disponibilità di certi tipi di automobili costose, che era soprannominato "il postino" (si sarebbe chiarito -per ammissione dello stesso imputato: f.001541- per via della sua pregressa qualità di dipendente dell'amministrazione delle Poste) e che era stato presente agli incontri fra i GRADO e "i turchi" per le trattative di importazione di sostanze stupefacenti; e inoltre che era stato uno di quelli che era fuggito in Spagna a seguito del



gruppo del GRADO (v., per es., i par.10.156 segg.; fatto comunque storicamente confermato dallo ZARCONI: f.267004).

Le rivelazioni del TOTTA avevano poi trovato conferma in quelle di Rodolfo AZZOLI (altro "pentito" che - come si è in vari casi ricordato - era a sua volta a conoscenza, siccome a sua volta partecipe - dei traffici di quel gruppo), il quale aveva riferito che proprio insieme allo ZARCONI egli aveva studiato la possibilità di investire, per conto del gruppo del GRADO, i notevoli proventi della droga in immobili in Spagna, dove lo stesso ZARCONI si era appunto recato a loro seguito (ff.410986-410989).

E la circostanza, come si è detto indirettamente ammessa dall'imputato, aveva trovato obiettiva conferma nelle indagini svolte in Spagna ed in particolare nelle dichiarazioni, corredate da riconoscimento fotografico, del portiere dell'edificio dove erano insediati i GRADO e i loro uomini, Enrique CAVELLO (f.410994 segg.).

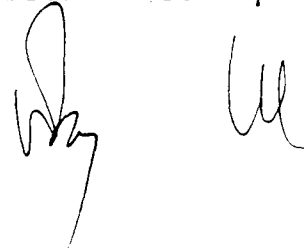
Peraltro, si era potuto così completare il quadro probatorio dipendente anche dalle dichiarazioni di Salek SAMI (f.000731) e del WAKKAS (f.060880), altri collaboratori stranieri che appunto avevano rivelato quei traffici, secondo i quali Salvatore GRADO, nelle trattative e negli acquisti di droga, era sempre accompagnato da un certo "Giovanni" (esattamente come aveva detto anche il TOTTA).

I primi giudici non avevano mancato, infine, di sottolineare gli ulteriori riscontri scaturiti dalle dichiarazioni di certo Sante GAIARDONI (f.048326), il quale aveva confermato di aver venduto allo ZARCONI una "BMW" a

sei cilindri, e cioè un'auto dello stesso tipo di quello descritto dal TOTTA nelle sue rivelazioni.

Le censure difensive, dunque, sono rimaste sostanzialmente affidate alla sterile contestazione del quadro probatorio, sul punto dell'esatta individuazione della persona dell'imputato attraverso le descrizioni dei "pentiti" (difatti, per esempio, espresse nella osservazione che il WAKKAS aveva indicato un uomo alto circa metri 1,78, e che invece l'imputato è di altezza "normale": come se si potesse leggere divergenza in simili dati; ovvero nella considerazione che era ben strano che TOTTA, il quale era stato a sua volta in contatti di lavoro e di affari, anche con scambi di assegni, con lo ZARCONE, non ne conoscesse il nome ma solo un soprannome: come se questo non finisse per rafforzare l'attendibilità del collaboratore, dimostrando pure che non vi era una correntezza di rapporti di affari ma una conoscenza derivante da incontri di diversa natura). Laddove è proprio nella univoca convergenza dei dati raccolti nel processo che si coglie la certezza che l'uomo di fiducia del GRADO, "Giovanni", detto "il postino", fosse proprio l'odierno imputato. E la completezza del quadro probatorio è infine attestata dalle ultime acquisizioni posto che, in primo luogo, CALDERONE (pag.663 dich. istr.) ha riconosciuto nella foto dell'imputato una persona (significativamente) a lui nota; e che, soprattutto MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990) ha indicato lo ZARCONE come uno che "se la faceva con i GRADO a Milano".

Per quanto attiene alla determinazione della pena



per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo - come si è detto - evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art. 74 = a. 4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto, compresa la misura di sicurezza imposta dalla emergente pericolosità sociale dell'imputato, a cagione della sua accertata contiguità con gruppi criminali dediti ad attività delittuose di notevole allarme sociale.

10.386. ZERBETTO Alessandro. - L'imputato è stato condannato per il reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), per aver fatto parte di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il procuratore generale non ha presentato i motivi di gravame e l'imputato ha chiesto l'assoluzione, deducendo di essere stato separatamente giudicato a Roma e di avere comunque collaborato con la giustizia raccontando i traffici dell'organizzazione, alla quale era tuttavia rimasto estraneo.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa si è riportata ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che lo ZERBETTO è stato in effetti giudicato con sentenza definitiva (corte di appello di Roma 14 maggio 1988, irrevocabile il 4 luglio 1990) per gli stessi fatti in ordine ai quali si è qui proceduto (suo inserimento in un gruppo di trafficanti facenti capo a CONTORNO e ai GRADO, nel quale voleva apportare un suo sistema di importazione di droga dall'estero).

Di guisa che si impone la relativa declaratoria di improcedibilità.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature, possibly reading 'Mey'. To its right are the initials 'M'.

10.387. ZITO Benedetto. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire quaranta milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello deducendo l'inutilizzabilità e comunque la non univocità delle fonti di prova.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10 e osservando che lo ZITO era inserito, come protagonista, nel grande traffico degli stupefacenti della c.d. "faction CATALANO"; di tal che era inconcepibile che lo stesso potesse aver assunto quel ruolo fiduciario senza essere anche membro effettivo di "cosa nostra".

Il procuratore generale ha impugnato a sua volta la sentenza, deducendo l'esiguità della pena inflitta nonché l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Tutto ciò premesso, osserva la corte che la sentenza

impugnata resiste alle opposte censure formulate dalle parti.

I primi giudici avevano infatti rilevato che il coinvolgimento dell'imputato nei traffici di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America emergeva chiaramente dagli elementi raccolti nell'istruttoria relativa all'organizzazione definita di "pizza connection" (ossia ad uno dei molti contesti accusatori riuniti in questo processo, di cui si è parlato altre volte: si ricorderà che un'azione congiunta degli organi di polizia di diversi paesi aveva accertato la messa a punto di un ingente traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con rientro dei proventi attraverso la Svizzera, e individuato, attraverso pedinamenti, intercettazioni telefoniche, riprese fotografiche e soprattutto grazie all'infiltrazione di agenti provocatori americani - "sotto copertura", nel gergo di quel sistema investigativo - un gruppo bene affiatato di trafficanti, fra i quali spiccava Gaetano BADALAMENTI, molti dei quali, compreso quest'ultimo, sono stati giudicati e - definitivamente - condannati in America).

Secondo dunque il contenuto dei rapporti della polizia americana (c.d. "affidavit", di cui si è parlato in altre occasioni, precisandosene il valore probatorio acquisito attraverso la conferma dibattimentale da parte dell'agente Charles ROONEY, non compromesso, stanti i supporti obiettivi delle fotografie e delle intercettazioni telefoniche, dalla mancata rivelazione dell'identità degli agenti "sotto copertura"), la posizione dello ZITO, per quanto qui

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'W' or 'V' shape. The second signature is a simpler, more compact cursive mark.

interessa, era stata messa in luce proprio dalle dichiarazioni dell'agente Steven HOPSON (ff.021738 segg.), della cui deposizione, a conferma del contenuto dell'"affidavit", si era data lettura al dibattimento, ud. 21 gennaio 1987). L'agente speciale HOPSON aveva dunque dichiarato di avere acquistato dallo ZITO tre quantitativi di eroina, il primo di mezzo chilo e gli altri due di un chilo ciascuno, oltre ad altri campioni di minore rilievo, confermando che la fonte di approvvigionamento dello ZITO era rappresentata da Giuseppe GANCI, la cui posizione è stata stralciata in precedenza.

Il contenuto, di tenore obiettivo, di queste risultanze non lascia spazio ad alcuna incertezza in merito al coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione e nel traffico di "pizza connection".

Sostenere, come ha fatto la difesa, che la prova degli episodi specifici non dimostrerebbe in ogni caso altresì l'inserimento nel sodalizio associativo specifico, significherebbe per vero ignorare il valore complessivo degli accertamenti esperiti (e che sono stati riepilogati anche nelle altre posizioni degli imputati coinvolti nello stesso traffico, ossia di quelli che sono stati qui giudicati in parallelo al processo svoltosi negli USA e nei cui confronti non si è pronunciata - per le ragioni premesse nella parte II - declaratoria di nullità del giudizio: v., per ultima, la posizione di Giuseppe SORESI, par.10.330); poichè non è dubbio che l'operazione complessiva, eseguita nei termini già detti, era stata contrassegnata dalle

transazioni dell'agente provocatore con lo ZITO, ma rientrava in quel vasto ambito di controlli, pedinamenti, rilievi fotografici, che avevano consentito l'individuazione dell'organizzazione e, nel suo contesto, dell'odierno imputato appunto come uno dei soggetti impegnati nel traffico.

Se va, quindi, riaffermato il valore indiscutibile delle prove raccolte, va ugualmente disattesa la censura del pubblico ministero circa la sussistenza anche del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; perchè questa corte ha più volte osservato che il binomio organizzazione mafiosa-traffico di stupefacenti (da leggere come occasionale commistione di interessi, di apparati protettivi e quindi di uomini, ma senza una immedesimazione organica dell'uno nell'altra) costituisce solo un postulato d'accusa meritevole di specifica valutazione a fronte di un quadro complessivo di segno non univoco. E, nella specie, anche questo traffico di droga, ai margini e sotto la protezione di uomini di "cosa nostra", poteva (come si è detto nelle sedi analoghe) anche non implicare una compenetrazione totale nel sodalizio medesimo.

Anche la determinazione della misura della pena resiste alle opposte censure; sia perchè di nessuna ulteriore attenuazione può apparire meritevole l'imputato in relazione al fatto oggettivo di particolare gravità, sia perchè, dopo tutto, ricalcolando la pena con le precisazioni di cui alle premesse generali (p.b. a.4 e lire 18 milioni + aggr. 1/2, come da par.5.7 + 81 cpv.), la stessa si

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'R' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

prospetta - a giudizio della corte - adeguata al caso concreto.

Anche la misura di sicurezza è imposta dal notevole livello di pericolosità sociale dell'imputato, desumibile oltre che dal fatto in se stesso anche dalla insidiosa contiguità con insediamenti criminali di notevole allarme sociale.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

963312

P A R T E U N D I C E S I M A

STATUZIONI FINALI

11.1. Statuizioni concernenti le parti civili. -

Coerentemente con le pronunzie adottate in questa sentenza, vanno infine aggiunte le statuizioni concernenti le parti civili quanto alla condanna al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

Tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui ai capi 1 e 10 vanno condannati al pagamento di dette spese in favore delle parti civili Vita RUGNETTA, Comune di Palermo, Amalia, Antonino e Camilla GIACCONE, Rosa Maria PRESTINICOLA, Paola GIACCONE, Regione Siciliana e Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

Ed inoltre vanno pronunciate le seguenti condanne: a carico di tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22, in favore della parte civile Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di Michele ABBENANTE e Wing Keung CHIANG, dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 17 e 40, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di Giuseppe SPINA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 38, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di Nicola DI SALVO, dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 394 e 395, in favore

della parte civile ENEL; a carico di Salvatore DI MARCO e Antonino MANGIONE, dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 348, in favore della parte civile Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; a carico di Pietro VERNENGO, Vincenzo SINAGRA (cl.1956), Salvatore ROTOLO, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA (cl.1952), dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 150, 151, in favore della parte civile Vita RUGNETTA; a carico di Benedetto SANTAPAOLA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 202, in favore delle parti civili Salvatore e Serafina DI LAVORE, Ministeri dell'Interno e della Difesa, Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualita', Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, in proprio e nella qualita', Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI; a carico di Salvatore ROTOLO, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 218, in favore delle parti civili Amalia, Paola, Antonino e Camilla GIACCONE e Maria Rosa PRESTINICOLA, Ministero dell'Interno e Universita' degli Studi di Palermo.

In base alle parcelle e note spese prodotte e comunque effettuate le necessarie liquidazioni, le spese medesime vanno cosi' determinate: a favore di Vita RUGNETTA, £.20.103.000, di cui £.20.000.000 per onorari; a favore del Comune di Palermo, £.25.680.000, di cui £.25.000.000 per onorari; a favore di Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI, £.25.400.000, di cui £.25.000.000 per onorari; a favore dell'ENEL, £.2.208.000, di cui £.2.120.000 per onorari; a favore di Serafina DI LAVORE, £.10.406.000,

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'I' followed by a flourish. The second signature is a more complex cursive mark, possibly starting with a 'W' or 'M'.

di cui lire 10.000.000 per onorari; a favore di Salvatore DI
LAVORO, £.10.400.000, di cui £.10.000.000 per onorari; a
favore di Rosa Maria PRESTINICOLA, Antonino e Camilla
GIACCONE, £.15.300.000, di cui £.15.000.000 per onorari; ed
infine, a favore di Paola ed Amalia GIACCONE, £.15.300.000,
di cui £.15.000.000 per onorari; a favore degli enti
pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello Stato,
£.80.000.000.

11.2. Provvedimenti cautelari. - In dipendenza delle pronunzie assolutorie vanno revocati i mandati e ordini di cattura emessi nei confronti dei seguenti imputati: Calogero BAGARELLA (m.c.323/84), Francesco BONANNO (m.c.280/84, m.c.323/84), Calogero LAURICELLA (m.c.164/84, m.c.323/84, m.c.1263/83 R.G.P.M.), Paolo PALAZZOLO (m.c.253/83), Rosario SPITALIERI (o.c.169/82, mm.cc.343/82, 237/83, 164/84, 323/84).

Nei confronti di Salvatore ADELFI0, che era stato assolto nel primo giudizio, nel quale era stato latitante, e condannato in questo grado di appello, si impone la nuova misura restrittiva.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'W. L.'. To its right are the initials 'el' written in a cursive script.

963317

11.3. Avvertenze finali e riassuntive. - Va, ovviamente, precisato che, in ordine a quanto non espressamente stabilito, si intende confermata la statuizione dei primi giudici; così dovendosi interpretare il dispositivo che consta di pronunce di carattere generale, afferenti alle imputazioni tendenzialmente comuni a molti imputati, in coerenza, peraltro, con lo stesso schema seguito nella parte motiva, dove non sarebbe stato possibile, stante l'elevatissimo numero di imputazioni e di imputati, integrare la specifica posizione con la ripetizione (che sarebbe stata, a parte che gravosa, oltre tutto ultronea) di tutte le risultanze. Di guisa che si è fatto rinvio alle trattazioni di carattere generale, dovendosi cioè considerare come ripetute le considerazioni altrove svolte (e tanto, come è naturale nel contesto della motivazione di una sentenza, anche laddove il richiamo esplicito dovesse essere mancato o alterato da un possibile refuso di stampa). Di guisa che, infine, si impone pure l'avvertenza che - a tale precipuo scopo - gli indici che sono stati redatti assieme a questo corpo di motivazione, se ne devono ritenere parte integrante a tutti gli effetti (al fine, che merita espressamente ribadire, di consentire attraverso il loro impiego di risalire in modo appropriato alle sedi di motivazione concorrenti nella valutazione complessiva).

P. Q. M.

visti gli artt. 209, 213, 523 c.p.p.;

1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati: ADELFO Francesco, ADELFO Giovanni, BAGARELLA Calogero, CILLARI Antonino, CILLARI Gioacchino, ENNA Vittorio, FARAONE Nicola, FASCELLA Francesco, FASCELLA Pietro, FAZIO Salvatore, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI Antonietta, GRADO Gaetano, GRAZIANO Salvatore, GRECO Nicolo', LA ROSA Antonino, MARINO Francesco, MURABITO Concetto, OLIVERI Giovanni, PROCIDA Salvatore, PULLARA' Ignazio, RAPISARDA Giovanni, RIELA Saverio, ROTOLO Salvatore, SAVOCA Carmelo, SCAVONE Gaetano, SERRA Carlo, SINAGRA Vincenzo (cl.1952), SPADARO Francesco (cl.'58), SPADARO Francesco (cl.'62), TERESI Francesco, TORRISI Orazio e VESSICHELLI Antonio;

2) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati: ABBATE Mario, ADELFO Francesco, ADELFO Giovanni, ADELFO Mario, ALAIMO Rosolino, ALBERTI Gerlando (cl. 27), ALTADONNA Francesco, AMATO Federico, ANSELMO Vincenzo, BADALAMENTI Emanuele Vito, ARCOLEO Vincenzo, BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Leoluca, BALDI Giuseppe, BELLIA Giuseppe, BISCONTI Pietro, BONANNO Francesco, BONANNO Luca, BONICA Marcello, BONURA Francesco, BRUSCA Giovanni, BUFFA Francesco, CAMPOREALE Antonio.



CANCELLIERE Domenico, CHIMERA Vittorio, CILLARI Antonino,
CILLARI Gioacchino, CIRIMINNA Salvatore, CONTORNO Antonino,
COPPOLA Giacomo, CORALLO Giovanni, CROCE Alfredo, CROCE
Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'ANGELO Giuseppe, D'ANGELO Mario,
D'ANGELO Salvatore, DATTILO Sebastiano, DAVI' Salvatore, DE
SIMONE Antonino, DI CACCAMO Benedetto, DI FEDE Francesco, DI
FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI GREGORIO Francesco, DI
GREGORIO Gaetano, DI GREGORIO Salvatore, DI LEO Vincenzo, DI
MARCO Salvatore, DI PIERI Pietro, DI TRAPANI Giovan
Battista, ENNA Vittorio, FAIA Salvatore, FASCELLA Antonino,
FAVUZZA Giovanni, FAZIO Ignazio, FAZIO Salvatore, FEDERICO
Domenico, FEDERICO Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE
Gaetano, FIORENZA Vincenzo, GAGLIANO Luigi, GAMMINO
Gioacchino, GARIPPO Carmelo, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI
Antonietta, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO
Giuseppe, GRAZIANO Salvatore, GRECO Francesco, GRECO
Ignazio, GRECO Nicolo', GUTTADAURO Giuseppe, IGNOTO
Francesco, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspere, LA MANTIA
Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA ROSA
Antonino, LA ROSA Giovanni, LEGGIO Francesco Paolo, LEGGIO
Giuseppe, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LO CASCIO
Gaspere (cl.'63), LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Salvatore,
LO IACONO Andrea, LO IACONO Giovanni, LOMBARDO Giovanni,
LOMBARDO Sebastiano, LO MEO Costantino, LO PRESTI Salvatore,
LUCCHESI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Salvatore,
MANGIONE Antonino, MARCHESI Mario, MARCHESI Rosario,
MARCHESI Salvino, MARCHESI Santo, MARINO Francesco, MESSINA
Edoardo, MINARDO Giovanni, MONDINO Michele, NANGANO

Giuseppe, NANIA Filippo, NICOLETTI Vincenzo, PACE Giuseppe,
PACE Stefano, PACE Vincenzo, PATRICOLA Stefano, PIPITONE
Giovan Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Giovanni
(cl. 27), PRESTIFILIPPO Girolamo, PRESTIFILIPPO Nicola,
PROFETA Salvatore, PROVENZANO Salvatore, RANDAZZO Giuseppe,
RIINA Giacomo, RIZZUTO Salvatore, ROMANO Pietro, SALERNO
Luigi, SAVOCA Salvatore, SCADUTO Giovanni, SCAVONE Gaetano,
SCIARRABBA Giusto, SCRIMA Francesco, SINAGRA Antonio,
SINAGRA Vincenzo (cl.56), SORCE Vincenzo, SORESI Natale,
SPADARO Francesco (cl.62), SPINA Giuseppe, SPITALIERI
Rosario, TAORMINA Giovanni, TERESI Carlo (cl.24), THEODORU
Cristos, TINNIRELLO Vincenzo, TOTTA Gennaro, ULIZZI
Giuseppe, URSO Giuseppe, VARRICA Franco, VASSALLO Andrea,
VERNENGO Luigi, VITALE Gregorio, VITRANO Arturo, ZANCA
Emanuele, ZANCA Giuseppe, ZANCA Salvatore, ZERBETTO
Alessandro.

3) dichiara che l'imputazione di cui al capo 1, quando contestualmente addebitata agli imputati con quella di cui al capo 10, e' assorbita in quest'ultima;

4) dichiara insussistente, quanto alle imputazioni di cui al capo 10, l'aggravante di cui all'art.112 n.2 c.p.;

5) dichiara sussistente, quanto alle imputazioni di cui al capo 22, l'aggravante di cui all'art.74, comma 2, legge 22 dicembre 1975 n.685 (ingente quantita'), salve le specifiche esclusioni individuali; ed insussistente quella di cui al comma 3 della stessa disposizione, salve le specifiche



963321

posizioni individuali;

6) in parziale riforma delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Palermo il 16 dicembre 1987, il 25 marzo 1987 e il 17 novembre 1984, rispettivamente appellate come in epigrafe dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dai sottoelencati imputati, cosi' decide:

ABBATE Giovanni: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378, cpv., c.p., per avere aiutato Filippo Marchese e altri coimputati del reato di cui all'art.416-bis c.p. a sottrarsi alle ricerche delle autorità, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

ABBATE Mario: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

ABBENANTE Michele: eleva la pena inflitta dai primi giudici ad anni tredici di reclusione e lire centoventimilioni di multa e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ADELFIGIO Francesco e ADELFIGIO Giovanni: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione per ciascuno, con

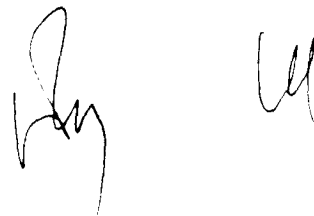
esclusione della liberta' vigilata, e li assolve dall'imputazione di cui al capo 89 per non aver commesso il fatto;

ADELPIO Mario: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.416, cpv., c.p., con l'aggravante di cui al comma 5, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; dichiara la pena inflitta interamente condonata;

ADELPIO Salvatore: lo dichiara colpevole del reato di cui al capo 10, assorbita l'imputazione di cui al capo 1, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22 e 89 per non avere commesso il fatto;

AGATE Mariano: dichiara unificate le imputazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione rispetto alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 luglio 1983, divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985, e lo condanna alla ulteriore pena di anni sei e mesi sei di reclusione e lire settantamila di multa;

ALBERTI Gerlando (cl.27): lo dichiara responsabile del reato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'H' shape. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

963323

di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, determina la pena in anni otto di reclusione e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ALBERTI Gerlando (cl.47): dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, della legge n.685/1975, lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e determina la pena in anni nove, mesi sei di reclusione e lire trentamilion di multa;

ALFANO Paolo Giuseppe: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, della legge n.685/1975, dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 284 e 395 perche' estinti per prescrizione, lo assolve dai reati di cui ai capi 372 e 373, per non aver commesso il fatto e conferma la misura della pena inflitta dai primi giudici;

ALIOTO Giocchino: lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 332 e 369, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni sette, mesi sei di reclusione e lire duemilionicinquecentomila di multa;

ALTADONNA Francesco: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 450 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui al capo 383 in anni tre di reclusione e lire quattromilion di multa; dichiara anche condonata la pena accessoria;

AMATO Federico: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 420 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara condonata anche la pena accessoria;

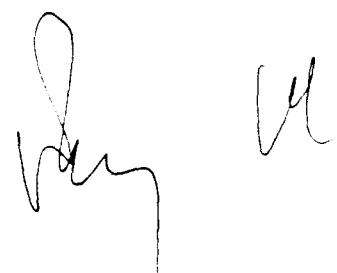
ANSELMO Vincenzo: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ARCOLEO Vincenzo: lo assolve dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

ARGANO Filippo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni otto di reclusione, escluso il condono; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

ARGANO Gaspare: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sette di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190 e 191, per non aver commesso il fatto;

BAGARELLA Leoluca: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni quattro di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, esclusa la liberta' vigilata;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'N' with a long vertical stroke extending downwards. The second signature is a shorter, more compact cursive mark.

BALDI Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

BATTAGLIA Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 e 46, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, escluse le misure di sicurezza;

BELLIA Giuseppe: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

BIONDO Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perche' estinto per prescrizione;

BISCONTI Ludovico: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

BONANNO Francesco: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorita', dopo che

era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così' modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione; dichiara la pena interamente condonata;

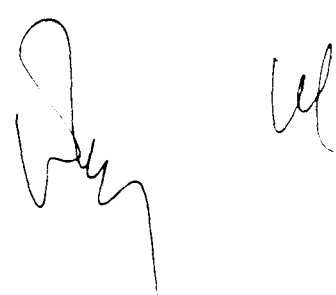
BONANNO Luca: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Torino del 7 dicembre 1984, irrevocabile l'8 giugno 1988;

BONICA Marcello: conferma la sentenza di primo grado in ordine al capo 20 e lo assolve dal reato di cui al capo 9 per non aver commesso il fatto;

BONURA Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo 1, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione, con le pene accessorie e misure di sicurezza già' inflitte;

BRAZZO' Giuseppe: lo assolve dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste;

BRONZINI Alessandro: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni sei di reclusione e lire novemilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

BRULLO Vito: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

BRUNO Francesco: escluse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

BRUSCA Bernardo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, nonche' di quello di cui al capo 13 della rubrica, e determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centoventimilioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 232, 233 e 234 perche' il fatto non sussiste e da tutte le altre ascrittegli per non aver commesso il fatto;

BRUSCA Giovanni: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

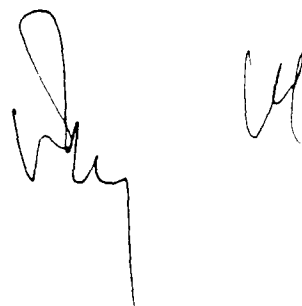
BUFFA Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui agli artt.610-339 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni, e lo condanna alla pena di anni due e mesi otto

di reclusione, con esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza; ordina la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

BUFFA Vincenzo: determina la pena, per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 101, 102, 103 e 104, in anni quattordici e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione;

BUSCEMI Salvatore: determina la pena, per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni sette di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte, con esclusione del condono, e lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

CALAMIA Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

CALO' Giuseppe: lascia ferma, per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13 e 22, la misura della pena in quella di anni ventitre' di reclusione e lire duecentomilioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234 perche' il fatto non sussiste e da tutti gli altri per non aver commesso il fatto;

CAMPANELLA Attilio: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CAMPANELLA Calogero: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, e determina la pena in anni sei di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo condanna alle ulteriori spese del giudizio;

CANCELLIERE Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

CANNIZZARO Francesco: determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centoventimilioni di multa, con le pene accessorie e misure di sicurezza inflitte ed escluso il condono;

CANNIZZARO Umberto: determina la pena in anni sedici di

reclusione e lire centoventimilioni di multa, con le pene accessorie e misure di sicurezza inflitte ed escluso il condono;

CAPIZZI Benedetto: ritenuta la continuazione, quanto al reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, lo condanna alla ulteriore pena di anni tre di reclusione; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

CARUSO Vincenzo: determina la pena in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

CASELLA Giuseppe: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

CASTIGLIONE Francesco: lo assolve dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste;

CASTIGLIONE Girolamo: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

CHIANG Wing Keung: conferma la sentenza impugnata;

CHIARACANE Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per



prescrizione, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p. in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, che sostituisce con la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

CHIMERA Vittorio: concesse le attenuanti generiche, determina la pena, per i reati di cui ai capi 387, 452 e 453, in un anno e nove mesi di reclusione e lire unmilione di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 44 per non aver commesso il fatto;

CILLARI Antonino: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e conferma nel resto l'impugnata sentenza, determinando la residua pena in un anno e sei mesi di reclusione e lire tremilioni di multa, esclusi il condono e le pene accessorie e le misure di sicurezza;

CILLARI Gioacchino: lo assolve dal reato di cui al capo 39 per non aver commesso il fatto e determina la pena in anni sette e mesi sei di reclusione;

CIULLA Cesare e CIULLA Salvatore: li assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto;

CLEMENTE Antonino: lo assolve dal reato di cui al capo 416 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

COLIZZI Anna: conferma la sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

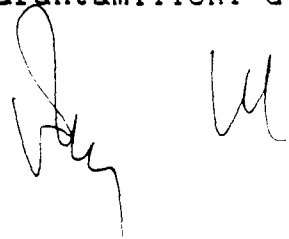
CONDORELLI Domenico: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CORALLO Giovanni: eliminate le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza gia' inflitta; lo condanna altresì al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CORONA Orazio: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo condanna inoltre al pagamento della spese processuali e di mantenimento in carcere;

COSTANTINO Antonino: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni otto di reclusione e lire quarantamiloni di multa;

CRISTALDI Salvatore: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni otto di reclusione e lire quarantamiloni di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a cursive 'M'.

963333

multa; lo assolve dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto;

CRISTALDI Venerando: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

CUCINA Luigi: conferma la sentenza impugnata e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CUCUZZA Salvatore: determina la pena in anni quattordici e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dal reato di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105 perche' estinto per prescrizione;

CUSIMANO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

DAINOTTI Giuseppe: riduce la pena ad anni otto di reclusione e lire quarantamilion di multa;

D'ANGELO Giuseppe: determina la pena, per il reato di cui al

capo 10, come sopra specificato, in anni sei e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 101, 102, 103, 104 e 105, per non aver commesso il fatto;

D'ANGELO Mario: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DATTILO Sebastiano: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DAVI' Salvatore: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DE RIZ Pietro Luigi: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DI CACCAMO Benedetto: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DI FRESCO Onofrio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10 e 22, per non aver commesso il fatto e determina la pena per

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a cursive 'M' followed by a horizontal line.

963335

il reato di cui al capo 13 in anni cinque di reclusione e lire trentamilioni di multa; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

DI GAETANO Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi dieci di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

DI GIACOMO Giovanni: dichiara non doversi procedere in ordine al capo 13 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987; dichiara che l'imputazione di cui al capo 37, gia' dichiarato assorbito nel capo 22, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai fatti di cui alla predetta sentenza definitiva; determina nel complesso la pena in anni nove di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con esclusione della liberta' vigilata;

DI GREGORIO Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

DI LEO Vincenzo: lo assolve dal reato di cui al capo 362 e determina la pena per il reato di cui al capo 31 in anni

sette di reclusione e lire trentamilioni di multa;

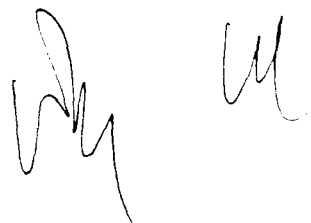
DI MARCO Salvatore: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

DI PACE Giuseppe: concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante di cui all'art.61 n.11 c.p., così rettificata l'imputazione, determina la pena in anni due di reclusione, interamente condonata, escluse pene accessorie e misure di sicurezza;

DI PASQUALE Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della libertà vigilata;

DI PIERI Pietro: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p. e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo condanna, infine, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

DI SALVO Nicola: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, legge n.685/1975, e riduce la pena ad anni sedici di reclusione e lire centotrentamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per non aver commesso il fatto;

DI TRAPANI Diego: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DURANTE Samuele: concesse le attenuanti generiche, riduce la pena ad un anno ed otto mesi di reclusione, che dichiara interamente condonata, con esclusione di pene accessorie e misure di sicurezza;

ENNA Vittorio: esclusa l'aggravante dell'ingente quantita', determina la pena in anni quattro di reclusione e lire ottomilioni di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e ridotta ad un anno la liberta' vigilata; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto;

FAIA Salvatore: lo assolve dal reato di cui ai capi 1, 10, 352, 353, 354, per non aver commesso il fatto; conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FALDETTA Luigi: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni di associazione per delinquere, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque

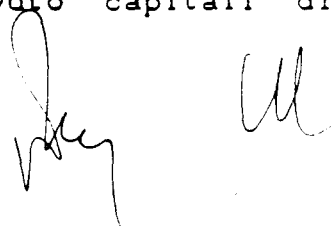
anni ed esclusa la misura di sicurezza; dichiara la pena condonata nella misura di due anni;

FARAONE Nicola: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 26 febbraio 1988, irrevocabile il 21 dicembre 1989, e determina la pena ulteriore in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

FASCELLA Francesco: lo assolve dai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni otto e mesi sei di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

FASCELLA Pietro: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22 e 89, per non aver commesso il fatto;

FAZIO Salvatore: lo dichiara responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 648 c.p., per avere ricevuto capitali di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'F' followed by a surname, likely 'Fazio'. The second signature is a cursive 'U' followed by a surname, likely 'U...'.

provenienza delittuosa allo scopo di procurare un profitto a se' e a Filippo MARCHESE, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e determina la pena in anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed escluse le misure di sicurezza; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

FEDERICO Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

FERRERA Antonino e FERRERA Francesco: determina la pena nella misura gia' rispettivamente inflitta dai primi giudici e condanna gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIDANZATI Antonio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Gaetano: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 novembre 1985, irrevocabile l'8 dicembre 1986, e determina la pena ulteriore per le imputazioni ascrittegli nella misura complessiva di anni dodici di reclusione e lire ottantamilioni di multa;

FIDANZATI Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Stefano: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 1 e 10 e lo condanna alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire quarantamilion di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, ferme restando pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

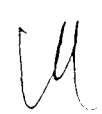
FINAZZO Emanuele: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIorenza Vincenzo: lo assolve dal reato di cui al capo 13, per non aver commesso il fatto; conferma la sentenza impugnata quanto al capo 37, esclusa la liberta' vigilata;

GAETA Giuseppe: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 2, c.p., ferma restando la pena nella misura inflitta dai primi giudici, con esclusione del condono, e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GAGLIANO Luigi: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

GAMBINO Giacomo Giuseppe: determina la pena, per i capi 10,



963341

come sopra specificato, 13 e 22, in anni sedici di reclusione e lire centocinquantamila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 356, per non aver commesso il fatto;

GAMBINO Giuseppe: dichiara che il reato di cui al capo 10 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988, e determina la pena in aumento in anni tre di reclusione; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

GAMMINO Gioacchino: riduce la pena ad anni due di reclusione e lire seimila di multa, con esclusione della pena accessoria e della liberta' vigilata; dichiara la pena interamente condonata;

GELARDI Mario: riduce la pena ad anni tre di reclusione e lire ottomila di multa; dichiara condonata la pena nella misura di due anni di reclusione e dell'intera pena pecuniaria, con esclusione della liberta' vigilata;

GERACI Antonino: determina la pena per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni sette di reclusione, esclusa l'assegnazione alla casa di lavoro; lo

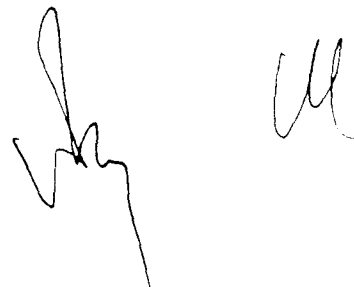
assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

GRADO Gaetano: determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

GRADO Giacomo: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GRADO Salvatore: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi 13 e 22, la continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19 febbraio 1986, irrevocabile il 28 gennaio 1987, determina la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire ventimilioni di multa; lo condanna infine al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

GRADO Vincenzo: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19 febbraio 1986, irrevocabile il 28 gennaio 1987, e determina la pena in aumento in anni quattro di reclusione e lire ventimilioni di multa;



963343

GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Giuseppe:
determina la pena in anni cinque e mesi quattro di
reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della
liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e
22, per non aver commesso il fatto;

GRAZIANO Salvatore Giuseppe: determina la pena per il reato
di cui al capo 397 in anni quattro e mesi sei di reclusione,
escluse le misure di sicurezza; lo assolve dagli altri reati
contestatigli, per non aver commesso il fatto;

GRAZIOLI Sergio: conferma la sentenza impugnata e lo
condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GRECO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22
per non aver commesso il fatto e conferma nel resto
l'impugnata sentenza;

GRECO Giuseppe (cl.54): determina la pena in anni quattro
di reclusione, con le attenuanti generiche gia' concesse e
con esclusione del condono e sostituendo alla casa di lavoro
la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

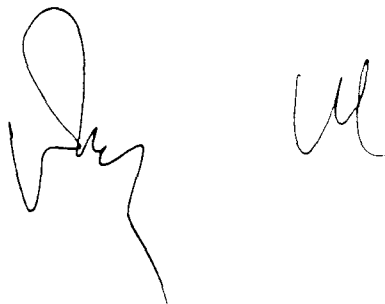
GRECO Giuseppe (cl.58): determina la pena in anni cinque e
mesi sei di reclusione, con esclusione della liberta'
vigilata;

GRECO Ignazio: determina la pena in anni cinque e mesi

quattro di reclusione, con esclusione del condono e sostituendo alla casa di lavoro la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

GRECO Michele: ritenutane la responsabilita', oltre che dei reati di cui ai capi 83, 84, 85 e 86 (omicidio Inzerillo e reati connessi), 89 e 90 (omicidio Teresi, Federico, Federico e Di Franco e reati connessi), 101, 102, 103 e 104 (tentato omicidio Contorno e reati connessi), nonche' di quelli di cui al processo riunito (omicidio Marchese e reati connessi), anche dei reati di cui ai capi 81 e 82 (omicidio Bontate e reato connesso) ed escluse le attenuanti generiche concesse nel processo riunito, lascia ferma la pena dell'ergastolo inflitta dai primi giudici con pene accessorie e misure di sicurezza gia' determinate; dichiara non doversi procedere a carico dello stesso in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione, nonche' in ordine a quelli di cui capi 1 e 10 della rubrica, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 21 dicembre 1988; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

GRECO Nicolo': determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione e lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;



GRECO Salvatore (cl.27): lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto e determina la pena, per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

INGRASSIA Ignazio: lo dichiara responsabile anche del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e determina la pena complessiva in anni quattordici, mesi sei di reclusione e lire trentacinquemilioni di multa, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo di tre anni;

INSINNA Loreto: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

LA MOLINARA Guerino: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

LA ROSA Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

LA VARDERA Pietro: determina la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della

liberta' vigilata;

LEGGIO Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

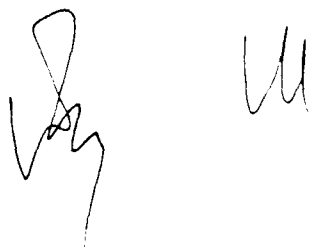
LEGGIO Luciano: conferma la sentenza impugnata;

LICCIARDELLO Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.378 c.p., perche' estinto per prescrizione, e determina la pena per il reato di cui al capo 451 in anni tre di reclusione e lire seimilioni di multa;

LIPARI Giovanni: determina la pena in anni quindici di reclusione e lire centomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

LIPARI Giuseppe: concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla liberta' vigilata per un anno, con esclusione del condono e della casa di lavoro;

LO CASCIO Gaspare (cl.42): lo assolve dai reati di cui ai

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'Vag'. The second signature is a simpler, more upright cursive mark that appears to be 'Uu'.

capi 1, 10 e 13, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il capo 22 in anni sette di reclusione e lire ottantamilion di multa, con esclusione del condono e della casa di lavoro;

LO CASCIO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

LO IACONO Andrea: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

LO IACONO Antonino: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; ordina la scarcerazione dell'imputato per decorrenza di termini di custodia cautelare, se non detenuto per altra causa;

LO IACONO Giovanni: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

LO IACONO Pietro: dichiara che il reato di cui all'art.416-

bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo condanna alla ulteriore pena di anni quattro di reclusione; lo assolve da tutte le altre imputazioni per non aver commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

LO MEO Costantino: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorità, dopo che era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così' modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione;

LO PRESTI Salvatore: determina la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione, esclusa la libertà' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

LO VERDE Giovanni: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di



Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo condanna alla ulteriore pena di anni quattro di reclusione; lo assolve dagli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

LUCCHESI Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22, 81 e 82, per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione; determina la pena per i reati di cui ai capi 1 e 10, nonche' per quelli di cui ai capi 101, 102, 103 e 104 (tentato omicidio Contorno e fatti connessi), unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni diciassette di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo di tre anni;

LUPU Faro Maria: determina la pena in anni sette di reclusione e lire trentamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

LUPU Giuseppe: concesse le attenuanti generiche, determina la pena in un anno e sei mesi di reclusione e lire quattromilioni di multa, escluse pene accessorie e misure di sicurezza;

MADONIA Francesco: determina la pena per il reato di cui al

capo 10, come sopra specificato, nonche' 13 e 22, esclusa l'aggravante di cui all'art.75, comma 3, legge 685/1975, in anni ventitre' di reclusione e lire duecentomilioni di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per tre anni; lo assolve da tutti gli altri reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto;

MADONIA Giuseppe: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MADONIA Salvatore Mario: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MAGLIOZZO Tommaso: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a simpler, more upright 'M'.

963351

ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MAGLIOZZO Vittorio: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa, per scadenza dei termini di custodia cautelare;

MANGANO Vittorio: dichiara che i reati di cui ai capi 1 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 20 dicembre 1984, irrevocabile il 14 dicembre 1985, e determina l'ulteriore pena in aumento in anni cinque di reclusione e lire ventimilioni di multa;

MANGIONE Antonino: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

MANISCALCO Salvatore: determina la pena in anni ventiquattro e mesi sei di reclusione e lire tremilioni di multa; ferme restando pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

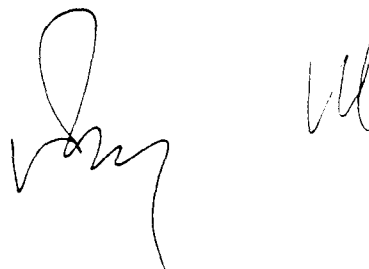
MARCHESE Antonino: dichiara assorbita nel capo 10 l'imputazione di cui al capo 1 e conferma la pena

dell'ergastolo, con le pene accessorie gia' inflitte in primo grado; lo assolve dai reati di cui ai capi 339, 340 e 341, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Mario: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 13 e 22 e determina la pena complessiva in anni sedici di reclusione e lire centomilioni di multa, oltre alle spese processuali, con esclusione del condono e con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive 'M' followed by a long vertical stroke. The second signature is a smaller, more compact cursive 'M'.

MARCHESE Vincenzo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARINO Francesco: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 320, 321, 322 e 332, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, e 319, unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni sette e mesi sei di reclusione e lire duemilionicinquecentomila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; dichiara condonata la pena nella misura di mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa;

MARINO MANNOIA Francesco: concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, determina la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire quarantamiloni di multa;

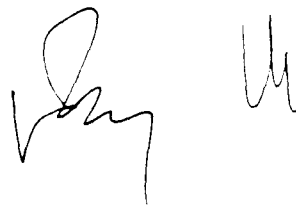
MARSALONE Rocco: dichiara che il reato di cui al capo 13 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato ritenuto con sentenza del Tribunale di Palermo del 25

febbraio 1985, irrevocabile il 13 marzo 1987, e determina la pena in aumento in anni tre di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto;

MARSALONE Salvatore Giuseppe: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato ritenuto con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16 novembre 1983, irrevocabile il 18 gennaio 1985, e determina la pena in aumento, nonche' quella per i reati di cui ai capi 404 e 405, ritenuta la continuazione fra questi ultimi, nella complessiva misura di anni sei e mesi sei di reclusione e lire undicimilionicinquecentomila di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

MARTELLO Biagio e MARTELLO Mario: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARTELLO Ugo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura



di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi c) e d) della rubrica (artt.75, 71-74 legge 685/75), per non aver commesso il fatto;

MASSA Giuseppe: lo assolve dai reati ascrittigli perche' il fatto non costituisce reato;

MATRANGA Gioacchino: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa;

MATRANGA Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10 e 273, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 in anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro;

MAUGERI Nicolo': lo assolve dai reati di cui ai capi 13-17 e 22-40, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

MESSINA Edoardo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento della spese processuali e di mantenimento in carcere durante

la custodia cautelare; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per tre anni;

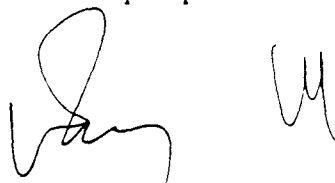
MESSINA Pietro: riduce la pena ad anni due di reclusione, interamente condonata;

MILANO Nicolo': determina la pena in anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire cinquantamila di multa, escluso il condono;

MILANO Nunzio e MILANO Salvatore: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, escluso il condono e la liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MINEO Settimo: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, escluso il condono e la liberta' vigilata;

MISTRETTA Rosario: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p. e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line. The second signature is a cursive 'M'.

963357

pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MONDINO Michele: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

MONTALTO Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e con le attenuanti gia' concesse, in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

MONTALTO Salvatore: dichiara che le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, come sopra specificate, sono unificate sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati accertati con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 5 dicembre 1988, definitiva il 22 marzo 1990, e determina la ulteriore pena in aumento in anni sei di reclusione; dichiara non doversi procedere in ordine al capo 13 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla medesima sentenza e lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 22, 83, 84, 85, 86, 87 e 88, per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

MOTISI Ignazio: lo dichiara responsabile del reato di cui

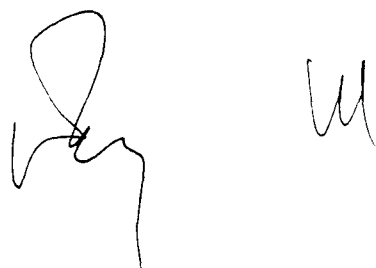
all'art.416, commi 2 e 5, c.p., e lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno; dichiara condonate la pena principale nella misura di anni due e la pena accessoria; lo assolve dal reato di cui al capo 10, per non aver commesso il fatto;

MURABITO Concetto: riduce la pena per il capo 20 ad anni quattro di reclusione e lire trentamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto;

MUTOLO Gaspare: riduce la pena ad anni quattordici di reclusione e lire sessantamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

MUTOLO Giovanni: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

NANGANO Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

963359

NANIA Filippo: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

NAPOLI Stefano: riduce la pena ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

OLIVERI Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv.- 648 c.p. in anni tre di reclusione e lire unmilione cinquecentomila di multa, escluse le misure di sicurezza;

PALMOS Fotios: dichiara inammissibile l'appello dell'imputato e conferma la sentenza impugnata;

PATRICOLA Stefano: lo dichiara responsabile del reato di cui al capo 13 e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre; lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 22 e 47, per non aver commesso il fatto;

PEDONE Michelangelo: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 1, 10 e 22 e lo condanna alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire sessantamila di multa, oltre alle spese processuali ed alle pene accessorie e misure di sicurezza inflitte;

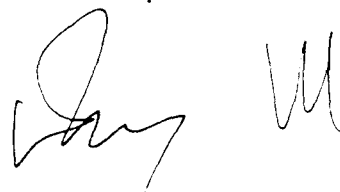
PERINA Giovanni: concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena ad anni quattro e mesi due di reclusione e lire trentamila di multa, esclusa la liberta' vigilata;

PILO Giovanni: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire tremila di multa, esclusa la liberta' vigilata;

PIPITONE Angelo Antonino: riduce la pena ad anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire ottantamila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.21): lo assolve dai reati di cui ai capi 22, 147, 148, 149, 398 e 399, per non aver commesso il fatto e determina la pena per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, e 13, in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.27): lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco: lo assolve dai reati di cui all'art.648 c.p., nonche' dai reati di cui ai capi 398 e 399, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

PRESTIFILIPPO Nicola: riduce la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

PRESTIFILIPPO Salvatore: lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui ai capi 10, come sopra specificato, e 13 in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamilion di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PROCIDA Salvatore: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di

Torino del 26 febbraio 1988, irrevocabile il 21 dicembre 1989, e determina la pena ulteriore in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

PROFETA Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

PROVENZANO Bernardo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni dieci di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo non inferiore a tre anni; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutte le altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

PULLARA' Giovan Battista: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato per continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13 maggio 1985, irrevocabile

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

il 15 gennaio 1988; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lascia ferma, anche per le imputazioni di cui ai capi 13, 22 e 89, la pena dell'ergastolo e le pene accessorie inflitte; lo assolve da tutte le altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

PULLARA' Ignazio: determina la pena complessiva in anni nove di reclusione e lire cinquantamiloni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

RANCADORE Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni due; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

RANDAZZO Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 450 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui al capo 383 in anni tre di reclusione e lire quattromiloni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara condonata la pena accessoria;

RANDAZZO Salvatore: lo dichiara colpevole del reato di cui

all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorità, dopo che era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione; dichiara la pena interamente condonata;

RANDAZZO Vincenzo Vito: lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi c) e d) (sentenza Corte d'Assise del 25 marzo 1987) e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione e lire trentamiliioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

RAPISARDA Giovanni: riduce la pena ad anni sette e mesi sei di reclusione e lire dieci milioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto;

RIELA Saverio: lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni quattro di reclusione e lire diecimiliioni di multa, esclusa la libertà vigilata;

RIINA Giacomo: determina la pena in anni cinque e mesi



quattro di reclusione, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

RIINA Salvatore: ritenutane la responsabilita' per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13, 22, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 169 e 171, nonche' per quello di cui al capo 170, modificata l'imputazione in lesioni personali aggravate (artt. 61 nn. 5 e 11, 112 n. 1, 577, 582 c.p.), lascia ferma la pena dell'ergastolo e lire duecentomilioni di multa e le pene accessorie gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutti gli altri reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto;

RIZZA Salvatore: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

RIZZUTO Salvatore: determina la pena in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

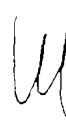
ROTOLO Salvatore: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 218, 219, 280, 281, 283 e 285, lascia ferma la pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa, con le

pene accessorie gia' inflitte; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 284, 342, 343, 346 e 401, perche' estinti per prescrizione; lo assolve da tutte le altre imputazioni, per non aver commesso il fatto;

SALVO Ignazio: concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con esclusione del condono e della casa di lavoro e ridotta ad un anno la liberta' vigilata; lo assolve dal reato di cui al capo 417, per non aver commesso il fatto;

SANTAPAOLA Benedetto: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13-17, 22, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208, conferma la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231, per non aver commesso il fatto;

SAVOCA Carmelo: eleva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire quarantamilion di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza gia' applicata; lo condanna alle ulteriori spese processuali;



SAVOCA Giuseppe: riduce la pena ad anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire centocinquantamillioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

SAVOCA Vincenzo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; lo condanna inoltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

SCADUTO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto e conferma la pena inflitta dai primi giudici;

SCRIMA Francesco: determina la pena del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

SENAPA Pietro: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 127, 128, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 198, 200 e 201, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie gia' inflitte dai primi giudici, eliminando la pena pecuniaria; dichiara non doversi procedere in ordine al

reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione;
lo assolve da tutti gli altri reati, per non aver commesso
il fatto;

SERRA Carlo: dichiara che il reato di cui al capo 20 e'
unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alle
imputazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 3
febbraio 1984, irrevocabile il 3 ottobre 1985, e determina
la ulteriore pena in aumento in anni tre di reclusione e
lire cinquemilioni di multa; dichiara non doversi procedere
in ordine al reato di cui al capo 44, per ostacolo di
precedente giudicato rispetto alla medesima sentenza
definitiva; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non
aver commesso il fatto

SINAGRA Antonio: ritenutane la responsabilita' in ordine ai
reati di cui ai capi 112, 113, 114, 150, 151, 152, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 280, 281, 283, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330,
332, 333, 334, 335, 336, 339, 341 e 347, lascia ferma la
pena dell'ergastolo, con pene accessorie gia' inflitte,
riducendo la multa a lire ottomilioni; dichiara non doversi
procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282 e 340,
perche' estinti per prescrizione, ed in ordine alle
imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di
precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988,
irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve dai reati di



cui ai capi 344 e 345, per non aver commesso il fatto;

SINAGRA Francesco Paolo: riduce la pena ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa;

SINAGRA Vincenzo (cl.52): ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 112, 113, 114, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 280, 281, 283, 285, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 339, 341 e 347, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con pene accessorie gia' inflitte, e riduce la pena pecuniaria a lire ottomilioni di multa; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 284, 340 e 346, perche' estinti per prescrizione ed in ordine a quelli di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve da tutte le altre imputazioni, per non aver commesso il fatto;

SINAGRA Vincenzo (cl.56): dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 340, 342, 343 e 346, perche' estinti per prescrizione ed in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve dal reato di

cui al capo 393, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per le altre imputazioni ascrittegli in anni diciannove di reclusione e lire ottomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

SORCE Vincenzo: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973, irrevocabile il 12 maggio 1975, e determina la ulteriore pena in aumento in anni quattro di reclusione, con esclusione del condono;

SORESI Giuseppe: lo dichiara responsabile anche del reato di cui al capo 22 e determina la pena complessiva in anni nove di reclusione e lire quarantamilioni di multa; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto; conferma nel resto;

SPADARO Antonino: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.648 c.p., per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7 maggio 1986, irrevocabile il 5 aprile 1987; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Francesco (cl.58): ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 127 e 128, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con le pene



accessorie gia' inflitte, esclusa la pena pecuniaria; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Francesco (cl.62): lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto, e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

SPADARO Giuseppe: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Tommaso: determina la pena complessiva in anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire centoottantamiloni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 270, 271 e 272, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Vincenzo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e per quello di cui al capo 13, in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamiloni di multa, con pene accessorie e msire di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;

SPINA Giuseppe: riduce la pena da applicare per continuazione in anni due di reclusione e lire diecimilioni di multa;

SPINA Raffaele: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973, irrevocabile il 12 maggio 1975, e determina la ulteriore pena in aumento in anni quattro di reclusione;

SPINONI Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 443, 447, 448 e 449, perche' estinti per prescrizione e riduce la pena ad anni quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

TAGLIAVIA Pietro: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

TAORMINA Giovanni: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e dell'assegnazione alla casa di lavoro e riducendo



la liberta' vigilata ad un periodo di un anno;

TERESI Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo non inferiore ad un anno;

TERESI Giovanni: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Antonino: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 342, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Benedetto: determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire unmilione CINQUECENTOMILA di multa, oltre all'interdizione

dai pubblici uffici per anni cinque, e lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Gaetano: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 339 e 341, che dichiara ugualmente unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato di cui al capo 10, come sopra specificato, e riconosciuta, quanto all'imputazione di cui al capo 339, la diminvente di cui all'art. 116, comma 2, c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, lascia ferma la pena complessiva inflitta dai primi giudici; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 340, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dai reati di cui ai capi 214, 215, 270, 271 e 272, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Lorenzo (cl.38): determina la pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come sopra specificato, e per quelli di cui ai capi 339, con la diminvente di cui all'art. 116, comma 2, c.p., e 341, in anni sette di reclusione e lire duemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343, perche' estinti per prescrizione; lo assolve dai reati di cui ai capi 235 e 236, per non aver commesso il fatto;

TORRISI Orazio: lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni



quattro di reclusione e lire duemilioni di multa;

TOTTA Gennaro: riduce la pena ad anni due di reclusione e lire ottomilioni di multa;

TRAPANI Nicolo': lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni quattro di reclusione e lire duemilioni di multa;

VARA Ciro: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VARRICA Carmelo: riduce la pena ad anni due di reclusione, interamente condonata;

VARRICA Franco: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VASSALLO Andrea Salvatore: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, con esclusione del condono ed eliminata la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro e applicando quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

VERNENGO Antonino: lascia ferma la pena inflitta dai primi giudici e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

VERNENGO Cosimo: lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni nove di reclusione e lire quarantamilion di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

VERNENGO Giuseppe (cl.35): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

VERNENGO Giuseppe (cl.40): lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 394 e 395, e determina la pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 in anni nove di reclusione e lire quarantamilion di multa, oltre alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

VERNENGO Pietro: lascia ferma la pena dell'ergastolo e di lire duecentomilion di multa, con pene accessorie gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 270, 271, 272 e 275, per non aver commesso il fatto;



VERNENGO Ruggero: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988; lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto; determina la pena per il reato di cui al capo 13 in anni quattro di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed alla liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

VESSICHELLI Antonio: lo assolve dal reato di cui al capo 13 e determina la pena per il reato di cui al capo 22 in anni sei di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre alla pena accessoria inflitta e riducendo la liberta' vigilata ad un tempo non inferiore ad un anno; ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

VIOLA Giuseppe: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VITALE Paolo: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

ZANCA Carmelo: determina la pena per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 22 e 275, in anni tredici di reclusione e lire cinquantamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve

da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giovanni (cl.41): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giovanni (cl.39): dichiara non doversi procedere in ordine al capo 279, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

ZANCA Pietro (cl.31): determina la pena in anni sette di reclusione e lire duemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

ZANCA Pietro (cl.38): lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;



ZARCONI Giovanni: riduce la pena ad anni otto di reclusione e lire trentamillioni di multa; conferma nel resto;

ZERBETTO Alessandro: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14 maggio 1988, irrevocabile il 4 luglio 1990;

ZITO Benedetto: lascia ferma la pena inflitta dai primi giudici e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

7) assolve, inoltre, dalle imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto, i seguenti imputati: ALAIMO Rosolino, BADALAMENTI Emanuele, BAGARELLA Calogero, BATTAGLIA Antonino, BISCONTI Antonino, BISCONTI Pietro, CAMPOREALE Antonio, CANCELLIERE Leopoldo, CIRIMINNA Salvatore, CIULLA Giovanni, COPPOLA Giacomo, CROCE Alfredo, CROCE Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'AMICO Baldassare, D'ANGELO Salvatore, DE SIMONE Antonino, DI FEDE Francesco, DI FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI GREGORIO Francesco, DI PACE Giovanni, DI TRAPANI Giovan Battista, FASCELLA Antonino, FAVUZZA Giovanni, FAZIO Ignazio, FEDERICO Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE Gaetano, GARIFFO Carmelo, GIULIANO Salvatore, GRECO Francesco, GUTTADAURO Giuseppe, IGNOTO Francesco, INCHIAPPA Giovan Battista, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare, LA MANTIA Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA ROSA Antonino, LAURICELLA Calogero, LEGGIO

Francesco Paolo, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LO CASCIO
Gaspare (cl.'63), LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Salvatore,
LOMBARDO Giovanni, LOMBARDO Sebastiano, LUCCHESI Antonino,
MANNINO Angelo, MARCHESE Santo, MELI Giacomo, MIGLIARA
Carmela, MINARDO Giovanni, MISTRETTA Filippo, NICOLETTI
Vincenzo, PACE Giuseppe, PACE Stefano, PACE Vincenzo,
PALAZZOLO Paolo, PALAZZOLO Saverio, PIPITONE Giovan
Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Girolamo,
PROVENZANO Salvatore, ROMANO Pietro, SALERNO Luigi, SAVOCA
Salvatore, SCAVONE Gaetano, SCIARABBA Giusto, SORESI Natale,
SPITALIERI Rosario, TERESI Carlo (cl.'24), THEODORU Cristos,
TINNIRELLO Giuseppe, TINNIRELLO Vincenzo, ULIZZI Giuseppe,
URSO Giuseppe, VERNENGO Luigi, VITALE Gregorio, VITRANO
Arturo, ZANCA Emanuele, ZANCA Onofrio, ZANCA Salvatore;

8) dichiara non doversi procedere a carico di: CASTELLANA
Giuseppe, CHIARACANE Giuseppe, CIULLA Giuseppe, CROCE
Domenico, RACCUGLIA Cosmo, SCIARRABBA Calcedonio e TERESI
Carlo (cl.'25), in ordine ai reati loro rispettivamente
ascritti, perche' estinti per morte dell'imputato;

9) dispone la separazione della posizione processuale dei
seguenti imputati, come da separate ordinanze: BONANNO
Armando, GIACALONE Filippo, GRECO Giuseppe (cl.1952),
MARCHESE Filippo, RICCOBONO Rosario, SCAGLIONE Salvatore,
BONO Alfredo, BONO Giuseppe, ENEA Antonino, SALAMONE
Antonio, CATALANO Onofrio, GRECO Leonardo, ROTOLO Antonino,
IERNA Michele e IERNA Salvatore;



10) condanna in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio:

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui ai capi 1 e 10, in favore delle parti civili Vita RUGNETTA, Comune di Palermo, Amalia, Antonia e Camilla GIACCONE, Rosa Maria PRESTINICOLA, Paola GIACCONE, Regione Siciliana e Ministeri delle Finanze e del Tesoro;

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22, in favore della parte civile Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';

- Michele ABBENANTE e Wing Keung CHIANG, dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 17 e 40, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Assessorato Regionale della Sanita';

- Giuseppe SPINA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 38, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';

- Nicola DI SALVO, dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 394 e 395, in favore della parte civile ENEL;

- Salvatore DI MARCO e Antonino MANGIONE, dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 348, in favore della parte civile Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- Pietro VERNENGO, Vincenzo SINAGRA (cl.1956), Salvatore

ROTOLO, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA (cl.1952),
dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 150, 151, in
favore della parte civile Vita RUGNETTA;

- Benedetto SANTAPAOLA, dichiarato colpevole del reato di
cui al capo 202, in favore delle parti civili Salvatore e
Serafina DI LAVORE, Ministeri dell'Interno e della Difesa,
Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, in proprio e nella
qualita', Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, in proprio e
nella qualita', Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI;

- Salvatore ROTOLO, dichiarato colpevole del reato di cui al
capo 218, in favore delle parti civili Amalia, Paola,
Antonino e Camilla GIACCONE e Maria Rosa PRESTINICOLA,
Ministero dell'Interno e Universita' degli Studi di Palermo;

LIQUIDA

in favore delle parti civili medesime le seguenti somme:

- a Vita RUGNETTA, £.20.103.000, di cui £.20.000.000 per
onorari;
- al Comune di Palermo, £.25.680.000, di cui £.25.000.000
per onorari;
- a Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, Silvana IIRITANO
vedova DI BARCA, Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI,
£.25.400.000, di cui £.25.000.000 per onorari;
- all'ENEL, £.2.208.000, di cui £.2.120.000 per onorari;
- a Serafina DI LAVORE, £.10.406.000, di cui lire 10.000.000
per onorari;
- a Salvatore DI LAVORE, £.10.400.000, di cui £.10.000.000
per onorari;
- a Rosa Maria PRESTINICOLA, Antonino e Camilla GIACCONE,



963383

£.15.300.000, di cui £.15.000.000 per onorari;

- a Paola ed Amalia GIACCONE, £.15.300.000, di cui
£.15.000.000 per onorari;

- agli enti pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello
Stato, £.80.000.000;

11) revoca i mandati e ordini di cattura emessi nei
confronti dei seguenti imputati: BAGARELLA Calogero
(m.c.323/84), BONANNO Francesco (m.c.280/84, m.c.323/84),
LAURICELLA Calogero (m.c.164/84, m.c.323/84, m.c.1263/83
R.G.P.M.) PALAZZOLO Paolo (m.c.253/83), SPITALIERI Rosario
(o.c.169/82, mm.cc.343/82, 237/83, 164/84, 323/84);

12) ordina la cattura dell'imputato ADELFINO Salvatore, come
da separato provvedimento.

13) conferma, nel resto, le sentenze impugnate.

Così deciso e data lettura del dispositivo il 10
dicembre 1990.

Vincenzo Sturzo

Luigi Sturzo, suo estensore

Depositato in Cancelleria
oggi..... 30 LUG. 1991

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

CORTE ASSISE DI APPELLO
SEZIONE PRIMA PALERMO

È foto-copia conforme all'originale per
uso ufficio. 4 OTT. 1991

Palermo, IL DIRETTORE DI SEZIONE

INDICE DEI NOMI

ABBATE Giovanni, 444, 454, 562, 564, 788, 2002, 2455, 3773
ABBATE Giuseppe, 441, 454, 566, 2006, 2625
ABBATE Mario, 441, 593, 2009, 3533, 3604, 3770, 3773
ABBATE, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011,
2012, 2013
ABBENANTE Michele, 593, 797, 2015, 2265, 2881, 3272, 3765,
3773, 3833
ABBENANTE, 798, 2016, 2017, 2882, 2883
ACCORDINO Francesco, 1661
ADAMITA, 763
ADAMO Calogero, 902
ADELFIO Francesco, 441, 470, 593, 1056, 2019, 2303, 2564,
3358, 3364, 3770, 3773
ADELFIO Franco, 469, 1055
ADELFIO Giovanni, 441, 469, 470, 593, 1055, 1056, 2025,
3770, 3773
ADELFIO Mario, 444, 593, 2030, 3770, 3774
ADELFIO Salvatore, 444, 453, 470, 1056, 3774, 3835
ADELFIO, 2020, 2021, 2022, 2026, 2027, 2030, 2031, 2033,
2034, 2612
AFIFI Abdel Azizi, 3391
AGATE Mariano, 441, 451, 749, 769, 2117, 2722, 3774
AGATE, 2036, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043
AGLIALORO Mario, 2235, 2597
AGLIERI Giorgio, 3494, 3659, 3686
AGLIERI Pietro, 1311, 1424, 2993
AGLIERI Provvidenza, 2489, 3685
AGLIERI, 756, 777, 780, 3360
AGRUSA Concetta, 2932
AHMED Aziz Awad, 3658
AHMED, 3658
AKKAYA Asim, 448, 792, 794, 2771
ALAIMO Rosolino, 593, 2044, 3770, 3831
ALBANO, 1037, 1536, 1667
ALBERTI Gerlando (junior), 2700
ALBERTI Gerlando (nato nel 1947), 441, 451, 2055, 3775
ALBERTI Gerlando (cl. 27), 441, 446, 593, 2045, 3770, 3774
ALBERTI Gerlando, 449, 626, 627, 633, 645, 769, 793, 805,
836, 837, 980, 2052, 2058, 2059, 2061, 2239, 2602,
2603, 2660, 2667, 2668, 2687, 3067, 3659, 3697
ALBERTI Gerlando il giovane, 2603
ALBERTI Gerlando senior, 794
ALBERTI, 2045, 2046, 2048, 2051, 2053, 2060, 2061, 2062,
2660
ALDUINO Francesco Paolo, 446, 565
ALDUINO Francesco Paolo, 593
ALFANO "Pietro", 1393
ALFANO Paolo Giuseppe, 3775
ALFANO Paolo, 451, 522, 539, 542, 544, 555, 556, 557, 698,
1393, 1778, 1897, 1909, 1917, 1920, 2010, 2063, 2085,
2181, 2563, 3125, 3229, 3569, 3574, 3604, 3710, 3713,
3720, 3725, 3740, 3749
ALFANO Pietro, 444, 451, 453, 565, 801, 2068, 2942, 3003
ALFANO Rosario, 3324



ALFANO, 540, 1898, 1900, 2010, 2011, 2064, 2065, 2066, 2067,
2068, 3004, 3325, 3575, 3576, 3603, 3713
ALIOTO Gino, 1962
ALIOTO Gioacchino detto "piripicchio", 545
ALIOTO Gioacchino, 444, 546, 547, 549, 550, 552, 556, 784,
1924, 1925, 1932, 1940, 1954, 1961, 1974, 2072, 3775
ALIOTO Giuseppe, 1157
ALIOTO, 546, 1924, 1956, 1959, 1963, 1975, 2072
ALTADONNA Francesco, 556, 559, 593, 1174, 2075, 3770, 3775
ALTADONNA, 2076, 2077, 2078, 2079
ALTOBELLI Italo, 2753
ALVARO Nicola, 1625, 3561
ALVARO, 1625, 1627, 3561
AMATO Baldassare, 444, 453, 565, 801
AMATO Cristoforo, 2091
AMATO Federico, 559, 593, 788, 2066, 2082, 2564, 3242, 3638,
3662, 3702, 3770, 3776
AMATO Michele Angelo, 1646
AMATO Piero, 3210
AMATO, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090
AMBROGIO Giovanni, 521, 542, 1777, 1908, 3749
AMBROGIO, 521, 522, 1777, 1778, 1779, 3709, 3739, 3750
AMBROSOLI, 1509
AMODEO Giovanni, 502, 503, 1387, 1388, 1389, 1404, 1406,
1409
AMODEO Paolo, 502, 930, 1387, 1388, 1397, 1404, 1406, 1409
AMODEO Vincenzo, 502, 1388, 1405, 1406
AMODEO, 503, 1406
ANDRONICO Giuseppe, 3440
ANDRONICO, 3155
ANELLO Paolo, 1854, 1856
ANELLO, 1855, 1856, 1858, 1859, 1876
ANSELMO Rosario, 3396
ANSELMO Salvatore, 701, 2020, 2094, 2243, 2302, 2336, 2343,
2516, 2527, 2580, 2626, 2661, 2679, 2699, 2726, 2733,
2925, 3021, 3279, 3551
ANSELMO Vincenzo, 593, 2093, 2726, 3279, 3549, 3550, 3770,
3776
ANSELMO, 702, 2022, 2058, 2093, 2094, 2244, 2303, 2338,
2339, 2341, 2343, 2528, 2530, 2580, 2581, 2619, 2702,
2703, 2704, 2705, 2708, 2709, 2726, 2727, 2734, 2735,
2924, 2926, 2929, 2975, 3028, 3280, 3283, 3425, 3552,
3553, 3555, 3558, 3691, 3693
ARCOLEO Vincenzo, 444, 593, 2096, 3770, 3776
ARCOLEO, 2098
ARGANO Filippo, 441, 453, 2099, 2101, 2103, 2107, 2108,
2110, 2625, 3022, 3229, 3776
ARGANO Gaspare, 441, 453, 489, 533, 1253, 1837, 2099, 2100,
2102, 2105, 2108, 2110, 2111, 2564, 3776
ARGANO Salvatore, 3230
ARGANO, 685, 1838, 1847, 1849, 2102, 2103, 2106, 2107, 2108,
2145, 2449, 2632, 3712, 3741
ARMELLINI Renato, 1329
ARMELLINI, 646, 830, 1385
ARMETTA Maurizio, 522, 1777

AYED HAFIDHA Bent Mohamed, 494, 851, 1098, 1326, 1330,
1332, 1333
AZIZI Abdel, 2647
AZZOLI Rodolfo, 436, 448, 707, 792, 795, 859, 915, 1230,
2759, 2779, 3119, 3621, 3703, 3755
AZZOLI, 795, 2764, 2766, 2770, 2771, 2772, 2776, 3120, 3121,
3122, 3622, 3703

BACH Mamhoud, 3658
BADAGLIACCO Andrea, 2421
BADALAMENTI Angela, 913
BADALAMENTI Antonino, 479, 636, 653, 654, 845, 877, 910,
1172, 1174, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1215, 1216,
1219, 1427, 1433, 2075, 2076, 2077, 2191
BADALAMENTI Emanuele Vito, 4, 593, 2112, 3770
BADALAMENTI Emanuele, 3831
BADALAMENTI Gaetano, 449, 458, 462, 478, 479, 493, 506,
507, 515, 567, 623, 627, 628, 631, 634, 636, 639, 644,
649, 653, 655, 664, 793, 795, 804, 832, 834, 835, 836,
844, 845, 846, 862, 864, 866, 894, 909, 915, 919, 936,
961, 980, 983, 988, 994, 1107, 1163, 1172, 1178, 1179,
1180, 1181, 1183, 1216, 1217, 1218, 1219, 1331, 1334,
1357, 1371, 1374, 1382, 1409, 1425, 1426, 1427, 1428,
1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1440, 1442, 1452,
1453, 1479, 1481, 1508, 1522, 1528, 1573, 1608, 1618,
1621, 1675, 1676, 1723, 1730, 2046, 2076, 2172, 2190,
2191, 2193, 2195, 2379, 2568, 2667, 2693, 2694, 2695,
2697, 2724, 2751, 2807, 2811, 2833, 2925, 3002, 3003,
3004, 3009, 3030, 3429, 3514, 3644, 3645, 3760
BADALAMENTI Giuseppina, 2695
BADALAMENTI Salvatore, 663, 922, 1217
BADALAMENTI Silvio, 506, 653, 877, 910, 923, 1174, 1215,
1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 3429
BADALAMENTI, 458, 480, 481, 489, 508, 516, 634, 635, 636,
637, 638, 642, 643, 644, 650, 653, 658, 794, 832, 833,
846, 847, 849, 852, 854, 856, 859, 863, 864, 877, 885,
894, 895, 896, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 928,
929, 980, 983, 984, 990, 991, 992, 1172, 1174, 1176,
1375, 1381, 1382, 1383, 1410, 1429, 1445, 1449, 1452,
1502, 1522, 1528, 1609, 1676, 1677, 1678, 1679, 1729,
2077, 2079, 2571, 2694, 2697, 2698, 2806, 2809, 2811,
2842, 3004, 3406, 3407
BAGARELLA Antonietta, 2723
BAGARELLA Calogero, 444, 593, 2113, 3770, 3831, 3835
BAGARELLA Leoluca, 441, 446, 454, 593, 1509, 1511, 1518,
1519, 2114, 2723, 3019, 3060, 3091, 3093, 3279, 3770,
3776
BAGARELLA, 1511, 1518, 2116, 2117, 2118, 3019, 3061, 3092
BAIAMONTE Angelo, 524, 535, 556, 1590, 1598, 1783, 1786,
1852, 1989, 2324, 2823, 2825, 3229, 3231, 3569, 3604,
3611
BAIAMONTE Gaetano, 1023

BAIAMONTE, 525, 1591, 1593, 1784
BALDI Giuseppe, 441, 593, 2120, 3482, 3770, 3777
BALDI, 2122
BALDUCCI Domenico, 2238, 2590, 2591
BALDUCCI, 2596, 2597
BALISTRERI Francesco, 1806
BALISTRERI, 1806
BALSAMO Giuseppe, 546, 1932
BALSAMO Vincenzo, 546, 1932, 1934
BALSAMO, 691, 1569, 1934, 1935, 1936, 1937, 1975, 3241, 3502, 3503
BARONE Giovanni, 544, 1917
BARONE, 1919
BARRALE, 1949
BASILE Cira, 531, 1835, 1840
BASILE Emanuele, 437, 509, 850, 1501, 2156, 3017, 3092, 3800, 3816
BASILE, 510, 511, 566, 1483, 1485, 1503, 1506, 1514, 1840, 2161, 3020, 3022, 3026, 3027
BASTONE, 2040
BATTAGLIA Antonino, 444, 454, 2125, 3831
BATTAGLIA Giuseppe, 441, 453, 454, 545, 546, 1924, 1925, 2129, 2785, 3459, 3628, 3733, 3777
BATTAGLIA Paolo, 545, 1924, 1926
BATTAGLIA, 545, 1063, 2125, 2126, 2127, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2786, 3459, 3628
BAZAN Arturo, 1964
BELLIA Benedetto, 551, 1967
BELLIA Giuseppe, 451, 593, 2135, 2262, 2267, 2271, 2272, 2277, 2460, 2643, 2654, 3377, 3446, 3496, 3770, 3777
BELLIA, 691, 1968, 1969, 2136, 2137, 2138, 2260, 2291, 2460, 2462, 2804, 3393, 3600, 3632
BELLINI Calogero, 485, 504, 931, 1221, 1224, 1287, 1294, 1296, 1308, 1360, 1389
BELLINI, 504, 858, 1224, 1295, 1300, 1301, 1302, 1307
BELLINO Gaspare, 2590, 2591, 2592
BELLINO Vincenzo, 2591
BELLOMO Pietro, 544
BENFANTE Giovanni, 539, 1897
BENFANTE Pietro, 539, 1897
BENFANTE, 539, 540, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901
BERTOLINO Giuseppe, 444, 565, 593
BETTINI Luciano, 1705
BIONDO Angela, 3478
BIONDO Salvatore, 481, 1184, 2140, 3777
BIONDO, 1186, 1201, 2193
BISCONTI Antonino, 444, 2141, 2145, 3831
BISCONTI Ludovico, 441, 453, 574, 2143, 2144, 2151, 2564, 2632, 2636, 2845, 3777
BISCONTI Pietro, 444, 453, 574, 593, 2151, 2632, 2845, 2869, 3770, 3831
BISCONTI, 2141, 2142, 2145, 2146, 2147, 2148, 2151, 2152, 2218, 2426, 2632, 2636, 2845, 3248
BONACCORSO Pietro, 558, 1992
BONACCORSO, 3324



BONANNO Armando, 441, 509, 560, 568, 1998, 2154, 2156, 2157,
2619, 2722, 3649, 3800, 3816, 3832
BONANNO Francesco, 441, 593, 2155, 3027, 3770, 3777, 3835
BONANNO Luca, 441, 593, 2163, 3745, 3770, 3778
BONANNO Santa, 1404
BONANNO, 559, 1998, 2303, 3322
BONDI' Rosalia, 1510
BONICA Marcello, 451, 593, 2164, 2262, 2267, 2469, 2643,
3377, 3447, 3496, 3770, 3778
BONICA, 2165, 2166, 2167, 2169, 2260, 2291, 2297, 2804, 3393
BONO Alfredo, 441, 451, 567, 579, 588, 639, 1479, 2170,
2660, 2668, 2679, 2687, 3109, 3154, 3333, 3832
BONO Benedetta, 704, 1403, 2200, 2207, 2493, 2752, 2934,
3236, 3395, 3396, 3410, 3429
BONO Giuseppe, 441, 451, 463, 466, 469, 470, 472, 477, 476,
477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493, 496,
497, 498, 500, 501, 504, 513, 519, 529, 540, 567, 579,
588, 635, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160,
1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293,
1294, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1579, 1737, 1827,
1899, 2171, 2660, 2669, 2682, 2684, 2685, 2686, 2687,
3109, 3832
BONO, 589, 1688, 2201, 2350, 2659, 2668, 2677, 2680, 3109,
3110, 3113, 3411, 3412
BONSIGNORE, 2763
BONTA' Filippa, 3333
BONTA' Gasperina, 1423
BONTA' Nino, 1080
BONTA', 718, 1068, 1069, 1076, 1077, 1079, 1423
BONTATE Giovanni, 441, 454, 560, 839, 872, 892, 903, 1069,
1087, 1108, 1998, 2240, 2306, 2394, 2632, 2633, 2635,
2840, 2842, 2868, 2920, 2976, 2977, 2993, 3103, 3104,
3147, 3359, 3360, 3407, 3648, 3649, 3650, 3721, 3734
BONTATE Paolo, 3396
BONTATE Stefano, 435, 449, 456, 458, 459, 460, 467, 468,
476, 480, 489, 491, 497, 500, 515, 530, 633, 641, 644,
649, 651, 655, 656, 660, 664, 665, 707, 733, 793, 804,
832, 833, 834, 846, 847, 851, 856, 876, 879, 881, 887,
889, 893, 898, 902, 903, 917, 935, 957, 964, 975, 986,
994, 997, 1000, 1001, 1006, 1008, 1016, 1017, 1025,
1031, 1053, 1054, 1057, 1061, 1064, 1065, 1106, 1107,
1108, 1122, 1136, 1159, 1160, 1168, 1226, 1236, 1290,
1293, 1297, 1315, 1317, 1318, 1338, 1346, 1353, 1361,
1443, 1444, 1447, 1517, 1518, 1523, 1527, 1716, 1832,
1895, 1898, 1902, 2005, 2101, 2102, 2184, 2202, 2217,
2240, 2551, 2554, 2555, 2724, 2761, 2773, 2774, 2840,
2841, 2908, 2970, 2971, 2992, 2997, 2998, 3020, 3022,
3027, 3042, 3183, 3184, 3200, 3201, 3267, 3354, 3355,
3359, 3362, 3363, 3403, 3406, 3407, 3432, 3433, 3457,
3474, 3509, 3528, 3586, 3589, 3655, 3666, 3668
BONTATE, 436, 461, 462, 464, 465, 466, 468, 471, 472, 473,
477, 485, 489, 508, 509, 644, 650, 652, 653, 661, 665,
794, 832, 833, 835, 838, 847, 848, 849, 853, 854, 855,
856, 857, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 875, 882, 884,
886, 888, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900,

901, 902, 903, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 914,
934, 935, 959, 960, 961, 975, 980, 982, 983, 984, 986,
988, 990, 991, 992, 994, 996, 997, 998, 999, 1000,
1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1009, 1010, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034,
1035, 1037, 1046, 1047, 1054, 1060, 1066, 1068, 1070,
1082, 1085, 1089, 1099, 1103, 1107, 1108, 1109, 1110,
1112, 1121, 1127, 1137, 1159, 1161, 1221, 1232, 1233,
1235, 1237, 1238, 1246, 1247, 1301, 1304, 1311, 1318,
1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1329, 1334, 1335, 1338,
1340, 1394, 1396, 1437, 1438, 1444, 1445, 1446, 1449,
1452, 1453, 1454, 1455, 1459, 1464, 1465, 1470, 1471,
1472, 1480, 1481, 1488, 1502, 1503, 1506, 1507, 1514,
1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1532, 1536,
1537, 1540, 1543, 1553, 1571, 1668, 1669, 1672, 1691,
1710, 1723, 1733, 1897, 2199, 2201, 2234, 2239, 2632,
2635, 2636, 2773, 2774, 2806, 2807, 2809, 2834, 2842,
2920, 2970, 2971, 2973, 2985, 2992, 3062, 3104, 3201,
3266, 3356, 3403, 3406, 3407, 3432, 3474, 3475, 3535,
3545, 3796

BONURA Francesco, 441, 446, 454, 462, 466, 469, 470, 471,
473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491,
493, 496, 497, 498, 529, 593, 995, 1034, 1056, 1089,
1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289,
1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1827, 2172, 2174,
3770, 3778

BONURA, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177

BORGHESE Giovanna, 1223

BORGHESE, 1716

BOSCO Giovanni, 2314

BOSIO Sebastiano, 486, 1228

BOWMAN David, 2262, 2269

BOWMAN, 2266, 2274, 2279, 2281, 2294

BRACCO Salvatore, 548

BRACCO, 692, 1944, 1946, 3240, 3241, 3502, 3503

BRAMBILLA Augusto, 552, 1972, 3593

BRAZZO' Giuseppe, 2178, 3778

BRIANTE Paolina, 3766, 3834

BRONZINI Alessandro, 446, 451, 453, 700, 2065, 2180, 3147,
3713, 3720, 3733, 3778

BRONZINI, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 3714,
3716, 3725, 3735, 3736

BRUCIA Gaspare, 2517

BRULLO Vito Carmelo, 559

BRULLO Vito, 2188, 2526, 3779

BRULLO, 2188, 2526

BRUNO Antonino, 1197

BRUNO Felice, 2448, 2517, 2549, 2563, 3177, 3179, 3686

BRUNO Francesco, 441, 481, 1183, 2140, 2189, 3706, 3779

BRUNO, 481, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214,
1215, 2140, 2190, 2192, 2193, 2195, 2448, 2697, 3180,
3706

BRUSCA Bernardo, 441, 451, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 473, 476, 477, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491, 493,
 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 507, 510, 511,
 513, 517, 519, 529, 540, 635, 844, 957, 964, 995,
 1026, 1034, 1056, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1172,
 1184, 1222, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1295, 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1477,
 1503, 1504, 1529, 1578, 1610, 1737, 1827, 1898, 2197,
 2200, 2206, 2207, 2209, 2934, 3021, 3074, 3088, 3236,
 3356, 3779
 BRUSCA Giovanni, 444, 454, 593, 2206, 2208, 2209, 3770, 3779
 BRUSCA, 466, 964, 996, 1035, 1115, 1222, 1296, 1328, 1352,
 1362, 1390, 1418, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482,
 1530, 1531, 1579, 1610, 1738, 2197, 2198, 2199, 2200,
 2201, 2207, 2208, 2209, 3236
 BUBBEO Francesco, 1630
 BUBBEO, 1630, 1631, 1636, 1637, 1638
 BUCCOLA, 2057
 BUCELLI, 3044
 BUFFA Francesco, 441, 790, 593, 2211, 2212, 2218, 3770, 3779
 BUFFA Maria, 3256
 BUFFA Vincenzo, 442, 474, 476, 1113, 1115, 2212, 2214, 2216,
 2564, 2632, 2636, 2816, 2845, 3256, 3303, 3780
 BUFFA, 475, 837, 1114, 1125, 1126, 1145, 1146, 1147, 1148,
 1149, 1150, 1306, 2146, 2211, 2212, 2213, 2214, 2216,
 2217, 2218, 2219, 2426, 2632, 2636
 BUSCEMI Giuseppe, 520, 1774
 BUSCEMI Michela, 1775, 1840, 1843
 BUSCEMI Rodolfo, 531, 553, 1775, 1835, 1839, 1841, 1978,
 3049
 BUSCEMI Salvatore, 442, 453, 454, 462, 466, 469, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491,
 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519,
 520, 529, 540, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115,
 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292,
 1293, 1294, 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425,
 1579, 1737, 1774, 1827, 1835, 1899, 2220, 3171, 3780
 BUSCEMI, 520, 531, 532, 533, 685, 687, 1043, 1047, 1279,
 1774, 1793, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1842, 1843,
 1844, 1845, 1846, 1847, 2099, 2107, 2108, 2217, 2221,
 2222, 2223, 2224, 3419, 3491, 3492, 3497, 3506, 3741
 BUSCETTA "Masino", 3398
 BUSCETTA Antonio, 500, 646, 1361, 1363, 1366, 1367, 1369,
 1370, 1378, 1385, 1986, 2234
 BUSCETTA Benedetto, 500, 503, 931, 1361, 1362, 1363, 1366,
 1367, 1369, 1370, 1377, 1378, 1387, 1388, 1604, 1986
 BUSCETTA Felicia, 502, 1362, 1363, 1365, 1386, 1388, 1400,
 1401, 1986, 2954
 BUSCETTA Serafina, 2712
 BUSCETTA Tommaso, 436, 442, 449, 459, 464, 467, 500, 501,
 503, 515, 527, 555, 564, 567, 605, 608, 625, 644, 736,
 793, 797, 827, 834, 838, 903, 964, 983, 1032, 1054,
 1103, 1361, 1363, 1364, 1365, 1370, 1374, 1376, 1377,
 1378, 1379, 1382, 1384, 1387, 1388, 1397, 1400, 1401,
 1403, 1406, 1407, 1420, 1528, 1608, 1801, 1826, 1986,

2046, 2056, 2221, 2239, 2259, 2274, 2359, 2516, 2590,
 2602, 2667, 2668, 2711, 2751, 2807, 2925, 2954, 2967,
 3042, 3109, 3153, 3160, 3166, 3236, 3272, 3287, 3300,
 3396, 3409, 3426, 3427, 3441, 3469, 3486, 3508, 3528,
 3534, 3543, 3660, 3666, 3671, 3682, 3687, 3697, 3713
 BUSCETTA Vincenzo, 503, 931, 1377, 1387, 1388, 1407, 1408,
 1604

BUSCETTA, 440, 455, 457, 458, 460, 461, 462, 465, 471, 472,
 478, 479, 500, 504, 505, 509, 510, 516, 609, 622, 623,
 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646,
 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
 658, 660, 667, 669, 670, 672, 673, 677, 709, 710, 711,
 804, 805, 829, 830, 832, 834, 838, 842, 844, 845, 846,
 847, 849, 852, 855, 856, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
 870, 872, 873, 875, 877, 878, 879, 882, 883, 887, 890,
 891, 897, 905, 907, 908, 911, 918, 919, 920, 921, 922,
 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937,
 940, 943, 957, 959, 960, 962, 972, 974, 975, 979, 994,
 995, 996, 998, 999, 1008, 1009, 1025, 1027, 1033,
 1036, 1037, 1048, 1049, 1051, 1052, 1065, 1067, 1071,
 1072, 1083, 1089, 1096, 1097, 1100, 1101, 1103, 1106,
 1107, 1108, 1111, 1163, 1168, 1169, 1172, 1178, 1179,
 1180, 1181, 1297, 1331, 1334, 1354, 1357, 1361, 1364,
 1365, 1366, 1367, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,
 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385,
 1390, 1392, 1396, 1397, 1398, 1400, 1401, 1402, 1404,
 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1417, 1421, 1423, 1427,
 1432, 1433, 1445, 1447, 1454, 1463, 1472, 1479, 1481,
 1494, 1503, 1507, 1509, 1511, 1514, 1515, 1528, 1530,
 1531, 1553, 1557, 1558, 1562, 1573, 1605, 1609, 1618,
 1619, 1621, 1673, 1675, 1677, 1678, 1679, 1680, 1692,
 1700, 1710, 1716, 1724, 1726, 1728, 1729, 1731, 1732,
 1746, 1803, 1807, 1820, 1830, 1986, 2027, 2047, 2050,
 2061, 2112, 2113, 2115, 2118, 2172, 2174, 2184, 2192,
 2193, 2195, 2199, 2200, 2206, 2207, 2229, 2233, 2234,
 2235, 2236, 2239, 2253, 2255, 2259, 2341, 2345, 2349,
 2350, 2359, 2360, 2377, 2379, 2381, 2384, 2410, 2423,
 2425, 2426, 2480, 2481, 2493, 2556, 2567, 2572, 2574,
 2591, 2592, 2602, 2603, 2604, 2606, 2657, 2658, 2659,
 2664, 2668, 2669, 2677, 2682, 2687, 2692, 2712, 2713,
 2714, 2724, 2725, 2761, 2764, 2770, 2773, 2776, 2809,
 2811, 2838, 2851, 2904, 2915, 2918, 2919, 2924, 2954,
 2977, 2984, 2985, 2986, 2998, 3009, 3020, 3022, 3024,
 3026, 3027, 3030, 3035, 3036, 3061, 3109, 3110, 3152,
 3160, 3166, 3167, 3168, 3186, 3187, 3189, 3199, 3200,
 3201, 3202, 3218, 3220, 3237, 3245, 3265, 3273, 3274,
 3279, 3288, 3290, 3291, 3302, 3339, 3351, 3356, 3358,
 3362, 3363, 3366, 3397, 3398, 3406, 3412, 3427, 3428,
 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3457, 3458, 3461, 3470,
 3474, 3475, 3476, 3482, 3484, 3486, 3487, 3508, 3510,
 3535, 3544, 3557, 3572, 3634, 3665, 3667, 3671, 3677,
 3681, 3683, 3691, 3693, 3697, 3698, 3699, 3707, 3713
 BUTTIGLIERI Antonino e Vincenzo, 544, 1917

CALABRESE Rosa, 1358, 1398
CALABRESE, 1399
CALABRIA Agostino, 530, 1832
CALABRIA, 530, 3709
CALAMIA Giuseppe, 444, 453, 2226, 3780
CALAMIA, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230
CALCAGNO Angelo, 2564
CALDERONE Antonino, 567, 630, 642, 666, 709, 828, 831, 834,
886, 888, 969, 981, 988, 999, 1001, 1533, 1542, 2044,
2284, 2299, 2371, 2398, 2412, 2651, 2716, 3140, 3142,
3283
CALDERONE Giuseppe, 627, 630, 709, 846, 889, 969, 981, 982,
987, 988, 989, 991, 1532, 1546, 2046, 2372, 2413,
2652, 2667, 2716, 2814, 2840, 3538
CALDERONE Onofrio, 544, 1917, 1920
CALDERONE, 629, 644, 648, 649, 709, 710, 711, 723, 724, 725,
726, 734, 735, 747, 807, 832, 835, 844, 845, 846, 847,
849, 886, 888, 889, 912, 940, 981, 982, 983, 984, 985,
986, 988, 991, 1129, 1178, 1238, 1301, 1340, 1428,
1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1449, 1452, 1456, 1464,
1465, 1469, 1470, 1488, 1498, 1517, 1518, 1523, 1533,
1543, 1555, 1599, 1650, 1685, 1686, 1687, 1688, 1710,
1721, 2021, 2026, 2031, 2048, 2102, 2121, 2175, 2218,
2223, 2237, 2239, 2249, 2250, 2252, 2283, 2331, 2346,
2352, 2371, 2372, 2373, 2374, 2377, 2409, 2413, 2475,
2483, 2496, 2551, 2557, 2571, 2596, 2637, 2651, 2653,
2658, 2659, 2664, 2675, 2677, 2682, 2690, 2692, 2698,
2715, 2716, 2727, 2728, 2753, 2762, 2813, 2818, 2832,
2836, 2840, 2845, 2852, 2871, 2872, 2920, 2928, 2955,
2963, 2967, 2968, 2986, 3023, 3030, 3045, 3046, 3112,
3142, 3156, 3161, 3169, 3189, 3202, 3220, 3232, 3237,
3272, 3291, 3304, 3318, 3334, 3346, 3356, 3404, 3406,
3412, 3436, 3439, 3441, 3442, 3462, 3471, 3477, 3478,
3482, 3485, 3488, 3509, 3536, 3537, 3538, 3539, 3558,
3567, 3571, 3572, 3589, 3635, 3655, 3663, 3672, 3679,
3688, 3707, 3714, 3746, 3756
CALDERONE, 726
CALISTA Gaetano, 442
CALO' Pippo, 646, 665, 907, 1026, 1107, 1111, 1335, 2047,
2928, 2986, 3035, 3042, 3045, 3036, 3157, 3181, 3202,
3413, 3486, 3535
CALO' Giuseppe, 442, 451, 457, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490,
491, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 506,
507, 510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 579, 588, 630,
646, 733, 800, 958, 964, 995, 1026, 1034, 1037, 1056,
1089, 1090, 1103, 1104, 1115, 1159, 1164, 1172, 1184,
1222, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295,
1316, 1327, 1352, 1361, 1362, 1384, 1389, 1407, 1418,
1425, 1459, 1468, 1470, 1503, 1504, 1529, 1578, 1610,
1707, 1737, 1827, 1898, 2231, 2379, 2588, 2712, 2850,
2902, 3409, 3781

8 14

CALO', 466, 472, 640, 646, 647, 648, 653, 666, 830, 838,
 842, 843, 844, 856, 893, 960, 962, 964, 996, 1035,
 1103, 1107, 1109, 1115, 1222, 1296, 1328, 1352, 1362,
 1390, 1407, 1418, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
 1474, 1475, 1476, 1530, 1531, 1579, 1610, 1738, 2232,
 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241,
 2379, 2381, 2590, 2591, 2592, 2593, 2595, 2597, 2598,
 2599, 2713, 2715, 2925, 3035, 3488

CALTAGIRONE Francesco Paolo, 2625

CALZETTA Stefano, 436, 444, 465, 471, 476, 483, 485, 487,
 501, 518, 520, 521, 530, 539, 541, 565, 607, 697, 855,
 882, 999, 1033, 1089, 1159, 1221, 1251, 1288, 1364,
 1387, 1391, 1737, 1774, 1777, 1832, 1891, 1897, 1904,
 1905, 1909, 1910, 2383, 2446, 2502, 2557, 2612, 2669,
 2783, 2784, 2806, 2867, 2875, 2946, 3020, 3042, 3091,
 3124, 3177, 3178, 3228, 3247, 3264, 3362, 3459, 3481,
 3528, 3569, 3574, 3597, 3603, 3638, 3659, 3682, 3711,
 3719, 3729, 3749

CALZETTA Vincenzo, 541, 542, 1904, 1909, 1910, 1911, 3743

CALZETTA, 483, 501, 521, 528, 530, 538, 542, 543, 697, 698,
 699, 700, 703, 876, 879, 928, 1224, 1228, 1289, 1301,
 1357, 1387, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1410,
 1415, 1619, 1620, 1681, 1747, 1777, 1779, 1807, 1820,
 1826, 1829, 1832, 1891, 1893, 1895, 1898, 1900, 1901,
 1907, 1908, 1913, 1914, 1915, 2009, 2010, 2011, 2012,
 2064, 2065, 2083, 2100, 2121, 2125, 2126, 2127, 2129,
 2130, 2131, 2132, 2133, 2142, 2145, 2151, 2180, 2181,
 2183, 2184, 2212, 2214, 2217, 2227, 2228, 2230, 2306,
 2311, 2312, 2314, 2324, 2384, 2385, 2388, 2389, 2390,
 2474, 2503, 2504, 2505, 2506, 2508, 2509, 2511, 2548,
 2549, 2563, 2608, 2609, 2612, 2613, 2614, 2615, 2618,
 2631, 2632, 2633, 2642, 2787, 2788, 2789, 2869, 2870,
 2876, 2940, 2942, 2943, 2947, 2948, 2982, 3068, 3092,
 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3178, 3180, 3228, 3230,
 3255, 3265, 3356, 3357, 3421, 3482, 3493, 3530, 3532,
 3533, 3545, 3546, 3558, 3574, 3577, 3598, 3600, 3603,
 3607, 3609, 3610, 3611, 3659, 3661, 3665, 3671, 3681,
 3683, 3685, 3691, 3693, 3709, 3711, 3712, 3713, 3714,
 3715, 3716, 3718, 3720, 3721, 3723, 3724, 3725, 3729,
 3730, 3733, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745,
 3746, 3749, 3750, 3752

CAMBRIA Francesco, 3429

CAMBRIA, 3729

CAMERANO Giorgio, 2679

CAMERINO Gaetana, 3766, 3834

CAMPANELLA Attilio, 451, 2242, 3781

CAMPANELLA Calogero, 442, 446, 454, 2246, 2263, 2363, 2372,
 2652, 3781

CAMPANELLA Carlo, 2400, 2408, 2410, 3132

CAMPANELLA Francesco Paolo, 1201

CAMPANELLA, 1555, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248,
 2249, 2250, 2408, 2410

CAMPORA Domenico, 494, 563, 1325

CAMPORA, 1341, 1344, 1581

CAMPOREALE Antonino, 444

CAMPOREALE Antonio, 593, 2252, 3770, 3831
CAMPOREALE, 2252
CAMPORETTO Filippo, 553, 1783, 1981
CANALE Paolo, 2105
CANCELLIERE Domenico, 442, 453, 593, 2253, 2258, 3771, 3781
CANCELLIERE Leopoldo, 444, 453, 2253, 2257, 2425, 3831
CANCELLIERE, 2254, 2257
CANGIALOSI Giovanni, 444, 451, 453, 565, 801
CANNAMELA Lucia, 3210, 3447, 3448
CANNELLA Tommaso, 2222, 2492, 2934
CANNIZZARO Francesco, 442, 451, 2166, 2259, 2266, 2268,
2270, 2272, 2273, 2275, 2276, 2277, 2280, 2284, 2286,
2291, 2292, 2293, 2299, 2300, 2367, 2398, 2410, 2466,
2469, 2644, 2645, 2649, 2650, 2654, 2800, 2801, 2803,
3380, 3384, 3390, 3442, 3444, 3445, 3452, 3496, 3615,
3616, 3777, 3781
CANNIZZARO Franco, 2469
CANNIZZARO Giovanna, 544
CANNIZZARO Sebastiano, 2298, 3211
CANNIZZARO Umberto, 442, 451, 2284, 2289, 2291, 2293, 2294,
2465, 2466, 3618, 3377, 3442, 3496, 3781
CANNIZZARO, 712, 799, 2165, 2259, 2260, 2261, 2269, 2273,
2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2282, 2284, 2285, 2295,
2296, 2297, 2298, 2299, 2643, 2645, 2646, 2649, 2801,
2802, 2804, 3215, 3223, 3393, 3618
CANOUN Abdel Rahman, 448, 792, 794
CANZONIERI Raimondo, 1757, 1760
CAPITANO Francesco, 551, 1967, 1968
CAPIZZI Benedetto, 442, 469, 470, 1055, 1056, 2301, 2493,
2564, 2619, 2907, 3073, 3089, 3358, 3359, 3363, 3782
CAPIZZI, 2301, 2302, 2303, 2304, 2449, 3073, 3074, 3075,
3076
CAPPIELLO Gaetano, 3214
CAPPIELLO, 2481
CAPUANO Agostino, 463, 1031
CARDELLA Michele, 1525
CARELLA Luigi, 1616
CARELLA, 1620
CAROLLO Giovanni, 1296
CAROLLO Michele, 1646
CARONIA, 2420
CARUSO Vincenzo, 442, 555, 2305, 3571, 3782,
CARUSO, 2109, 2306, 2307, 2308, 2309
CASAMENTO Giovanna, 1060
CASIO INGURGIO Vincenzo, 1743
CASELLA Antonino, 442, 454, 3230
CASELLA Giuseppe, 446, 454, 2311, 3229, 3782
CASELLA, 2311, 2312, 2314, 2449, 2954, 3248
CASERTA Nicola, 1613
CASERTA, 1613
CASISA Francesco Paolo, 965
CASISA, 966, 967, 968, 973, 987
CASSARA', 518, 1661, 1662, 1665, 1666, 1736, 1745, 1749,
1763, 3196
CASSINA Luciano, 650, 831, 3487



- 3848 -

CASSINA, 653, 1452, 1470, 1523, 3588, 3589
CASTALDO Franco, 3332
CASTALDO, 3333
CASTELLANA Giuseppe, 442, 593, 2316, 3832
CASTIGLIONE Francesco, 2178, 2317, 3782
CASTIGLIONE Girolamo, 444, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
552, 1924, 1925, 1932, 1940, 1944, 1949, 1954, 1961,
1974, 2318, 3782
CASTIGLIONE Mimmo, 1962
CASTIGLIONE, 546, 1197, 1924, 1938, 1956, 1957, 1963, 1975,
2318
CASTILLO John Mario, 2260, 2267, 2280
CASTILLO John Vittorio, 565
CASTILLO Mario Vittorio, 2293
CASTILLO, 2268, 2270, 2271, 2272, 2274, 2276, 2801
CASTILLO-MENDOZA, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277,
2802
CASTRONOVO Anna, 2909
CASTRONOVO Antonino, 801
CASTRONOVO Carlo, 801, 3022
CASTRONOVO Francesco, 442, 451, 565, 801, 2898
CATALANO Onofrio, 442, 451, 801, 802, 3250, 3476, 3832
CATALANO Salvatore, 442, 451, 565, 800
CATALANO, 2897, 3514, 3759
CATAPANO Guido, 3441
CAU, 2157
CAVALLARO Carmela, 1401
CAVALLARO Mariano, 3035
CAVALLARO Melchiorra, 1402
CAVALLARO Rosario, 3440
CAVASINO, 2039
CAVATAIO Michele, 460, 626, 957, 979
CAVELLO Enrique, 3703, 3755
CECCAGNOLI Italo, 3642
CERCOLA Guido, 2238
CERTO Francesco, 451, 565, 593, 2262, 2267, 2643, 2648,
3381, 3384, 3393
CERTO, 3383, 3385, 3387, 3388, 3389, 3617, 3625, 3626, 3627,
3628, 3629, 3630, 3631
CESARINI, 1601, 1602
CHARLIER Eric, 1238, 1522
CHARLIER Paul Eric, 842
CHARLIER, 853
CHIANG Keung Wiang, 451, 3765, 3833
CHIARACANE Giuseppe, 444, 2322, 3832
CHIARACANE Salvatore, 442, 559, 1998, 2323, 3782
CHIARACANE, 1586, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329,
2330, 2331, 2332, 3228
CHIAZZESE Filippo, 471, 868, 1098, 1329
CHIDIAC Adel Aziz, 2649, 3383, 3617, 3626
CHIDIAC, 3383, 3384, 3385, 3386, 3626
CHIMENTO Francesco, 2412
CHIMERA Vittorio, 453, 556, 559, 593, 2262, 2267, 2333,
3771, 3783
CHIMERA, 2268, 2334, 3393



CHINNICI Rocco, 2852
CHINNICI, 643
CIACCIO MONTALTO Giangiacomo, 628
CIANCIMINO Vito, 843, 2222
CIARAMITARO Pietro, 2364
Ciaschiteddu, 870
CILLARI Antonino, 442, 451, 579, 593, 2335, 2342, 2343,
2734, 3770, 3771, 3783
CILLARI Gioacchino, 442, 451, 453, 579, 593, 2338, 2340,
2343, 2734, 3770, 3771, 3783
CILLARI, 1688, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2344,
2435, 2437, 2516, 2517, 2580, 2700, 2701, 2704, 2705,
2706, 2734
CILLUFFO Giuseppe, 1117
CINA' Giacomo, 499, 918, 1351
CINA', 500, 1352, 1360
CINARDO Francesco, 889, 1517
CINCHIO, 3044
CIPOLLA Angelo, 3058
CIRIMINNA Salvatore, 442, 593, 2345, 3771, 3831
CIRIMINNA, 2345, 2346
CITARDA Giovanna, 1057, 1061
CITARDA, 1057, 1058
CIULLA Cesare, 444, 2348, 2350, 3783
CIULLA Giovanni, 444, 453, 2348, 2354, 3831
CIULLA Giuseppe, 442, 451, 2348, 2349, 2351, 2352, 2355,
3832,
CIULLA Salvatore, 444, 2348, 2350, 2356, 3783
CIULLA, 666, 794, 2051, 2349, 2350, 2351, 2352, 2777, 2789
CLEMENTE Antonino, 2357, 3783
CLEMENTE Vittorio, 1043
CLEMENTE, 2357
CLEMENTI, 3262
COGNATO Giovanni, 1400, 1401
COLAMARIA Michele, 2266
COLIZZI Anna, 588, 2057, 2359, 2603, 3697, 3784
COLIZZI, 2359, 3339, 3698
COLLETTI Carmelo, 704, 2101, 2207, 2493, 2752, 3236, 3395,
3396, 3410, 3429
COLLETTI, 704, 1403, 2200, 2207, 3236, 3410, 3411
COLLICA Maria Carmela, 1760
COLLURA, 1422
CONDORELLI Domenico, 446, 451, 796, 799, 1551, 2248, 2263,
2268, 2283, 2360, 2361, 2396, 2405, 2410, 2431, 2652,
3223, 3271, 3784
CONDORELLI, 799, 1552, 2283, 2361, 2362, 2363, 2365, 2366,
2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2398, 2399, 2400,
2401, 2402, 2403, 2404, 2431, 2652, 3131, 3132, 3133,
3134, 3135, 3137, 3138, 3223, 3271
CONIGLIARO Giacomo, 2004, 2745
CONIGLIARO, 2746
CONIGLIO Salvatore, 611, 701, 2020, 2026, 2242, 2302, 2336,
2350, 2516, 2527, 2582, 2661, 2679, 2701, 2726, 2773,
2779, 3196, 3358, 3363, 3550, 3551, 3570, 3660
CONIGLIO, 612, 701, 702, 2021, 2022, 2027, 2031, 2034, 2050,

- 3850 -

2083, 2094, 2242, 2243, 2244, 2336, 2337, 2339, 2341,
 2437, 2438, 2493, 2517, 2518, 2527, 2528, 2529, 2702,
 2703, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2926, 2975, 2976,
 3028, 3555, 3558, 3691, 3693, 3699

CONTINO, 1031, 1034, 1036, 1309, 1536, 1540, 1616, 1672

CONTORNO "Totuccio", 1118, 1282

CONTORNO Antonina, 2212, 2218, 2765, 3043, 3333

CONTORNO Antonino, 446, 451, 2376, 3771

CONTORNO Rosa, 1295

CONTORNO Salvatore, 436, 446, 449, 451, 465, 467, 473, 474,
 482, 486, 487, 490, 492, 496, 504, 514, 566, 567, 578,
 593, 608, 641, 660, 705, 793, 794, 827, 835, 851, 857,
 1033, 1054, 1103, 1113, 1116, 1206, 1251, 1287, 1291,
 1292, 1295, 1297, 1316, 1378, 1742, 2067, 2130, 2211,
 2216, 2226, 2240, 2341, 2418, 2423, 2424, 2426, 2445,
 2446, 2516, 2535, 2549, 2554, 2555, 2612, 2632, 2669,
 2713, 2725, 2752, 2761, 2779, 2780, 2783, 2784, 2787,
 2811, 2816, 2845, 2862, 2884, 2902, 2907, 2908, 2919,
 2959, 2967, 2997, 3088, 3100, 3110, 3148, 3153, 3160,
 3167, 3200, 3229, 3248, 3256, 3279, 3300, 3308, 3309,
 3312, 3313, 3316, 3322, 3331, 3332, 3363, 3369, 3370,
 3395, 3396, 3441, 3458, 3466, 3467, 3509, 3528, 3544,
 3569, 3585, 3660, 3666

CONTORNO, 440, 455, 457, 461, 468, 469, 471, 474, 475, 478,
 483, 484, 485, 488, 489, 491, 492, 497, 504, 505, 609,
 610, 622, 641, 644, 645, 652, 660, 661, 662, 663, 664,
 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 677, 711,
 718, 794, 795, 832, 852, 853, 855, 857, 858, 859, 860,
 861, 872, 876, 879, 884, 885, 886, 892, 893, 896, 900,
 903, 904, 905, 909, 913, 914, 915, 916, 918, 919, 931,
 935, 936, 937, 940, 994, 998, 999, 1002, 1007, 1009,
 1012, 1022, 1025, 1027, 1037, 1047, 1048, 1054, 1055,
 1060, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,
 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083,
 1086, 1089, 1097, 1109, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118,
 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155,
 1156, 1157, 1164, 1168, 1169, 1170, 1180, 1221, 1224,
 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1238,
 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247,
 1249, 1252, 1262, 1263, 1273, 1275, 1276, 1277, 1278,
 1279, 1283, 1287, 1288, 1290, 1291, 1293, 1295, 1297,
 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,
 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1320, 1331,
 1335, 1336, 1338, 1343, 1354, 1355, 1409, 1417, 1430,
 1437, 1438, 1439, 1445, 1447, 1449, 1454, 1463, 1473,
 1475, 1494, 1507, 1515, 1519, 1524, 1527, 1536, 1537,
 1558, 1559, 1560, 1566, 1573, 1616, 1619, 1668, 1672,
 1691, 1729, 1803, 1807, 1820, 2002, 2006, 2020, 2022,
 2026, 2027, 2030, 2033, 2034, 2035, 2048, 2049, 2064,
 2083, 2101, 2115, 2118, 2121, 2131, 2141, 2142, 2145,
 2172, 2173, 2174, 2184, 2192, 2193, 2199, 2211, 2212,
 2214, 2217, 2219, 2226, 2227, 2228, 2229, 2233, 2235,

- 3851 -

2236, 2237, 2239, 2252, 2302, 2322, 2331, 2336, 2349,
 2380, 2381, 2390, 2415, 2423, 2425, 2426, 2434, 2446,
 2447, 2449, 2450, 2474, 2481, 2488, 2493, 2497, 2498,
 2500, 2501, 2508, 2509, 2523, 2524, 2536, 2550, 2551,
 2554, 2555, 2557, 2563, 2568, 2574, 2608, 2609, 2615,
 2618, 2619, 2620, 2631, 2659, 2664, 2667, 2677, 2682,
 2687, 2690, 2760, 2764, 2770, 2774, 2776, 2781, 2784,
 2786, 2789, 2805, 2809, 2811, 2817, 2818, 2831, 2834,
 2836, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2851,
 2853, 2862, 2863, 2867, 2868, 2869, 2870, 2876, 2878,
 2879, 2880, 2884, 2885, 2888, 2892, 2893, 2901, 2902,
 2903, 2906, 2908, 2909, 2913, 2922, 2924, 2925, 2927,
 2934, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946,
 2947, 2948, 2949, 2951, 2952, 2954, 2959, 2960, 2961,
 2962, 2963, 2974, 2975, 2998, 2999, 3020, 3027, 3035,
 3037, 3039, 3042, 3061, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
 3081, 3082, 3083, 3088, 3089, 3090, 3100, 3101, 3102,
 3103, 3105, 3146, 3147, 3152, 3155, 3156, 3160, 3168,
 3169, 3199, 3201, 3202, 3228, 3230, 3253, 3254, 3257,
 3268, 3291, 3300, 3302, 3303, 3304, 3310, 3313, 3317,
 3328, 3331, 3332, 3333, 3335, 3341, 3354, 3355, 3356,
 3364, 3365, 3366, 3369, 3371, 3372, 3397, 3398, 3405,
 3416, 3457, 3459, 3461, 3462, 3467, 3469, 3470, 3475,
 3477, 3485, 3487, 3525, 3535, 3537, 3538, 3545, 3557,
 3566, 3578, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586,
 3587, 3589, 3604, 3621, 3622, 3634, 3635, 3637, 3647,
 3653, 3654, 3661, 3665, 3666, 3668, 3672, 3677, 3679,
 3681, 3682, 3683, 3686, 3687, 3691, 3693, 3703, 3704,
 3705, 3714, 3715, 3721, 3730, 3758, 3796, 3801

COPOLA Frank , 2751

COPPOLA Giacomo, 444, 593, 2377, 3771, 3831

COPPOLA, 836, 2377, 2751, 3236

CORALLO Giovanni, 442, 454, 462, 466, 469, 470, 472, 473,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493,
 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529,
 540, 593, 608, 995, 1034, 1056, 1089, 1103, 1104,
 1111, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289,
 1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390,
 1426, 1472, 1579, 1737, 1827, 1899, 2378, 3771, 3784

CORALLO, 2379, 2380, 2381

CORDIO Ernesto, 2722

CORDIO, 2723

"Coriolano", 1331

CORLEO Luigi, 649, 830, 3431

CORLEO Maria, 1049, 3433

CORLEO, 848, 3435

CORLETTI Carmelo, 2934

CORONA Matteo, 444, 554, 566, 593, 1784, 1787, 1982

CORONA Orazio, 444, 2383, 3178, 3784

CORONA, 1784, 1785, 1788, 1982, 2383, 2384, 2385, 3178, 3179

CORRAO Antonino, 2312

CORRAO Attilio, 2556, 2954, 3036

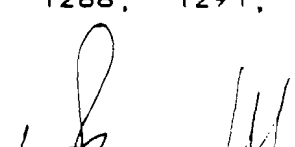
CORRAO, 1651

CORSINO Salvatore, 496, 916, 1287, 1293, 1308

CORSINO, 858, 1302, 1303, 1307, 1309

COSTA Gaetano, 2234
COSTA, 647, 655, 1036, 1494
COSTANTINO Antonino, 446, 451, 2387, 2394, 3673, 3679, 3784
COSTANTINO, 2388, 2389, 2390, 2392, 2393, 2394
COSTANZA, 2090
COSTANZO, 648, 649, 831, 983, 1685, 2715, 2716
COTTAGE Michael, 2266
COTTAGE, 2279
COTTONE Maria, 3331
CREMONA Giuseppe, 2368, 3138
CREMONA, 2368, 2369, 3138, 3140
CRESCENZI Luigi, 1616
CRESCENZI, 1681
CRISTALDI Salvatore, 444, 446, 451, 799, 1552, 2248, 2263, 2363, 2368, 2396, 2398, 2404, 3784
CRISTALDI Venerando, 442, 1545, 1551, 1554, 2403, 2407, 2410, 3785
CRISTALDI, 1546, 1554, 2368, 2369, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2408, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3137
CRISTOFORETTI Giuseppe, 2266
CROCE Alfredo, 444, 593, 2415, 3771, 3831
CROCE Domenico, 442, 593, 2417, 2447, 3832
CROCE Giorgio, 444, 593, 2418, 3771, 3831
CROCE, 1688, 2415, 2417, 2418, 2448
CUCINA Luigi, 559, 2419, 3785
CUCINA, 2419, 2420, 2421, 2422
CUCUZZA Salvatore, 442, 453, 454, 462, 466, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529, 540, 671, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1114, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425, 1473, 1579, 1737, 1827, 1899, 2312, 2336, 2423, 3785
CUCUZZA, 1116, 1124, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1474, 2337, 2423, 2424, 2425, 2426
CUSIMANO Giovanni, 442, 451, 799, 1551, 2361, 2419, 2429, 3271, 3785
CUSIMANO Pietro, 444, 593, 2434, 3771, 3831
CUSIMANO, 2419, 2420, 2421, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434
CUSUMANO Antonino, 1429
CUSUMANO Vincenza, 1188
CUSUMANO, 1188, 1200, 1211, 1429, 1431
CUTOLO Raffaele, 3092, 3441
CUTOLO, 836
CZEBENIAK Ronald, 2266
CZEBENIAK, 2274, 2279

D'AGOSTINO Emanuele, 468, 1053, 1054, 1572, 3082, 3178, 3181
D'AGOSTINO Ignazio, 483, 492, 876, 916, 1287, 1288, 1291, 1306



- 3853 -

D'AGOSTINO Rosario, 492, 915, 916, 1291, 2780, 3622
 D'AGOSTINO, 468, 469, 470, 492, 858, 859, 885, 904, 1054,
 1055, 1056, 1065, 1066, 1076, 1078, 1079, 1081, 1082,
 1291, 1300, 1312, 2796, 3178, 3179, 3180
 DAINOTTI Francesca Paola, 2519
 DAINOTTI Giuseppe, 444, 451, 572, 2435, 2515, 3785
 DAINOTTI, 576, 2436, 2438, 2440, 2519, 2520
 D'ALIA Salvatore, 2126
 D'ALIA, 2127
 DALLA CHIESA Carlo Alberto, 437, 513, 1608, 1701, 1747
 DALLA CHIESA, 515, 517, 637, 677, 710, 713, 833, 880, 929,
 1121, 1380, 1381, 1479, 1492, 1498, 1527, 1528, 1530,
 1537, 1538, 1540, 1541, 1557, 1558, 1573, 1574, 1612,
 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1630, 1633, 1634, 1636,
 1637, 1640, 1642, 1643, 1644, 1646, 1650, 1652, 1653,
 1655, 1667, 1668, 1670, 1677, 1679, 1682, 1683, 1684,
 1686, 1687, 1689, 1690, 1693, 1694, 1703, 1705, 1707,
 1708, 1710, 1712, 1717, 1719, 1720, 1721, 1725, 1727,
 1729, 1731, 1733, 1734, 1745, 1767, 1770, 1771, 2151,
 2632, 2670, 2954, 3219, 3437, 3438, 3560, 3740, 3742
 D'ALOISIO Michele, 448, 792, 794, 2051, 2350, 3621
 D'ALOISIO, 3622
 D'AMICO Aldo, 3745
 D'AMICO Antonino e Orazio, 502, 1387, 1388
 D'AMICO Antonio e Orazio, 931, 1363, 1400
 D'AMICO Baldassare, 451, 2084, 2442, 3242, 3243, 3663, 3702,
 3831
 D'AMICO Diane, 1362, 1364, 1365, 1373
 D'AMICO Pasquale, 836, 2116, 2653, 2670, 2671, 2919, 3092,
 3441
 D'AMICO Simone, 544, 1917, 1920
 D'AMICO Umberto, 1401, 1402
 D'AMICO, 1377, 1401, 1402, 1403, 1409, 1599, 1919, 2084,
 2089, 2090, 2442, 2443, 2444, 3493, 3702
 D'AMORE Maria, 1851, 1857
 D'AMORE, 1859, 1868, 1873
 D'ANGELO "Pino", 1113
 D'ANGELO Giuseppe, 442, 476, 593, 1115, 2445, 2446, 2959,
 3230, 3720, 3771, 3785
 D'ANGELO Mario, 588, 591, 594, 2262, 2267, 2453, 2801, 3207,
 3377, 3496, 3771, 3786
 D'ANGELO Pino, 474
 D'ANGELO Rosario, 1329
 D'ANGELO Salvatore, 444, 594, 2474, 3771, 3831
 D'ANGELO, 1126, 2268, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2453,
 2454, 2456, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2470, 2471,
 2472, 2473, 2475, 3207, 3208, 3377, 3382, 3393
 D'ANNA Maria Teresa, 1739
 D'ANNA, 1754
 D'ANTONE, 1660
 D'ANTONI, 2069
 DAPUETO Luigi, 887
 D'ARPA Vito, 1043
 DATTILO Sebastiano, 436, 451, 577, 594, 706, 799, 820, 887,
 2165, 2262, 2267, 2476, 3155, 3447, 3449, 3616, 3626,

3771, 3786
 DATTILO, 706, 801, 2167, 2168, 2291, 2476, 2477, 2478, 2647,
 2648, 2652, 2804, 3155, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385,
 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3445,
 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3617, 3625, 3626,
 3627, 3629, 3630, 3631
 DAVI' Salvatore, 442, 594, 2480, 3287, 3771, 3786
 DAVI', 2480, 2481, 2482, 2483
 DE ALMAGRO Iolanda, 1363, 1364, 1367, 1369, 1370, 1372
 DE ALMAGRO, 1364, 1370, 1372, 1373, 1375
 DE ALMEIDA GUIMARAES Maria Cristina, 630
 DE ANGELIS Luana, 798, 2016
 DE CARO Carlo, 451, 799, 1551, 2263, 2264, 2268, 2274, 2362,
 2363, 2431, 2481, 3215, 3224, 3271
 DE CARO Vincenzo, 2364
 DE CARO, 1552, 2365, 2366, 2367, 2371, 2405, 3137, 3271
 DE LUCA Vita, 3676
 DE PEDIS Enrico, 2277, 2293, 2649
 DE PEDIS, 2278
 DE RIZ Pietro Luigi, 2262, 2267, 2270, 2272, 2800, 3786
 DE RIZ Pietro, 436, 451, 707, 798, 2165, 2291, 2469, 2486,
 2649
 DE RIZ, 1552, 2165, 2266, 2267, 2268, 2269, 2271, 2273,
 2275, 2276, 2277, 2278, 2280, 2281, 2282, 2291, 2292,
 2293, 2294, 2297, 2469, 2487, 2649, 2650, 2802, 2803,
 2804, 3393
 DE SALVO Pietro, 976
 DE SIMONE Antonino, 445, 453, 594, 2391, 2488, 3771, 3831
 DE SIMONE Francesco, 2186
 DE SIMONE, 2488
 DE STEFANO Paolo, 3387
 DE VARDI Lorenzo, 445, 451, 453, 565, 801
 DE VIVO Giovanni, 2411
 DENTICE Salvatore, 2097
 DIANA Bernardo, 460, 957, 959
 DI BARCA Luigi, 514, 1527
 DI BARCA, 3437, 3766, 3834
 DI BATTISTI Paolo, 2460
 DI BELLA Susanna, 1419
 DI CACCAMO Benedetto, 442, 454, 594, 2489, 3771, 3786
 DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio, 3786
 DI CARLO Andrea e Giulio, 2492
 DI CARLO Andrea, 442, 454, 457, 496, 497, 498, 499, 501,
 504, 505, 506, 507, 510, 511, 513, 517, 519, 540,
 1293, 1294, 1296, 1327, 1352, 1362, 1390, 1418, 1426,
 1504, 1529, 1579, 1610, 1737, 1899, 2491, 2493, 2495,
 2496, 2497, 3395
 DI CARLO Francesco, 1240, 1560, 2493, 2907, 2908, 3022, 3653
 DI CARLO Franco, 3648
 DI CARLO Giulio, 442, 454, 2491, 2499
 DI CARLO, 506, 609, 1241, 1418, 2303, 2492, 2493, 2494,
 2496, 2497, 2961, 3396, 3648, 3653, 3654
 DI CESARE Paolo, 1201
 DI CRISTINA Angelo, 967, 968
 DI CRISTINA Giuseppe, 435, 458, 703, 807, 845, 846, 963,

1001, 1017, 1428, 1453, 1520, 1534, 1723, 2047, 2207,
2589, 2596, 2722, 2752, 2836, 2841, 2918, 3019, 3141,
3189, 3193
DI CRISTINA, 459, 460, 629, 703, 711, 835, 847, 848, 849,
889, 920, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 972,
973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983,
984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 1017, 1437,
1442, 1453, 1461, 1477, 1516, 1723, 2021, 2199, 2208,
2722, 2755, 2918, 3019, 3030, 3190, 3346
DI CRISTOFALO, 544
DI FATTA Diego, 512, 1578
DI FATTA, 513, 559, 679, 1589, 1590, 1591, 1593, 1595, 1598,
1896, 1921, 1998, 2324, 3499, 3507, 3734
DI FAZIO Giovanni, 476, 1159
DI FAZIO, 690, 1161
DI FEDE Francesco, 445, 594, 2500, 3771, 3831
DI FEDE Giorgio, 559, 975, 1988
DI FEDE Lorenzo, 445, 594, 2501, 3771, 3831
DI FEDE, 2500, 2501
DI FRANCO Giuseppe, 467, 505, 609, 851, 903, 1019, 1053,
1060, 1417, 2019, 2025, 2301, 2617, 2834, 2970, 3071,
3341, 3354
DI FRANCO, 467, 468, 718, 855, 905, 1053, 1054, 1061, 1062,
1064, 1067, 1069, 1078, 1081, 1421, 1438, 1449, 1599,
1919, 2302, 2974, 2976, 3796
DI FRESCO Antonino, 1116
DI FRESCO Francesco, 496, 1287, 1292, 1302
DI FRESCO Giovanni, 483, 492, 876, 916, 1287, 1288, 1291
DI FRESCO Onofrio, 445, 451, 2502, 3124, 3638, 3667, 3786
DI FRESCO, 483, 858, 1289, 1301, 1312, 2502, 2503, 2506,
3124, 3126
DI GAETANO Giovanni, 442, 453, 2508, 2785, 2786, 3459, 3787
DI GAETANO, 2509, 2511, 2785, 3459
DI GESU' Filippo, 553, 1783, 1981
DI GESU' Lorenzo, 2239, 2713, 3103
DI GESU', 2715
DI GIACOMO Giacomo, 2341
DI GIACOMO Giovanni, 442, 451, 2336, 2338, 2343, 2514, 2580,
2700, 2925, 2929, 3787
DI GIACOMO, 1688, 2338, 2344, 2438, 2515, 2516, 2517, 2518,
2518, 2519, 2580, 2582
DI GIOVANNI Giacomo, 2435, 2436, 2516
DI GIOVANNI, 2437
DI GIUSEPPE Pietro, 445, 594, 2523, 3771, 3831
DI GIUSEPPE, 2523
DI GREGORIO Carlo, 1024, 1315
DI GREGORIO Francesco, 445, 594, 2524, 3771, 3831
DI GREGORIO Gaetano, 445, 594, 1317, 2525, 3771
DI GREGORIO Salvatore, 461, 489, 559, 594, 994, 1005, 1007,
1019, 1315, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 2188, 2526,
3183, 3184, 3771, 3787
DI GREGORIO Stefano, 461, 489, 994, 1006, 1007, 1009, 1012,
1018, 1019, 1023, 1025, 1315, 1318, 1319, 1321, 1322,
1323, 1324
DI GREGORIO, 490, 1007, 1009, 1012, 1013, 1015, 1018, 1019,

1021, 1316, 1317, 1321, 2188, 2524, 2526, 3184, 3185
DI LAURI Ferdinando, 1690
DI LAVORO Giuseppe, 514, 1527
DI LAVORO Salvatore e Serafina, 3766, 3834
DI LAVORO Salvatore, 3767, 3834
DI LAVORO Serafina, 3766, 3834
DI LAVORO, 3437
DI LEGAMI Antonina, 965
DI LEO Vincenzo, 555, 594, 2527, 3771, 3787
DI LEO, 2527, 2529, 2530, 2531
DI MAGGIO Calogero, 470, 1048, 3187
DI MAGGIO Giuseppe, 2958, 2963, 3457, 3461, 3581
DI MAGGIO Pietro, 2312, 2959, 2960
DI MAGGIO Procopio e Giuseppe, 1216
DI MAGGIO Procopio, 697
DI MAGGIO Rosario, 844, 971, 982
DI MAGGIO, 2960, 3461
DI MAIO Salvatore, 3653
DI MARCO Salvatore, 436, 445, 520, 545, 546, 548, 553, 594,
689, 694, 695, 786, 1774, 1844, 1924, 1925, 1944,
1978, 2532, 3241, 3466, 3569, 3766, 3771, 3788, 3833
DI MARCO, 523, 524, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554,
691, 692, 695, 696, 1782, 1783, 1784, 1785, 1787,
1788, 1789, 1790, 1927, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935,
1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1949,
1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963,
1964, 1974, 1975, 1976, 1981, 1982, 2097, 2532, 2533,
2534, 3240, 3242, 3467, 3471, 3502, 3503
DI NORA Nicolò, 2577
DI NOTO Francesco, 471, 906, 1089, 1093, 1103, 1330, 1344
DI NOTO Giacomo, 1092
DI NOTO Vincenzo, 1092, 1093
DI NOTO, 471, 472, 906, 907, 1089, 1090, 1091, 1097, 1099,
1100, 1101, 1102, 1127, 1438
DIOTALLEVI Ernesto, 2591
DI PACE Giovanni, 445, 454, 2535, 3831
DI PACE Giuseppe, 556, 2538, 3788
DI PACE, 2426, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541,
2542, 2543, 2544, 2546, 3253
DI PAOLA Vincenza, 1040
DI PAOLA, 1042
DI PASQUALE detto "Giannuzzu 'u beddu", 2548
DI PASQUALE Giovanni, 442, 2383, 2548, 3178, 3685, 3788
DI PASQUALE, 2384, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552
DI PERI Giovanni, 1234
DI PERI Pietro e Salvatore, 515, 1609, 1645
DI PERI, 880, 1652
DI PIERI Pietro, 445, 454, 594, 2554, 3771, 3788
DI PIERI, 2554, 2555, 2556, 2558
DI SALVO Nicola, 445, 451, 555, 557, 2102, 2146, 2549, 2559,
3359, 3364, 3494, 3676, 3686, 3765, 3788, 3833
DI SALVO, 2105, 2218, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2566,
2954, 3676, 3677, 3678, 3686
DI STEFANO Filippo, 3138, 3141
DI STEFANO Nunzia, 3210, 3453, 3629, 3630

DI STEFANO, 3139, 3453, 3630
DI TRAPANI Diego, 442, 2567, 2574, 3789
DI TRAPANI Giovan Battista, 445, 594, 2574, 2739, 3771, 3831
DI TRAPANI, 2567, 2568, 2569, 2571, 2574, 2739, 2740, 2741,
2744
DOMINICI Andrea, 692, 1923
DOMINICI Domenico, 693
DUMAS Salvatore, 544
DURANTE Samuele, 559, 2576, 3789

EFROSYNI Romilia, 517, 1736
ENEA Antonino, 442, 451, 567, 588, 2578, 2660, 2684, 2686,
3832
ENEA Roberto, 2350
ENEA, 2686
ENNA Vittorio, 451, 593, 594, 2338, 2343, 2344, 2579, 3770,
3771, 3789
ENNA, 2580, 2581, 2582
EPAMINONDA Angelo, 516, 1529, 1533, 2182, 2350, 2651, 2652,
2662, 2670, 2680, 2687, 3441, 3714, 3735
EPAMINONDA, 1682, 2182, 2183, 2186, 2920, 3027
ERCOLANO Salvatore, 442, 451, 566, 588
ERCOLANO, 712, 2250, 2285
Esposito Ciro, 987
ESPOSITO Giuseppe, 3021
ESPOSITO Luigi, 2746

FABBRI Mario, 1705, 3219
FAIA Salvatore, 445, 545, 546, 549, 555, 594, 1924, 1925,
1927, 1954, 1984, 2585, 3771, 3789
FAIA, 546, 1924, 1928, 1956, 1984, 2585
FALCONE, 1621, 1682
FALDETTA Luigi, 436, 442, 2238, 2588, 2589, 2591, 3789
FALDETTA, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596,
2597, 2598, 2599
FALLUCA Vincenzo, 3435
FALLUCCA Giovanni, 523, 554, 1782, 1981
FALLUCCA, 524, 525, 554, 687, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787,
1790, 1792, 1982, 3497
FANALE Giuseppe, 558, 1992
PARAONE Nicola, 446, 451, 588, 593, 632, 645, 2056, 2359,
2601, 2602, 3339, 3696, 3697, 3770, 3790
PARAONE Salvatore e Vincenzo, 558, 1992
PARAONE, 1404, 1811, 2057, 2060, 2061, 2359, 2602, 2603,
2606, 3339, 3340, 3697, 3699, 3700
FARO Antonino, 2920
FASCELLA Antonino, 445, 453, 594, 2608, 3771, 3831
FASCELLA Francesco, 442, 453, 546, 593, 1925, 2611, 3770,
3790



FASCELLA Pietro, 442, 469, 470, 593, 1055, 1056, 1931, 2303,
2617, 3363, 3770, 3790
FASCELLA, 545, 1924, 1925, 1927, 2608, 2609, 2612, 2613,
2614, 2615, 2618, 2619
FAVUZZA Giovanni, 445, 594, 2620, 3771, 3831
FAVUZZA, 2620
FAZIO Ignazio e Salvatore, 574
FAZIO Ignazio, 442, 594, 1966, 2621, 3771, 3831
FAZIO Salvatore, 442, 453, 593, 594, 2303, 2624, 2955, 2967,
3021, 3770, 3771, 3790
FAZIO Totò, 2619
FAZIO, 2101, 2621, 2622, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629,
2956
FEDERICO Angelo, 467, 1053, 1062, 1067, 1069, 1078, 2019,
2025
FEDERICO Angelo e Salvatore, 903, 1058, 2617, 2834, 2976,
3071, 3341, 3354
FEDERICO Antonino, 2051, 2182, 2447, 2687, 3734, 3744
FEDERICO Domenico, 442, 541, 594, 1620, 1904, 1905, 2152,
2217, 2314, 2628, 2631, 2845, 2885, 2959, 3147, 3256,
3303, 3317, 3771, 3791
FEDERICO Giovanni, 1059, 1063
FEDERICO Giuseppe, 454, 574, 594, 2642, 3771, 3831
FEDERICO Salvatore e Angelo, 505, 609, 851, 1417, 2970
FEDERICO Salvatore, 467, 872, 905, 1053, 1060, 2019, 2025,
3363
FEDERICO, 467, 468, 503, 718, 855, 904, 905, 1053, 1054,
1055, 1060, 1062, 1064, 1067, 1077, 1081, 1389, 1421,
1438, 1449, 1688, 2142, 2145, 2146, 2212, 2217, 2301,
2302, 2447, 2449, 2631, 2632, 2633, 2635, 2637, 2639,
2640, 2642, 2691, 2885, 2974, 3092, 3248, 3712, 3736,
3796
FERDICO Vittorio, 509, 1501, 1503
FERDICO, 510, 1504, 1508, 1525
FERLA Anna Maria, 1738
FERLA, 1752, 1754, 1755, 1759, 1761
FERLITO Alfio, 438, 514, 664, 712, 885, 981, 1241, 1492,
1527, 1608, 1667, 1691, 1697, 2248, 2250, 2409, 2410,
2431, 2923, 3217, 3272, 3442
FERLITO, 514, 516, 713, 886, 892, 917, 929, 982, 988, 989,
1121, 1243, 1249, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533, 1535,
1537, 1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1549, 1554,
1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,
1565, 1572, 1573, 1574, 1576, 1609, 1616, 1619, 1621,
1667, 1668, 1673, 1676, 1678, 1679, 1682, 1683, 1685,
1690, 1733, 2250, 2411, 2412, 3215, 3437, 3442
FERRANTE Erasmo, 801
FERRERA "Pippo", 2165, 2166
FERRERA Antonino e Francesco, 2293, 2645, 2653, 3442
FERRERA Antonino Francesco e Giuseppe, 2290, 3496
FERRERA Antonino, 442, 451, 2167, 2643, 2652, 2653, 3454,
3630, 3791
FERRERA Antonio Francesco e Giuseppe, 3377
FERRERA Francesco, 442, 451, 2372, 2643, 2646, 2650, 2651,
2656, 3139, 3447, 3791



FERRERA Giuseppe e Antonino , 2277, 2649
FERRERA Giuseppe e Francesco , 3139
FERRERA Giuseppe, 442, 451, 566, 2167, 2266, 2268, 2274,
2464, 2467, 2469, 2470, 2563, 2648, 2800, 2801, 2804,
3206, 3379, 3381, 3384, 3385, 3390, 3392, 3393, 3447,
3448, 3617, 3625, 3629
FERRERA Nino, 2298, 3210, 3446, 3447, 3450, 3451
FERRERA Pippo, 2285, 3210
FERRERA, 706, 712, 799, 809, 1560, 2135, 2136, 2137, 2138,
2165, 2167, 2259, 2260, 2261, 2269, 2280, 2282, 2284,
2285, 2289, 2291, 2297, 2298, 2458, 2460, 2464, 2465,
2467, 2478, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651,
2652, 2654, 2804, 3138, 3140, 3206, 3209, 3211, 3215,
3223, 3381, 3385, 3387, 3388, 3389, 3391, 3393, 3447,
3448, 3449, 3451, 3452, 3454, 3626, 3629
FERRI Luciano, 2668, 2686, 3111
FERRI, 2687
FERRO Angela, 1897
FICANO Francesca, 502, 642, 867, 1329, 1388, 1397, 1399
FICANO Gaspare e Giuseppe , 629
FICANO Gaspare e Michele , 502, 930, 1387, 1397
FICANO Gaspare, 502, 503, 1388, 1389, 1405
FICANO Michele, 1358, 1398, 1399
FICANO, 1357, 1358, 1377, 1396, 1398, 1399, 1403, 1405,
1406, 1409
FICARRA Giuseppe, 445, 454, 594, 2657, 3771, 3831
FICARRA, 2657, 2658
FICI Giovanna , 3323, 3325
FICI Giovanni, 442, 556, 558, 559, 840, 1236, 1329, 1993,
2888, 2892, 3321
FICI, 841, 1236, 1237, 1688, 2893, 2894, 3321, 3325, 3326
FIDANZATI Antonino, 445, 451
FIDANZATI Antonio, 2659, 2678, 3791
FIDANZATI Carlo, 442
FIDANZATI Gaetano, 442, 449, 451, 793, 836, 837, 1225, 2350,
2652, 2661, 2666, 2669, 2675, 2678, 2680, 2687, 2919,
2985, 3022, 3332, 3410, 3791
FIDANZATI Giuseppe, 445, 451, 2677, 2678, 2682, 3792
FIDANZATI Stefano, 445, 451, 585, 2684, 2685, 2687, 2691,
3792
FIDANZATI, 666, 859, 917, 1245, 1247, 1621, 1688, 2039,
2350, 2518, 2659, 2660, 2662, 2663, 2664, 2667, 2668,
2669, 2670, 2671, 2673, 2675, 2677, 2678, 2679, 2680,
2681, 2682, 2683, 2685, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691,
2760, 2777, 2789, 3027, 3110, 3111, 3332
FIGLIUOLO Alberto, 2802
FILIBERTO Giuseppe, 1842
FILIBERTO, 1842
FILIPPI Ettore, 1661, 1671
FILIPPI, 1660, 1661
FILIPPONE Gaetano, 445, 594, 2692, 3153, 3771, 3831
FILIPPONE, 2692
FINAZZO Emanuele, 1218, 2693, 3792
FINAZZO Giuseppe, 489, 1216
FINAZZO, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698

- 3860 -

FINOCCHIARO Giuseppe, 528, 1824
 FINOCCHIARO, 528, 687
 FINOCCHIO Gaspare, 3323, 3324
 FIORENTINO Orazio, 526, 1801, 3543
 FIORENTINO Rita, 1813, 1816
 FIORENTINO Tommaso, 1812, 1815
 FIORENTINO, 526, 527, 687, 1801, 1802, 1805, 1806, 1807,
 1809, 1810, 1811, 1812, 1815, 1817, 1819, 1820, 1822,
 3491, 3492, 3522, 3542, 3545
 FIORENZA Vincenzo, 453, 594, 2338, 2343, 2699, 2707, 2734,
 3771, 3792
 FIORENZA, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706,
 2708, 2709
 FIUMEFREDDO Francesco Paolo, 1881, 1882, 1886
 FIUMEFREDDO Ignazio, 521, 1777, 3734
 FIUMEFREDDO, 521, 522, 1777, 1778, 1887, 1888, 2447
 FLORENZA Ignazio, 3549, 3550
 FLORENZA, 3552, 3553
 FOGLIETTA Giuseppe, 474, 671, 1113, 2216, 2423, 2445, 2997
 FOGLIETTA, 474, 514, 1113, 1116, 1118, 1120, 1121, 1128,
 1129, 1130, 1131, 1136, 1527, 3355
 FONTANA Francesco, 544
 FOTIOS Palmos, 2266, 3262, 3811
 FRAGOMENI Armando, 611, 632, 707, 836, 1403, 2056, 2359,
 2601, 2669
 FRAGOMENI, 612, 707, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2602,
 2603, 2604, 2606, 2670, 3339, 3697, 3699
 FRANCESCON Giancarlo, 3446
 FRANCESCON, 3449
 FRANZOLIN Silvano, 514, 1527
 FRANZOLIN, 3437, 3766, 3834
 FRATONI Duilio, 794, 2975
 FRATONI, 1240
 FRATTADONIA Santo, 1646
 FULCICIA Mario, 2372

GAETA Carmelo, 629, 2314, 3428, 3435
 GAETA Giuseppe, 442, 722, 1374, 2711, 3103, 3792
 GAETA, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 3435
 GAGLIANO Luigi, 559, 594, 2718, 3771, 3792
 GAGLIANO, 2718, 2719, 2720
 GAIARDONI Sante, 3755
 GALA Francesco, 2299
 GALATI, 2843, 3304
 GALEAZZO Giuseppe, 442, 565, 594, 2985, 3410
 GALEAZZO, 3662
 GALIE Ivan, 2771
 GALIOTO Emanuele, 1760
 GALLEA Bruno, 565, 594
 GALLINA Stefano, 481, 653, 877, 910, 1152, 1174, 1178, 1183,
 2140, 2189, 2697, 3706
 GALLINA, 481, 1183, 1185, 1187, 1188, 1192, 1200, 1203,

- 3861 -

1207, 1208, 1210, 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 2077,
 2140, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2697, 3706
 GALLO Giuseppe, 2712
 GAMBINO Francesco, 626
 GAMBINO Giacomina, 957
 GAMBINO Giacomo Giuseppe, 442, 555, 594, 1986, 2721, 2744,
 3279, 3283, 3549, 3792
 GAMBINO Giuseppe Giacomo, 451, 2094, 2483, 3283
 GAMBINO Giuseppe, 442, 454, 469, 470, 494, 560, 563, 1055,
 1056, 1325, 1332, 1998, 2303, 2619, 2727, 2730, 2875,
 3279, 3362, 3793
 GAMBINO, 1044, 1335, 1337, 1340, 1341, 2346, 2722, 2723,
 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2731, 3274, 3280, 3283,
 3550
 GAMBINO Rosario, 2222
 GAMMINO Gioacchino, 451, 2343, 2733, 3771, 3793
 GAMMINO, 2343, 2733, 2734, 2735
 GANCI Giuseppe, 635, 847, 2898, 3514, 3761
 GANCI Raffaele, 3022
 GANCI, 3517
 GANCITANO Andrea, 2041
 GARELLA, 1681
 GARGANO Iolanda, 1893, 1915
 GARIBALDI Renato, 1263
 GARIFFO Carmelo, 442, 453, 594, 2736, 2933, 3771, 3831
 GARIFFO, 2736, 2737
 GASPARINI Francesco, 436, 449, 451, 465, 631, 707, 733, 796,
 835, 865, 883, 999, 1033, 1705, 2116, 2254, 2262,
 2263, 2268, 2364, 2429, 2517, 3027, 3215, 3272
 GASPARINI Franco, 2297
 GASPARINI, 449, 632, 707, 796, 797, 798, 883, 1488, 1552,
 1553, 1554, 2254, 2255, 2258, 2263, 2264, 2265, 2269,
 2282, 2283, 2297, 2299, 2363, 2367, 2430, 2517, 3026,
 3029, 3031, 3215, 3216, 3218, 3219
 GATTO Luigi, 2384, 2448, 2517, 2541, 2549, 3178, 3649
 GATTO, 2448, 2549, 3179
 GELARDI Mario, 2202, 2739, 3021, 3024, 3793
 GELARDI, 2739, 2740, 2741, 2743, 2744, 2746, 2747, 2748
 GENDUSA Leonardo, 553, 1783, 1981
 GENNARI Giacinto, 544, 1917
 GENNARO Diego, 522, 526, 682, 1780, 1801
 GENNARO Rosalia, 526, 1801, 1805
 GENNARO, 687, 688, 1781, 1806
 GENOVA Giuseppe, 502, 629, 930, 1363, 1387, 1388, 1400
 GENOVA, 931, 1376, 1400, 1401, 1402, 1403, 1409
 GERACI Antonino, 442, 457, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491,
 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 507, 510,
 511, 513, 517, 519, 529, 540, 844, 958, 964, 995,
 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1172, 1184,
 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1316,
 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1483, 1503, 1504,
 1529, 1579, 1610, 1737, 1827, 1898, 2750, 3793
 GERACI Giorgio, 1739
 GERACI Nenè, 3237

- 3862 -

GERACI, 1173, 1328, 1418, 1483, 1530, 1531, 1664, 1739,
1740, 1741, 1754, 1755, 1759, 1761, 1763, 2750, 2751,
2752, 2753, 2754, 2755, 3237, 3238
GEREMIA Francesco, 2262, 2267
GEREMIA Sebastiano, 2295
GERLANDI Tony, 2056, 2059
GHEORGULIS Charalampos, 453, 454, 565, 594, 2266
GHEROKUNAS Dimitrios, 453, 454, 565, 594, 2266
GIACALONE Filippo, 442, 454, 568, 844, 2756, 3273, 3832
GIACCONE Amalia e Camilla, 3833
GIACCONE Antonino e Camilla, 3765, 3767, 3834
GIACCONE Paola ed Amalia, 3767, 3835
GIACCONE Paola, 3765, 3833
GIACCONE Paola, Antonino e Camilla, 3766, 3834
GIACCONE Paolo, 437, 511, 1380, 1577, 1921, 3066
GIACCONE, 512, 687, 736, 1577, 1580, 1582, 1584, 1585, 1586,
1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1595, 1596, 1598, 1603,
1652, 1653, 1692, 1699, 1748, 1921, 2327, 3419, 3420
GIACOBBE Giuseppe, 3411
GIACONIA Stefano, 653, 832, 3509
GIACONIA, 832, 3509
GIALDI Maurizio, 448, 792, 794
GIANNO Pietro, 544
GIANNOLA Vito, 2694, 2695
GIGLIO Calogero, 1375, 1732
GIGLIO, 1381
GIOE Antonino, 1511, 1842, 2492, 3058
GIOE', 1841, 3059, 3060, 3061
GIOIA Luigi, 2850, 3323, 3324
GIOIA, 2850
GIROTTI Vera, 630
GIULIANO Boris, 437, 508, 656, 807, 836, 850, 889, 1331,
1483, 1497, 1501, 1506, 1510, 1524, 1746, 3059, 3092,
3649, 3672
GIULIANO Salvatore, 445, 545, 549, 593, 594, 1924, 1925,
1954, 2757, 3770, 3771, 3831
GIULIANO, 508, 509, 510, 1483, 1484, 1486, 1501, 1502, 1504,
1505, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,
1516, 1518, 1519, 1520, 1525, 1925, 1930, 1956, 1959,
2115
GIUNTA Antonino, 2515
GIUSTOLISI Antonietta, 454, 593, 594, 2262, 2267, 2298,
2643, 2758, 3207, 3377, 3382, 3496, 3618, 3770, 3771
GIUSTOLISI, 2268, 2291, 3208
GNOFFO Ignazio, 472, 881, 894, 1103, 1472, 2379, 3167, 3169,
3509
GNOFFO Rosa, 1106
GNOFFO Salvatore, 626, 907
GNOFFO, 472, 473, 895, 907, 908, 1103, 1104, 1105, 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1438, 1473, 2381, 3169,
3509
GOTELLI, 1509
GRADO Antonino e Gaetano, 672
GRADO Antonino, 478, 485, 491, 492, 504, 876, 914, 916,
1164, 1169, 1221, 1222, 1224, 1226, 1230, 1232, 1291,



1292, 1295, 1287, 1358, 2669, 2760, 2775, 2779, 3622, 3659

GRADO Enzo, 1453, 1470, 1516

GRADO Gaetano, 442, 451, 593, 668, 2759, 2761, 2762, 3770, 3794

GRADO Giacomo, 446, 451, 1224, 2764, 2765, 2869, 3476, 3794

GRADO Salvatore, 445, 451, 793, 794, 2760, 2770, 2771, 2772, 2773, 3333, 3755, 3794

GRADO Vincenzo, 446, 451, 478, 704, 1066, 1164, 1166, 1225, 1229, 1338, 1559, 2243, 2776, 2777, 2778, 2779, 2781, 3120, 3620, 3794

GRADO, 449, 478, 485, 492, 504, 663, 704, 705, 732, 793, 794, 795, 809, 836, 839, 859, 885, 896, 913, 914, 915, 917, 931, 936, 1148, 1164, 1166, 1169, 1170, 1221, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1249, 1277, 1291, 1295, 1300, 1301, 1304, 1312, 1313, 1344, 1358, 1430, 1437, 1470, 1475, 1524, 1566, 1575, 2212, 2242, 2243, 2350, 2667, 2759, 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2768, 2770, 2771, 2772, 2773, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 3043, 3119, 3120, 3121, 3122, 3179, 3300, 3333, 3620, 3621, 3622, 3658, 3703, 3704, 3754, 3755, 3756, 3758

GRASSI Michelangelo, 1624

GRAVIANO Benedetto, 442, 453, 594, 2783, 2785, 3459, 3771, 3795

GRAVIANO Filippo, 442, 453, 594, 2510, 2783, 2785, 2786, 2789, 2792, 3459, 3771, 3795

GRAVIANO Giuseppe, 442, 594, 2783, 2788, 2793, 3463, 3771, 3795

GRAVIANO Michele, 484, 490, 661, 876, 916, 1289, 1299, 2130, 2563, 2784, 2786, 2787, 2788, 2789, 2959, 3248

GRAVIANO, 876, 1311, 1312, 1688, 2011, 2125, 2126, 2130, 2131, 2508, 2511, 2563, 2564, 2783, 2784, 2785, 2787, 2789, 3248, 3362, 3459, 3603, 3604

GRAZIANO Salvatore Giuseppe, 2794, 3795

GRAZIANO Salvatore, 445, 557, 593, 594, 2749, 3272, 3770, 3771

GRAZIANO, 2795, 2797, 2798, 2799

GRAZIOLI Sergio, 451, 588, 2136, 2260, 2262, 2267, 2272, 2275, 2277, 2280, 2292, 2293, 2469, 2649, 2800, 3795

GRAZIOLI, 2268, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2280, 2282, 2292, 2293, 2294, 2297, 2800, 2801, 2802, 2803, 3393

GRECO "Pine'", 558, 1992, 1994

GRECO Angela e Giuseppe, 499

GRECO Angela, 1351, 1353, 1359

GRECO Carlo, 1311

GRECO Francesco, 445, 594, 2805, 2826, 2827, 2885, 3771, 3831

GRECO Giovannello, 471, 473, 487, 493, 494, 497, 499, 501, 502, 503, 509, 516, 520, 532, 558, 628, 641, 642, 644, 647, 665, 830, 837, 840, 851, 863, 866, 867, 868, 869, 871, 879, 906, 917, 918, 929, 930, 935, 936, 937, 1037, 1098, 1102, 1237, 1240, 1252, 1262, 1283, 1284, 1300, 1308, 1325, 1326, 1328, 1331, 1334, 1340, 1347,

1351, 1353, 1356, 1357, 1358, 1377, 1378, 1385, 1387,
1388, 1389, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1404,
1405, 1406, 1410, 1411, 1432, 1439, 1443, 1445, 1446,
1454, 1502, 1508, 1512, 1529, 1533, 1573, 1691, 1692,
1726, 1746, 1774, 1831, 1836, 1992, 1994, 3265, 3564,
3565, 3672,
GRECO Giovanni, 453, 503, 894, 1391, 1412, 1439, 2806, 2807,
3795
GRECO Giuseppe "scarpuzzedda", 464, 475, 476, 478, 484, 520,
524, 652, 699, 841, 1114, 1115, 1163, 1377, 1387,
1439, 1443, 1447, 1486, 1490, 1508, 2240, 2425, 2807,
2811, 2893, 2895, 3312, 3322, 3323, 3564, 3672, 3729
GRECO Giuseppe (cl.1952), 442, 445, 451, 456, 466, 470, 471,
473, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 493,
495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 507, 510, 511,
517, 518, 525, 529, 532, 533, 540, 541, 558, 568, 576,
840, 927, 937, 939, 1026, 1056, 1034, 1089, 1090,
1104, 1159, 1164, 1165, 1171, 1172, 1184, 1222, 1252,
1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1360,
1362, 1389, 1418, 1425, 1503, 1504, 1529, 1579, 1610,
1737, 1784, 1786, 1791, 1827, 1837, 1847, 1898, 1899,
1904, 1905, 1993, 1995, 2821, 3832
GRECO Giuseppe (cl.1954), 442, 454, 2810, 3795
GRECO Giuseppe (cl.1958), 442, 454, 2816, 3795
GRECO Giuseppe, 462, 503, 509, 585, 744, 837, 860, 879, 930,
937, 939, 995, 1033, 1035, 1036, 1138, 1165, 1166,
1170, 1228, 1237, 1289, 1295, 1351, 1387, 1389, 1391,
1409, 1412, 1413, 1416, 1501, 1502, 1511, 1575, 1605,
1673, 1692, 1745, 1749, 1772, 1774, 1783, 1784, 1786,
1830, 1836, 1992, 2426, 2745, 2806, 3022, 3265, 3308,
3316, 3668
GRECO Ignazio, 442, 594, 2822, 2824, 2855, 2857, 2858, 3771,
3795
GRECO Leonardo, 442, 451, 457, 460, 461, 466, 469, 470, 472,
473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491,
493, 496, 497, 498, 506, 507, 510, 511, 517, 529, 567,
801, 802, 958, 964, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115,
1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292,
1293, 1294, 1316, 1327, 1418, 1426, 1504, 1529, 1827,
2303, 2304, 2425, 2753, 2830, 2934, 3360, 3475, 3476,
3832
GRECO Michele e Salvatore, 2202, 2811, 2850, 2851, 2888,
3308, 3312, 3332
GRECO Michele, 434, 442, 451, 456, 457, 458, 460, 461, 462,
466, 468, 469, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 480, 482,
484, 485, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499,
501, 503, 505, 506, 507, 510, 511, 513, 516, 519, 529,
540, 541, 558, 563, 564, 724, 729, 734, 836, 844, 845,
846, 866, 870, 871, 884, 887, 912, 939, 957, 964, 975,
983, 990, 995, 996, 1026, 1029, 1034, 1035, 1054,
1055, 1056, 1080, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1164,
1172, 1179, 1184, 1222, 1246, 1253, 1254, 1289, 1290,
1292, 1293, 1294, 1295, 1315, 1316, 1317, 1320, 1323,
1325, 1327, 1328, 1340, 1349, 1351, 1362, 1389, 1418,
1425, 1436, 1439, 1442, 1446, 1447, 1448, 1454, 1455,

1469, 1472, 1503, 1504, 1523, 1529, 1575, 1578, 1579,
 1610, 1617, 1692, 1737, 1738, 1827, 1898, 1904, 1992,
 1993, 1996, 2141, 2143, 2145, 2239, 2240, 2329, 2541,
 2544, 2576, 2739, 2810, 2811, 2818, 2823, 2824, 2831,
 2840, 2841, 2851, 2852, 2853, 2871, 2884, 2885, 2959,
 2971, 3022, 3154, 3156, 3161, 3302, 3331, 3356, 3432,
 3474, 3648, 3796
 GRECO Nicolò, 442, 453, 593, 594, 2146, 2217, 2844, 3147,
 3256, 3303, 3770, 3771, 3796
 GRECO Pinè, 870
 GRECO Pino, 1227, 1396
 GRECO Rosaria, 1329
 GRECO Salvatore "cicchiteddu", 1421
 GRECO Salvatore (cl.1927), 442, 452, 460, 461, 466, 469,
 470, 471, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 490,
 491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507,
 510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 541, 558, 749, 958,
 964, 995, 1034, 1055, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160,
 1164, 1173, 1184, 1222, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1503,
 1504, 1529, 1610, 1737, 1827, 1904, 1993, 3797
 GRECO Salvatore (cl.1933), 442, 452, 565
 GRECO Salvatore (cl.1952), 513
 GRECO Salvatore (detto "il senatore"), 2536
 GRECO Salvatore detto "cicchiteddu", 506, 558, 627, 633,
 1418, 1992
 GRECO Salvatore padre di Giovannello GRECO, 2869
 GRECO Salvatore, 445, 462, 489, 498, 499, 558, 629, 801,
 917, 983, 1253, 1351, 1352, 1359, 1360, 1578, 1898,
 1992, 2415, 2667, 2816, 2848, 2850, 2852, 2858, 3022,
 3324, 3396, 3475, 3476, 3477
 GRECO Totò, 980
 GRECO, 465, 471, 483, 487, 502, 510, 521, 532, 563, 729,
 809, 856, 858, 867, 872, 894, 913, 1033, 1089, 1108,
 1170, 1231, 1252, 1262, 1288, 1301, 1323, 1329, 1353,
 1359, 1405, 1440, 1441, 1443, 1444, 1446, 1447, 1449,
 1688, 1692, 1737, 1746, 1747, 1748, 1750, 1775, 1836,
 1994, 1996, 2004, 2100, 2145, 2426, 2449, 2535, 2536,
 2537, 2628, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2812, 2813,
 2814, 2816, 2817, 2822, 2823, 2826, 2828, 2829, 2832,
 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842,
 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2851, 2852, 2854, 2887,
 2888, 2889, 2890, 2954, 2959, 3100, 3102, 3154, 3196,
 3248, 3254, 3302, 3303, 3304, 3332, 3405, 3474, 3475,
 3529, 3532, 3534, 3712, 3713, 3735, 3745
 GRIFO Maria, 2515
 GRIFO Santo, 3082
 GRIZZAFFI Giovanni, 2207, 2723, 3019
 GUARRATA, 2923
 GUZZELLI, 3138
 GUELI Salvatore, 3440
 GUERRERI, 2700
 GUGLIELMINI Giuseppe, 1045
 GUIMARES DE ALMEIDA Maria Cristina, 1371
 GUIMARES, 2604

GUTTADAURO Giuseppe, 445, 594, 2826, 2855, 3771, 3831
GUTTADAURO, 2827, 2855, 2856, 2857, 2858

HAJED HAFIDHA Bent Mohamed, 474
HEIGLER Cocan Patricia, 2262, 2267
HOPSON Steven, 582, 2898, 3761

IANNI' Anna, 565, 594, 2263, 2268, 2364
IANNI' Carmelo, 769
IANNI' Giacinto, 3224
IDILLIO Mario, 1039
IDILLIO, 1040, 1042
IEMMA Franco, 2186
IEMMA, 2181, 2182
IENNA Michele, 491, 876, 916, 1287, 1290, 1300, 1307, 1312, 3145
IENNA, 491, 858, 1290, 1301
IERNA Graziella, 3208
IERNA Michele e Salvatore, 568, 588, 2267, 2268, 2643
IERNA Michele, 452, 593, 2860, 3832
IERNA Salvatore e Michele, 3377, 3496
IERNA Salvatore, 452, 593, 2262, 2464, 2861, 3206, 3207, 3208, 3209, 3382, 3446, 3832
IERNA, 2462, 2465, 3206, 3207, 3208, 3209, 3382, 3446, 3618, 3632
IGNOTO Francesco, 445, 594, 2862, 3771, 3831
IIRITANO Silvana, 3766, 3834
IMPASTATO Giacomo, 493, 1178, 1217, 1219, 2694, 2695
IMPASTATO Luigi, 1178, 1216, 1219
IMPASTATO Marianna, 2932
IMPASTATO Nicolò, 1216
IMPASTATO, 1219
INCARNATO Mario, 916, 2671
INCARNATO, 666, 1309, 1621, 1682
INCHIAPPA Giovan Battista, 442, 453, 2625, 2627, 2864, 2967, 3831,
INCHIAPPA, 2101, 2865
INGRASSIA Andrea, 2869
INGRASSIA Domenico, 523, 1782
INGRASSIA Giuseppe, 2885, 3331, 3332, 3333
INGRASSIA Ignazio, 445, 452, 2867, 3359, 3476, 3797,
INGRASSIA, 524, 525, 554, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1981, 1982, 2868, 2870, 2872, 3332, 3335, 3497
INSINNA Loreto, 559, 2718, 2874, 3797
INSINNA, 2718, 2719
INZARANTO Giuseppe, 2712
INZARANTO, 2712, 2713, 2714
INZERILLO Giuseppa, 1166
INZERILLO Giuseppe, 477, 629, 1163, 1165, 2174



INZERILLO Pietro, 493, 877

INZERILLO Salvatore, 435, 456, 458, 459, 462, 463, 470, 489,
500, 633, 635, 654, 707, 733, 807, 840, 844, 851, 866,
871, 887, 893, 894, 904, 908, 914, 935, 941, 963, 964,
965, 994, 996, 1008, 1027, 1031, 1053, 1086, 1108,
1109, 1111, 1315, 1361, 1494, 1518, 1527, 1534, 1557,
1616, 2080, 2173, 2175, 2221, 2222, 2223, 2224, 2234,
2314, 2589, 2841, 2974, 3043, 3186, 3189, 3192, 3194,
3406, 3429

INZERILLO Santo, 442, 453, 565, 638, 846, 862

INZERILLO, 436, 463, 464, 465, 468, 469, 473, 478, 479, 509,
644, 652, 655, 665, 673, 835, 838, 847, 853, 854, 855,
867, 868, 869, 871, 873, 877, 881, 882, 883, 884, 886,
888, 889, 890, 891, 893, 895, 897, 898, 899, 901, 903,
905, 906, 914, 921, 928, 934, 966, 968, 970, 971, 972,
975, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 991, 1031, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054,
1055, 1066, 1082, 1104, 1107, 1108, 1110, 1111, 1121,
1137, 1163, 1166, 1167, 1168, 1230, 1309, 1329, 1334,
1413, 1438, 1445, 1447, 1449, 1464, 1488, 1497, 1503,
1507, 1515, 1520, 1522, 1532, 1536, 1537, 1540, 1541,
1543, 1553, 1557, 1564, 1667, 1668, 1672, 1751, 2221,
2223, 2224, 2234, 2426, 2589, 2593, 2773, 2806, 2809,
2834, 3187, 3188, 3189, 3190, 3193, 3194, 3429, 3433,
3796

IZZO Gioacchino, 656

JAN Tang Bech, 2266

JOHNSON Anthony, 2262, 2269

JOHNSON, 2266, 2274, 2279, 2281, 2294

KARAKOSTANTIS Dimitrios, 2266

KARAKOSTANTIS Michail, 2266

KEUNG Chiang Wing, 2266, 2274, 2279, 2321, 3782

KIN Koh Bak, 436, 449, 452, 565, 707, 796, 820, 1552, 2262,
2264, 2265, 2267, 2281, 2294, 2363, 2430, 2469, 3215,
3216, 3217, 3224

KIN, 449, 450, 796, 797, 798, 799, 2262, 2263, 2264, 2265,
2267, 2366, 2367, 3224

LA BARBERA Angelo e Salvatore, 626

LA BARBERA Angelo, 1106, 3634

LA BARBERA, 3635

LABRUZZO Mario, 442, 594, 2875, 3146, 3771, 3831

LABRUZZO, 2875, 2876

LA CARA Francesco, 1117
LA CORTE Giovanni, 2882
LA FATA Giuseppe, 2079
LA FATA, 1174
LA FRANCA Agostino, 3638
LA FRANCA Pasquale, 544, 1917, 1920
LA FRANCA, 1599
LAGANA' Francesco, 2648, 3383, 3387, 3617, 3626
LAGANA', 3626
LALLICATA Giovanni, 640, 3181
LALLICATA, 640, 2234
LAM SING Choy, 452, 565
LA MALFA Giuseppe, 556, 1989
LA MALFA, 557, 1989
LA MANTIA Gaspare e Matteo , 670
LA MANTIA Gaspare, 445, 594, 2878, 3771, 3831
LA MANTIA Matteo, 445
LA MANTIA Matteo, 594, 2879, 3771, 3831
LA MANTIA Rosa, 1117
LA MANTIA Salvatore, 445, 594, 2880, 3771, 3831
LA MANTIA, 671, 1140, 1141, 1688, 2878, 2879, 2880
LA MATTINA Nunzio, 891, 892, 2222, 2226, 2227, 2591, 3154,
3458, 3476, 3528, 3534
LA MATTINA, 3459, 3534, 3535
LAMBERTI Giuseppe e Salvatore , 801
LAMBERTI Giuseppe, 442, 452, 565, 3515
LAMBERTI Salvatore, 442, 452, 565
LAMBERTI, 3515, 3516
LA MOLINARA Guerino , 452, 2016, 2266, 2881, 3217, 3224,
3797
LA MOLINARA, 2274, 2882
LANZA di SCALEA Francesco, 2795
LANZA di SCALEA, 2796
LANZETTA Giovanni, 1363
LANZETTA, 1367
LA PIETRA, 2596
LA ROSA Angelo, 445, 594, 2884, 3771, 3831
LA ROSA Antonino, 442, 453, 594, 2887, 3256, 3323, 3476,
3770, 3771, 3831
LA ROSA Francesco, 446, 565, 594
LA ROSA Giovanni, 442, 594, 1353, 2892, 3771, 3797
LA ROSA Giuseppe, 3253
LA ROSA, 2884, 2885, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892,
2893, 2894, 2895, 3254
LA TORRE Pio, 1612
LAURICELLA Calogero, 446, 452, 2897, 3831, 3835
LAURICELLA Giuseppe e Salvatore , 2364
LAURICELLA Salvatore, 2515
LAURICELLA Vincenzo, 2364
LAURICELLA, 2897, 2898, 2899, 2900
LA VARDERA Pietro, 442, 2901, 3797
LA VARDERA, 2902, 2903
LEGGIO Francesco Paolo, 453, 594, 2906, 3771, 3832
LEGGIO Giuseppe, 442, 453, 594, 2492, 2907, 3396, 3771, 3798
LEGGIO Leoluca, 445, 453, 594, 2913, 3771, 3832

LEGGIO Luciano, 436, 445, 449, 453, 458, 506, 631, 642, 710,
 793, 834, 836, 844, 848, 853, 939, 961, 976, 1417,
 1420, 1421, 1451, 1456, 1477, 1716, 2200, 2569, 2722,
 2752, 2914, 3302, 3345, 3798
 LEGGIO Salvatore, 445, 453, 594, 2922, 3771, 3832
 LEGGIO, 642, 794, 834, 848, 849, 976, 977, 978, 985, 992,
 1421, 1422, 1451, 1456, 1461, 2906, 2907, 2908, 2909,
 2910, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920,
 2922, 3019, 3302, 3395, 3397
 LEMMA, 1626, 3562
 LENTINI Brigida, 1740
 LENTINI, 1741, 1757
 LEONE Giovanni, 2722
 LEONE Vincenzo, 801
 LEOTTA Giovanni, 2262, 2267
 LEOTTA Ines Maria, 1510
 Leotta, 773
 LETO Pietro, 1043
 LICASTRI Emilio, 1188
 LICASTRI, 1192, 1193, 1194, 1200, 1203, 1204, 1206, 1207,
 1210, 1211
 LICCARDO Pasquale, 2202, 2745, 3021
 LICCIARDELLO Andrea, 3500
 LICCIARDELLO Giuseppe, 2923, 3798
 LICCIARDELLO Giuseppe, 559, 1561, 2248, 2263, 2651, 2923,
 3798
 LICCIARDELLO, 2248, 2652
 LIISTRO Giovanni, 556, 565, 2628
 LIISTRO Giuseppe, 1059
 LIISTRO, 1078
 LIONETTI Francesco, 1659
 LIPARI Arturo, 2932
 LIPARI Giovanni, 442, 452, 2700, 2924, 2929, 3486, 3798
 LIPARI Giuseppe, 442, 1422, 1465, 2931, 3236, 3348, 3650,
 3798
 LIPARI, 2925, 2926, 2927, 2928, 2931, 2932, 2933, 2934,
 2935, 2936, 2937, 2938, 3236, 3651
 LIPPERA Paolo, 2802
 LO BIANCO Giuseppe, 2314
 LO BOCCHIARO Giuseppe, 494, 563, 1325, 1332
 LO BOCCHIARO, 1336, 1337, 1340, 1341
 LO BONO, 1197
 LO CASCIO Gaspare (cl.1963), 445, 453, 2939, 3771, 3832
 LO CASCIO Gaspare (cl.1942), 443, 452, 2940, 3798
 LO CASCIO Gaspare, 594, 2942, 2947, 3332
 LO CASCIO Giovanni, 443, 446, 453, 2942, 2945, 2946, 3799
 LO CASCIO Giuseppe, 445, 453, 594, 2951, 3771, 3832
 LO CASCIO Salvatore, 445, 453, 594, 2952, 3771, 3832
 LO CASCIO, 2939, 2940, 2941, 2943, 2946, 2949, 2951, 2952
 LO CICERO Vincenzo, 1202
 LODETTI Elsa, 2244
 LO IACONO "Nino", 2958
 LO IACONO "Pietrino", 1245
 LO IACONO Andrea, 442, 453, 594, 2953, 2967, 3771, 3799
 LO IACONO Antonino, 442, 452, 2958, 3799

LO IACONO Carmelo, 533, 1851, 3063, 3497
 LO IACONO Giovanni, 443, 453, 594, 2966, 3771, 3799
 LO IACONO Pietro e Andrea, 2967
 LO IACONO Pietro, 442, 452, 462, 466, 468, 469, 470, 472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 496, 529, 994, 995, 996, 1007, 1008, 1025, 1028, 1034, 1054, 1055, 1056, 1057, 1065, 1069, 1090, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1226, 1253, 1289, 1327, 1447, 1455, 1827, 2383, 2548, 2550, 2959, 2970, 2976, 2990, 3161, 3177, 3178, 3363, 3532, 3799
 LO IACONO, 508, 535, 1028, 1029, 1030, 1067, 1068, 1083, 1085, 1086, 1087, 1246, 1447, 1502, 1852, 2549, 2551, 2552, 2954, 2955, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2967, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 3177, 3178, 3179, 3248, 3491, 3492, 3603
 LO JACONO Carmelo, 1851, 1857, 2825, 3057, 3419
 LO JACONO, 687, 1793, 1857, 1858, 1859, 1860, 1866, 1868, 1869, 1870, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 2826, 2838, 3506
 LOMBARDO "Totuccio", 1118
 LOMBARDO Carmela, 1118, 1291, 1303
 LOMBARDO Giovanni, 445, 454, 594, 3771, 3832
 LOMBARDO Giuseppe, 1118
 LOMBARDO Luigi e Pietro, 2530
 LOMBARDO Maria Carmela, 1291
 LOMBARDO Rosaria, 1310
 LOMBARDO Salvatore, 1118, 1310, 2527, 2530
 LOMBARDO Sebastiano, 445, 454, 594, 2982, 3771, 3832
 LOMBARDO, 2528, 2982
 LO MEO Costantino, 443, 594, 2155, 3027, 3771, 3800
 LO MEO, 2157
 LO NIGRO, 540, 1898, 1900
 LO PRESTI Gaetano, 494, 563, 1325, 1332, 1341, 1474
 LO PRESTI Ignazio, 628, 633, 638, 839, 862, 903, 1045, 1432, 1726, 2314, 3428, 3434
 LO PRESTI Salvatore, 443, 453, 594, 2984, 3410, 3771, 3800
 LO PRESTI, 862, 1045, 1049, 1335, 1337, 1340, 1341, 1474, 2985, 2986, 2987, 3410, 3428, 3433, 3434, 3435
 LO VERDE Giovanni, 443, 452, 2989, 3800
 LO VERDE, 2990, 2991, 2992, 2993
 LO VERSO Maurizio, 523, 554, 1782, 1981
 LO VERSO, 524, 525, 554, 687, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787, 1790, 1792, 1982, 3497
 LUCCHESI Andrea, 2701, 2702, 2705, 2706, 2707
 LUCCHESI Antonino, 443, 453, 549, 594, 1949, 3771, 3832
 LUCCHESI Giuseppe, 443, 453, 462, 475, 476, 594, 995, 1009, 1027, 1114, 1115, 1227, 2425, 2997, 3528, 3537, 3771, 3801
 LUCCHESI, 462, 995, 1028, 1143, 1144, 1145, 1688, 1950, 2011, 2065, 2426, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2708, 2998, 2999, 3537, 3538
 Lucchiseddu, 1950
 LUPARELLO Santo, 1201
 LUPO Faro Maria, 3001, 3801
 LUPO Faro, 452, 801

LUPO Giuseppe, 2146, 2625, 2955, 3494, 3801
LUPO Luigi e Benedetto, 490
LUPO, 2147, 2956, 3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008

MACALUSO, 3322
MACLEADO DA SILVA Valentino, 1618
MADDALONI Rosario, 1106
MADDALONI, 1107, 1108
MADONIA "Peppuccio", 2325
MADONIA Diego, 3021
MADONIA Francesco, 443, 452, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
473, 476, 499, 503, 505, 506, 507, 510, 511, 519, 540,
845, 958, 964, 977, 983, 985, 995, 1017, 1026, 1034,
1056, 1089, 1090, 1104, 1115, 1184, 1295, 1327, 1352,
1389, 1418, 1425, 1485, 1503, 1504, 1723, 1737, 1898,
2739, 2748, 3017, 3019, 3020, 3026, 3027, 3028, 3031,
3801
MADONIA Giuseppe, 443, 453, 509, 1487, 1488, 2155, 2718,
2748, 3020, 3022, 3026, 3027, 3030, 3026, 3032, 3139,
3141, 3142, 3151, 3800, 3802, 3816
MADONIA Salvatore Mario, 3026, 3033, 3802
MADONIA, 466, 846, 847, 848, 849, 854, 901, 920, 964, 977,
978, 983, 984, 985, 986, 989, 990, 991, 997, 1035,
1090, 1104, 1115, 1179, 1296, 1316, 1328, 1390, 1418,
1426, 1453, 1485, 1486, 1487, 1488, 1518, 1522, 1738,
2157, 2303, 2719, 2720, 2724, 2726, 2739, 2740, 3017,
3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3027, 3028,
3030, 3031, 3139, 3151
MADONIA Salvatore, 443, 453, 594, 3026, 3032, 3771
MAFARA Francesco, 485, 492, 795, 842, 1221, 1222, 1224,
1233, 1292, 1295, 1516, 2388, 3659
MAFARA Franco, 1227, 1237, 1278, 3461
MAFARA Giovanni, 485, 1221, 1223, 1225, 1226, 1233
MAFARA, 449, 664, 793, 839, 841, 842, 854, 913, 914, 917,
936, 1223, 1225, 1226, 1227, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246,
1277, 1300, 1304, 1313, 1344, 1437, 1520, 1522, 1524,
1561, 1566, 1575, 2037, 2388, 2389, 3022, 3300, 3461
MAGLIOZZO Stefano, 3035, 3037
MAGLIOZZO Tommaso, 445, 453, 3034, 3034, 3037, 3038, 3802
MAGLIOZZO Vittorio, 443, 454, 3034, 3035, 3036, 3038, 3039,
3040, 3803
MAGLIOZZO, 3035, 3036, 3039
MALTESE Salvatore, 632, 1403, 2051, 2653, 3441
MANCA, 2621
MANCINO Fortunato, 1946
MANCINO Salvatore, 545
MANCUSO, 2430
MANCA Salvatore, 552, 1977
MANDALA', 482, 858, 1118, 1288, 1310
MANDALA' Maria, 1118
MANDALA' Francesco, 483, 496, 1287, 1288, 1293, 1308, 1310

MANDALA' Franco, 916
MANDALA' Gaetano, 489
MANDALA' Pietro, 482, 496, 1287, 1292, 1293
MANDALA' Rosaria, 482, 1288
MANDALARI Giuseppe, 2390, 2696
MANDALARI, 2740
MANFRE' Gaetano, 879, 932, 1378, 1397
MANGANO Vittorio, 443, 446, 452, 3041, 3803
MANGANO, 3042, 3043, 3045
MANGIAPANE Mario, 1040, 1043
MANGIONE Antonino ("u piluseddu"), 554, 1982
MANGIONE Antonino, 594, 1784, 3047, 3766, 3771, 3803, 3833
MANGIONE Francesco, 2372
MANGIONE, 1784, 1788, 1789, 1790
MANISCALCO "Totò", 3051
MANISCALCO Angela, 2592
MANISCALCO Antonio, 1885
MANISCALCO, 1848, 3050, 3052
MANISCALCO Salvatore, 443, 453, 532, 533, 548, 1836, 1837,
1848, 1940, 3049, 3230, 3803
MANNINO Angelo (detto "Paluzzu"), 2503
MANNINO Alessandra, 2539
MANNINO Angelo, 445, 452, 3832
MANNINO Elisabetta, 1165
MANNINO, 2543, 2545
MANULI Antonino, 3581
MANZELLA Cesare, 1646
MANZELLA Cosimo, 1646
MANZELLA, 2107
MAONE Domenico, 3565
MARABETI Gioacchino, 545, 1924
MARABETI, 1924
MARCHESE "Mariano", 3090
MARCHESE Antonino e Giuseppe, 3091
MARCHESE Antonino, 443, 452, 500, 534, 535, 551, 555, 577,
1352, 1511, 1852, 1853, 1876, 1967, 2067, 2871, 3022,
3057, 3058, 3066, 3093, 3803
MARCHESE Filippo, 3064, 3832
MARCHESE Filippo, 443, 452, 462, 466, 470, 472, 473, 475,
476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 491,
493, 494, 495, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 510,
511, 513, 517, 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 543, 544,
546, 547, 551, 552, 553, 555, 556, 559, 563, 564, 568,
685, 837, 869, 937, 995, 1034, 1056, 1090, 1097, 1100,
1101, 1104, 1114, 1115, 1152, 1159, 1164, 1173, 1184,
1222, 1227, 1233, 1252, 1253, 1262, 1279, 1283, 1289,
1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1311, 1314, 1316, 1325,
1327, 1328, 1339, 1343, 1344, 1352, 1362, 1390, 1425,
1503, 1504, 1525, 1529, 1578, 1579, 1582, 1589, 1603,
1606, 1610, 1620, 1646, 1653, 1697, 1698, 1726, 1737,
1774, 1775, 1782, 1783, 1784, 1786, 1792, 1794, 1795,
1796, 1800, 1801, 1802, 1807, 1817, 1824, 1826, 1827,
1836, 1837, 1840, 1847, 1852, 1879, 1880, 1881, 1887,
1889, 1890, 1897, 1899, 1904, 1905, 1917, 1918, 1919,

1920, 1923, 1924, 1925, 1927, 1932, 1939, 1972, 1978,
1984, 1988, 1989, 2003, 2007, 2064, 2101, 2146, 2147,
2202, 2306, 2312, 2324, 2325, 2564, 2621, 2622, 2624,
2625, 2628, 2629, 2630, 2823, 2824, 2825, 2829, 2855,
2856, 2857, 2858, 3021, 3050, 3062, 3064, 3091, 3092,
3171, 3228, 3229, 3247, 3248, 3249, 3266, 3268, 3476,
3494, 3528, 3593, 3596, 3597, 3602, 3605, 3711, 3736,
3741, 3791, 3832
MARCHESE Giuseppe (cl.1963), 566, 1254
MARCHESE Giuseppe, 443, 446, 453, 454, 487, 488, 512, 513,
1252, 1253, 1577, 1578, 1582, 1585, 1595, 2327, 2625,
2626, 2864, 3065, 3093, 3533, 3804
MARCHESE Gregorio (nato nel 1907), 1887
MARCHESE Gregorio (nato nel 1959), 1886, 1887
MARCHESE Gregorio, 536, 880, 1646, 1881, 1885, 1886, 1887,
1888, 2564, 2959
MARCHESE Mariano, 468, 1055, 1067, 3077, 3089
MARCHESE Mario e Santo, 3077
MARCHESE Mario, 443, 453, 470, 594, 608, 1056, 3071, 3088,
3090, 3771, 3804
MARCHESE Pietro, 473, 474, 493, 494, 495, 496, 497, 509,
516, 558, 563, 647, 665, 768, 830, 837, 840, 851, 863,
867, 868, 869, 871, 894, 906, 917, 935, 936, 1037,
1098, 1101, 1102, 1275, 1294, 1300, 1304, 1309, 1325,
1326, 1327, 1328, 1331, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338,
1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1349, 1354,
1385, 1432, 1438, 1445, 1446, 1449, 1474, 1502, 1508,
1511, 1512, 1518, 1522, 1529, 1533, 1546, 1580, 1581,
1691, 1887, 1888, 1992, 1994, 2052, 2576, 2625, 2732,
2831, 2834, 2843, 3564, 3565, 3672
MARCHESE Pippo, 1589
MARCHESE Rosa, 1887
MARCHESE Rosario, 443, 453, 594, 3081, 3082, 3771, 3804
MARCHESE Salvino, 443, 453, 594, 3081, 3087, 3771, 3804
MARCHESE Santo, 445, 453, 594, 3088, 3089, 3090, 3771, 3832
MARCHESE Saverio, 1887
MARCHESE Vincenzo, 445, 454, 3091, 3805
MARCHESE, 471, 498, 521, 524, 525, 528, 529, 532, 533, 536,
537, 544, 545, 557, 563, 608, 685, 856, 867, 869,
1070, 1074, 1075, 1079, 1089, 1090, 1101, 1102, 1116,
1124, 1151, 1227, 1228, 1235, 1294, 1327, 1329, 1330,
1335, 1338, 1345, 1347, 1348, 1446, 1474, 1475, 1512,
1586, 1688, 1697, 1698, 1699, 1775, 1783, 1784, 1786,
1787, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1824, 1828, 1829,
1831, 1836, 1837, 1842, 1843, 1859, 1879, 1880, 1881,
1886, 1887, 1888, 1917, 1970, 1988, 2106, 2118, 2147,
2324, 2325, 2326, 2327, 2625, 2823, 2856, 3059, 3060,
3061, 3062, 3063, 3066, 3067, 3068, 3072, 3073, 3074,
3075, 3076, 3077, 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085,
3093, 3247, 3248, 3362, 3529, 3597, 3598, 3603, 3610,
3660, 3712, 3796
MARCHESE Salvatore, 709, 1329, 2372
MARCIANO Francesco Paolo, 3256
MARCIANO Salvatore, 1216
MARCIANO, 1037, 1537, 1668

MARCIANTE Pietro, 1601
 MARCIANTE, 1602
 MARESCA Umberto, 2300
 MARICCHIOLO Stefano, 2213
 MARINO Antonino, 1812
 MARINO Francesco Paolo, 3302
 MARINO Francesco, 445, 545, 546, 547, 549, 594, 1924, 1925,
 1932, 1954, 3094, 3770, 3771, 3805
 MARINO MANNOIA Agostino, 2909
 MARINO MANNOIA Francesco, 443, 452, 567, 606, 664, 714, 802,
 828, 849, 872, 889, 901, 908, 911, 915, 984, 999,
 1001, 1025, 1373, 1876, 2044, 2098, 2388, 2398, 2509,
 2542, 2941, 2946, 3096, 3750, 3805
 MARINO MANNOIA, 608, 609, 653, 661, 714, 715, 716, 717, 718,
 719, 723, 727, 743, 769, 807, 813, 832, 834, 835, 837,
 839, 841, 844, 851, 853, 854, 855, 857, 858, 860, 861,
 871, 872, 873, 878, 891, 898, 899, 900, 904, 905, 907,
 926, 927, 940, 941, 947, 986, 988, 999, 1001, 1017,
 1027, 1028, 1029, 1030, 1046, 1050, 1060, 1067, 1068,
 1069, 1070, 1071, 1073, 1075, 1076, 1078, 1079, 1081,
 1083, 1084, 1085, 1087, 1097, 1101, 1108, 1110, 1111,
 1132, 1137, 1138, 1139, 1161, 1178, 1226, 1230, 1231,
 1232, 1233, 1235, 1237, 1246, 1247, 1277, 1278, 1284,
 1298, 1302, 1307, 1311, 1320, 1335, 1337, 1339, 1340,
 1341, 1343, 1344, 1346, 1348, 1356, 1357, 1409, 1424,
 1427, 1441, 1446, 1447, 1455, 1464, 1467, 1469, 1470,
 1471, 1472, 1474, 1475, 1487, 1511, 1518, 1523, 1543,
 1556, 1567, 1570, 1571, 1590, 1603, 1606, 1649, 1673,
 1689, 1695, 1697, 1698, 1699, 1712, 1733, 1748, 1793,
 1811, 1820, 1849, 1895, 1995, 2006, 2010, 2011, 2012,
 2021, 2026, 2031, 2032, 2034, 2035, 2041, 2048, 2052,
 2060, 2062, 2067, 2069, 2073, 2087, 2093, 2103, 2117,
 2118, 2121, 2127, 2132, 2133, 2143, 2148, 2153, 2160,
 2176, 2186, 2195, 2208, 2209, 2213, 2214, 2218, 2223,
 2224, 2229, 2237, 2239, 2240, 2249, 2252, 2255, 2258,
 2283, 2304, 2309, 2319, 2322, 2332, 2338, 2342, 2346,
 2352, 2374, 2377, 2381, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393,
 2394, 2426, 2428, 2432, 2440, 2450, 2475, 2483, 2488,
 2496, 2497, 2500, 2501, 2507, 2518, 2544, 2552, 2558,
 2566, 2572, 2582, 2586, 2598, 2610, 2615, 2619, 2622,
 2629, 2639, 2658, 2664, 2675, 2682, 2690, 2691, 2692,
 2716, 2728, 2732, 2753, 2763, 2768, 2773, 2781, 2787,
 2789, 2795, 2799, 2805, 2809, 2814, 2818, 2832, 2836,
 2838, 2840, 2845, 2852, 2857, 2862, 2866, 2870, 2871,
 2872, 2876, 2891, 2895, 2904, 2909, 2920, 2928, 2937,
 2942, 2948, 2949, 2956, 2964, 2967, 2968, 2974, 2976,
 2977, 2982, 2986, 2992, 2999, 3023, 3024, 3030, 3031,
 3038, 3046, 3052, 3062, 3068, 3072, 3074, 3076, 3077,
 3078, 3083, 3084, 3090, 3093, 3095, 3097, 3103, 3104,
 3106, 3113, 3127, 3148, 3149, 3156, 3157, 3161, 3170,
 3181, 3185, 3189, 3197, 3203, 3221, 3232, 3238, 3243,
 3251, 3254, 3256, 3268, 3274, 3283, 3291, 3292, 3304,
 3311, 3313, 3318, 3334, 3342, 3351, 3356, 3357, 3358,
 3359, 3360, 3366, 3371, 3372, 3399, 3404, 3407, 3413,
 3420, 3421, 3436, 3462, 3471, 3478, 3482, 3485, 3488,

- 3875 -

3493, 3499, 3510, 3518, 3523, 3525, 3530, 3536, 3537,
 3546, 3547, 3559, 3567, 3572, 3578, 3584, 3587, 3588,
 3589, 3605, 3608, 3612, 3635, 3639, 3649, 3655, 3661,
 3662, 3663, 3666, 3668, 3669, 3673, 3674, 3677, 3678,
 3679, 3682, 3683, 3686, 3688, 3691, 3692, 3694, 3715,
 3717, 3730, 3736, 3742, 3745, 3746, 3756
 MARINO, 547, 1930, 1933, 1938, 1956, 1959, 3095
 MARRONE Accursio, 2078
 MARRONE, 2080
 MARSALA Mariano, 2752
 MARSALA Vincenzo, 2752
 MARSALA, 440
 MARSALONE "Peppuccio", 3103
 MARSALONE Giuseppe, 3332
 MARSALONE Rocco, 445, 452, 3098, 3099, 3103, 3104, 3105,
 3805
 MARSALONE Salvatore Giuseppe, 3098, 3107, 3806
 MARSALONE, 508, 1502, 1688, 3099, 3103, 3106, 3302
 MARSALONE Salvatore, 445, 452, 559, 2713, 2714, 3100, 3103,
 3104, 3105
 MARTELLO Biagio e Mario, 3110, 3114
 MARTELLO Biagio, 443, 454, 588, 2684, 2685, 2686, 3108,
 3109, 3112, 3806
 MARTELLO Mario, 443, 454, 3108, 3109, 3110, 3113, 3115, 3806
 MARTELLO Ugo, 562, 2660, 3108, 3109, 3111, 3114, 3116, 3806
 MARTELLO, 562, 2668, 2687, 3109, 3110, 3112, 3113
 MARTINES FERNANDEZ Maria Dolores, 3703
 MARTORANA Liborio, 1632
 MARTORANA Pietro, 1646
 MARZIANO, 3140
 MASI Elio, 2464
 MASI, 1480
 MASSA Giuseppe, 556, 3807
 MATHLOUTHI Ali, 2067, 3575
 MATLOUTHI Ali, 3125, 3422, 3546
 MATRANGA Gioacchino, 452, 3119, 3807
 MATRANGA Giovanni, 443, 452, 541, 1907, 2502, 3123, 3265,
 3266, 3422, 3807
 MATRANGA, 2503, 2506, 3120, 3121, 3122, 3124, 3125, 3126,
 3127, 3128, 3266
 MATTARELLA Ciro, 3154
 MATTARELLA Piersanti, 1746, 3143
 MAUGERI Nicolò, 443, 452, 799, 1552, 2188, 2263, 2363, 2368,
 2399, 2526, 3130, 3807
 MAUGERI Nicola, 3143
 MAUGERI, 2188, 2368, 2369, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403,
 2404, 2526, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137,
 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144
 MAZZARA Gaetano, 2898
 MAZZARA, 2899
 MAZZOLA Emanuele, 483, 492, 1287, 1288, 1291, 1302, 1307,
 1310
 MAZZOLA, 483, 858, 1288, 1302, 1310
 MAZZOLA Salvatore, 1216
 MAZZURCO, 3003

MAZZURCO Salvatore, 443, 452, 565, 801, 3003
MELI Giacomo, 491, 1290, 3145, 3832
MELIS Paolo, 2157
MELLUSO Giovanni, 916, 1533, 2051, 2116, 2517, 2661, 2670,
2678, 2919, 3022
MELLUSO, 666, 1309, 1682, 2116, 2117, 2926, 3024, 3026,
3027, 3029, 3030, 3493
Melo ZANCA, 2446, 3612
MELZI Giuseppe, 1509
MELZI, 1510
MENDOZA José Alberto, 2260, 2267, 2272, 2276, 2293
MENDOZA, 2268, 2270, 2271, 2272, 2280, 2801
MENDOZA-CASTILLO, 2803
MERCURIO Tommasa, 1798
MERLUZZI Luciano, 2590
MESSINA Edoardo, 445, 454, 594, 3146, 3771, 3807
MESSINA Filippo, 2312
MESSINA Pietro, 559, 1632, 2419, 3150, 3808
MESSINA, 2419, 2420, 2421, 2422, 3147, 3148, 3149
MIANO Roberto, 3441
MICALIZZI Michele, 3287
MICALIZZI Salvatore e Michele, 2515
MICALIZZI, 2264, 2364, 3225
MICALIZZI Salvatore, 2364, 3082, 3287
MICILLO Giovanna, 1332
MICILLO, 1333, 1349
MIGLIARA Carmela, 3151, 3832
MIGLIARA, 3151
MIGLIORE Antonino, 533, 1835, 2326, 2825
MIGLIORE, 533, 1837, 1839, 1844, 1845, 3419, 3497, 3506
MILANO Nicolò, 443, 3152, 3159, 3160, 3161, 3808
MILANO Nicola, 452, 3154, 3160, 3370
MILANO Nunzio, 443, 453, 3154, 3159, 3808
MILANO, 3152, 3153, 3154, 3156, 3161
MILANO Salvatore, 443, 453, 3154, 3159, 3164, 3230, 3808
MILILLO Nives, 3730
MILILLO, 3730
MILONE Livio, 1585
MINARDO Giovanni, 445, 594, 1925, 1954, 3165, 3771, 3832
MINARDO, 545, 1924, 1925, 1930, 1956, 1959
MINEO Antonino, 445, 566, 3022, 3477
MINEO Settimo, 443, 2222, 3166, 3170, 3808
MINEO, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171
MINESI Michele, 556, 565
MINIATI Salvatore, 801
MINICHELLI Gaetano, 1659
MINORE Antonio, 643
MIRANDA Amato, 1584, 1585, 2147
MIRANDA, 1586, 1587
MIRENDA Francesco, 2421
MISTRETTA Filippo, 445, 452, 3832
MISTRETTA Rosario, 445, 452, 2383, 3177, 3808
MISTRETTA, 2384, 3178, 3179, 3180, 3181
MISURACA Calogero, 1216
MONDINO Carmela, 1059



MONDINO Girolamo , 1060, 3371
MONDINO Michele, 445, 594, 1006, 1315, 1317, 3183, 3184,
3771, 3809
MONDINO, 1060, 1318, 1322, 1323, 3183, 3184, 3185, 3371
MONGIOVI, 886
MONTALTO Giuseppe e Salvatore , 1035, 1036
MONTALTO Giuseppe, 443, 1051, 3186, 3809
MONTALTO Salvatore e Giuseppe, 465, 1034
MONTALTO, 464, 966, 970, 1032, 1035, 1038, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1745, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752,
1766, 1770, 1772, 2106, 3187, 3188, 3189, 3190, 3193,
3194, 3195, 3196, 3197
MONTALTO Salvatore, 443, 453, 454, 458, 462, 464, 469, 470,
471, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490,
491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 513, 529, 963, 965,
995, 1032, 1033, 1045, 1048, 1049, 1050, 1056, 1089,
1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289,
1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1352, 1362, 1579,
1698, 1745, 1827, 2222, 2304, 2564, 2812, 3187, 3188,
3190, 3192, 3809
MONTELEONE, 1792
MORELLO Angelo, 544
MORELLO Luciano, 1964
MORIN, 1037, 1537, 1538, 1540, 1668
MORMINA Concettina, 2262, 2267
MORMINO Antonino, 1061
MORMINO, 1061
MOSCARELLI Paolo, 1525
MOTISI Baldassare, 3203
MOTISI Ignazio, 445, 454, 457, 460, 461, 463, 466, 469, 470,
472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490,
491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507,
510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 958, 964, 995,
1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184,
1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1316,
1327, 1352, 1362, 1390, 1418, 1426, 1503, 1504, 1529,
1579, 1610, 1737, 1827, 1899, 3199, 3200, 3201, 3203,
3809
MOTISI Lorenzo, 3200
MOTISI, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203
MURABITO Concetto, 452, 2262, 2267, 2298, 2461, 2462, 2643,
3205, 3377, 3447, 3449, 3496, 3630, 3631, 3770, 3810
MURABITO, 3206, 3207, 3208, 3210, 3211, 3393
MUSANTI Silvana, 509
MUSANTI, 511
MUSU Giuseppe e Giovanni , 2157
MUSULLULU Yasar Avni, 449, 796
MUTOLO Gaspare, 446, 452, 796, 798, 799, 883, 1551, 1705,
1733, 2259, 2263, 2264, 2265, 2266, 2268, 2269, 2274,
2279, 2283, 2360, 2361, 2363, 2396, 2400, 2410, 2430,
2644, 2801, 2882, 3213, 3217, 3223, 3224, 3225, 3271,
3287, 3810
MUTOLO Giovanni, 445, 452, 799, 2266, 2883, 3222, 3225, 3810
MUTOLO, 797, 798, 799, 883, 1551, 1552, 1553, 1554, 2016,
2259, 2263, 2264, 2265, 2266, 2274, 2283, 2360, 2361,

2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370,
2371, 2373, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404,
2408, 2410, 2430, 2431, 2481, 2883, 3131, 3132, 3133,
3134, 3135, 3137, 3138, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218,
3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3226, 3227, 3271, 3442
NANGANO Giuseppe, 443, 594, 2312, 2314, 3228, 3772, 3810
NANGANO, 2101, 3228, 3229, 3231, 3232
NANIA Filippo, 443, 453, 594, 782, 801, 3235, 3772, 3811
NANIA, 3235, 3236, 3237, 3238
NANNINI, 2568
NAPOLI Giuseppe, 3242
NAPOLI Stefano, 548, 1944, 3240, 3241, 3503, 3663, 3702,
3811
NAPOLI Vito, 2515
NAPOLI, 1938, 1946, 3240, 3241, 3243, 3503
NAPOLITANO Carlo, 975
NAPOLITANO Vittorio, 1740
NAPOLITANO, 1741
NAVARRA Michele, 2919
NICOLETTI Vincenzo, 445, 594, 3245, 3772, 3832
NICOLETTI, 3245
NICOLOSI Pina, 3207
NICOLOSI, 2461, 3207
NICOSIA Carmelo, 594, 2343
NICOTRA, 2369, 3138
NUCCIO Vincenzo e Salvatore, 1044
NUVOLETTA Lorenzo ed Angelo, 3021
NUVOLETTA Lorenzo, 2492
NUVOLETTA, 2671, 3405

OLIVERI Giovanni, 443, 2314, 2564, 2869, 3022, 3246, 3303,
3476, 3596, 3770, 3811
OLIVERI, 2218, 3247, 3248, 3249, 3250, 3597, 3599
OROFINO, 1640

PACE Gaetano, 1236
PACE Giuseppe, 443, 594, 3253, 3772, 3832
PACE Stefano, 443, 453, 594, 2212, 2217, 2306, 3255, 3256,
3720, 3772, 3832
PACE Vincenzo Rosolino, 3255, 3258
PACE Vincenzo, 443, 453, 594, 3772, 3832
PACE, 2218, 3253, 3254, 3256, 3712, 3722
PADRUT Michele, 1039
PADRUT, 1039, 1040
PAJEWSKI Margaret, 2157
PALAZZOLO Emanuele, 3003
PALAZZOLO Filippo, 2696
PALAZZOLO Francesco, 1613
PALAZZOLO Giacomo, 2934

PALAZZOLO Paolo, 3259, 3832, 3835
PALAZZOLO Saveria Benedetta, 2178, 2932, 3259
PALAZZOLO Saverio, 3259, 3261, 3832
PALAZZOLO Vito Roberto, 2746
PALAZZOLO, 1508
PALESTINI Fioravante, 798, 2016, 2265, 2366, 3217, 3225, 3272
PALESTINI, 798, 2016, 3217, 3390
PALMERI Gaetano, 553, 1783, 1981
PALMOS Fotios, 452
PANDOLFI Paolo, 1708
PANI Viviana, 2465, 3206
PANNO Giuseppe, 435, 651, 875, 894, 997, 1646, 2908, 2909, 3648
PANNO, 651, 652, 875, 880, 895, 1646
PAPASTAVRU Stavros, 2266
PARISI Giusto, 1646
PARISI, 1682, 2285
PARISI Salvatore, 516, 1528, 1533, 2248, 2284, 2298, 2651, 2653, 3441
PASSALACQUA Piero, 1615
PASSALACQUA, 1663
PASTA Innocenzo, 3649
PASTA, 3649
PASTURA Alfonso, 448, 792, 794, 2051, 2662, 2680, 2773, 2779, 3621
PASTURA, 2687, 3622
PATERNO Giovanni, 1561, 1690
PATERNO Giuseppe, 1117
PATRICOLA Francesco, 528, 1826, 1829, 3265, 3266
PATRICOLA Stefano, 443, 453, 454, 528, 529, 595, 1826, 1829, 3264, 3266, 3772, 3811
PATRICOLA, 529, 1830, 1831, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3491, 3492, 3522, 3523
PAU Roberto, 1741, 1742, 1757, 1758
PAZIENZA Francesco, 2592
PECORARO, 551, 1967, 3600
PECORELLA Stefano, 477, 629, 673, 1163
PECORELLA, 1166
PEDI Ignazio, 553, 1783, 1981
PEDONE Ignazio, 1646
PEDONE Michelangelo, 445, 452, 799, 1551, 2361, 2431, 3270, 3812
PEDONE, 1551, 2107, 2431, 3271, 3272, 3273, 3274
PELLEGRINI, 3138, 3139
PELLEGRINO Francesco, 1661
PELLEGRITI Giuseppe, 567, 656, 712, 1542, 2285, 2298, 3143, 3439
PELLEGRITI, 648, 712, 713, 1543, 1555, 1683, 1684, 2841, 3143
PELLERITO Agata, 1174
PELLERITO Francesca, 3287
PELLERITO, 2077
PELLICANE Carmelo, 1832
PEREGO Luigi, 1058

PERI Antonino, 534, 1851, 1854, 3057
PERI Francesco, 1856, 1858
PERI Maria Teresa, 1854, 1856, 1864
PERI Nicasia, 1854, 1855, 1871
PERI, 534, 535, 687, 1793, 1853, 1857, 1858, 1859, 1860,
1861, 1862, 1864, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874,
1878, 1879, 3063, 3491, 3492, 3506
PERINA Giovanni, 436, 448, 452, 792, 795, 3276, 3812
PERINA, 3276
PERNASETTI Raffaele, 2277, 2293, 2649
PERNASETTI, 2278
PERNICE Nello, 848, 977, 985, 2652
PERNICE, 2670
PESCO Rosaria, 1351
PESCO Vincenzo, 499, 930, 1351, 1389
PESCO, 1352, 1360
PETTINATO Alfio, 977; 3019
PETTINATO, 986
PIAZZA Roberto, 1512
PIAZZA, 971
PICCIONE Giuseppe, 1176
PICONE Giusto, 454
PICONE Nicolò, 2828
Pietro "'u zappuni", 1920
PIEVANI Romano, 2959, 2960
PILLITTERI Carmela, 472, 1103
PILLITTERI Giovanni, 2589
PILLITTERI, 1104, 1105
PILO Giovanni, 443, 2723, 2726, 3019, 3274, 3278, 3279,
3586, 3812
PILO, 2727, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283
PINELLO Francesco, 1646
PIOMBINO Nicolò, 493
PIPITO Matteo, 553, 1783, 1981
PIPITONE Angelo Antonino, 839, 3286, 3812
PIPITONE Angelo e Giovan Battista, 579
PIPITONE Angelo, 443, 452
PIPITONE G. Battista, 453
PIPITONE Giovan Battista, 443, 595, 3296, 3772, 3832
PIPITONE Vincenzo, 443, 453, 595, 3296, 3298, 3772, 3832
PIPITONE, 840, 2077, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292,
3293
PIRAINO Edoardo, 549, 1911, 1953
PIRAINO, 785, 1954, 1956, 1958, 1959
PISANO, 1949, 1951
PITARRESI Biagio, 1234
PITARRESSI Onofrio, 1117
PIZZO Maria, 545, 1924, 1926
PIZZUTO Calogero, 480
POLARA Totò, 2719
POLARA Salvatore, 3141
POLIZZI Francesco, 452, 565, 801
PORCELLI Antonino, 928
PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco e Giovanni, 558, 1993
PRESTIFILIPPO "Toto", 1225, 1245

PRESTIFILIPPO Domenico, 3103
 PRESTIFILIPPO Filippa, 3333
 PRESTIFILIPPO Giovanni (cl. 27), 595, 3308, 3772, 3812
 PRESTIFILIPPO Giovanni (cl. 21), 443, 452, 3299, 3812
 PRESTIFILIPPO Giovanni, 445, 453, 485, 1221, 1222, 1224, 2632, 2845, 2869, 3303, 3313, 3476
 PRESTIFILIPPO Girolamo, 445, 453
 PRESTIFILIPPO Girolamo, 445, 453, 595, 3312, 3772, 3832
 PRESTIFILIPPO Giuseppe e Mario, 2217
 PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco, 3315, 3813
 PRESTIFILIPPO Giuseppe, 443, 2637, 2817
 PRESTIFILIPPO Mario e Giuseppe, 3312
 PRESTIFILIPPO Mario Giovanni, 464, 518, 1033, 1736, 3301
 PRESTIFILIPPO Mario, 474, 1113, 1619, 1681, 1745, 1746, 1749, 1765, 2145, 2151, 2576, 2632, 2636, 2637, 2845, 3533, 3575, 3604
 PRESTIFILIPPO Nicola, 443, 454, 595, 3321, 3772, 3813
 PRESTIFILIPPO Salvatore e Giovanni, 3100
 PRESTIFILIPPO Salvatore e Mario, 1227
 PRESTIFILIPPO Santo, 3311
 PRESTIFILIPPO, 485, 518, 519, 1124, 1126, 1127, 1145, 1221, 1225, 1227, 1234, 1245, 1246, 1247, 1620, 1688, 1737, 1745, 1747, 1748, 1750, 1764, 2012, 2146, 2152, 2218, 2425, 2426, 2637, 2811, 2839, 2845, 2868, 2888, 2889, 2890, 2941, 3100, 3102, 3196, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3309, 3316, 3321, 3322, 3323, 3325, 3326, 3331, 3332, 3335, 3603, 3604
 PRESTIFILIPPO Salvatore, 443, 452, 2858, 3102, 3333, 3813
 PRESTIGIACOMO Antonina, 2747, 2748
 PRESTIGIACOMO Salvatore, 3021
 PRESTINICOLA Maria Rosa, 3766, 3834
 PRESTINICOLA Maria, 3833
 PRESTINICOLA Rosa Maria, 3765, 3767, 3834
 PRESTINICOLA Rosamaria, 512, 1577
 PRESTINICOLA, 1582, 1583, 1584, 1587
 PRIOLO Salvatore, 2869, 3476
 PROCACCIANTI Paolo, 555, 1988
 PROCIDA, 810, 1404, 1811, 2057, 2060, 2061, 2603, 3339, 3340, 3697, 3700
 PROCIDA Salvatore, 446, 452, 588, 645, 2056, 2602, 3338, 3696, 3697, 3770, 3813
 PROFETA Salvatore, 595, 443, 446, 469, 470, 1055, 1056, 3341, 3772, 3814
 PROFETA, 3342, 3343
 PROVENZANO Bernardo, 436, 443, 452, 456, 460, 461, 466, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 482, 484, 489, 490, 491, 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 642, 844, 951, 957, 964, 995, 1026, 1034, 1056, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1164, 1184, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1316, 1327, 1351, 1362, 1389, 1418, 1456, 1461, 1503, 1504, 1529, 1578, 1610, 1737, 1827, 1898, 2178, 2207, 2736, 2932, 2933, 3259, 3344, 3350, 3352, 3650, 3814
 PROVENZANO Salvatore, 453, 595, 2736, 2737, 2932, 2933, 3350, 3351, 3772, 3832

- 3882 -

PROVENZANO, 462, 480, 485, 507, 853, 976, 992, 1172, 1222,
 1425, 1457, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466,
 1467, 1579, 1738, 2915, 2916, 2933, 3344, 3345, 3346,
 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3403
 PUCCIO Antonino, 443, 566, 595, 3323, 3324
 PUCCIO Giuseppe, 595
 PUCCIO Pietro, 443, 566, 2155, 3800, 3816
 PUCCIO Vincenzo, 443, 453, 509, 566, 595, 769, 1226, 2116,
 2155, 2157, 2510, 2909, 3022, 3069, 3197, 3343
 PUCCIO, 2042, 2117, 2156, 2342
 PUGLISI Gaetano, 1789
 PUGLISI Piero, 3139
 PUGLISI, 3140
 PULEO Costantino, 1202
 PULLARA' Giovan Battista, 443, 452, 462, 466, 468, 469, 470,
 472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 496, 560,
 995, 997, 1008, 1025, 1030, 1034, 1054, 1055, 1056,
 1090, 1104, 1115, 1131, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222,
 1226, 1289, 1311, 1327, 1336, 1827, 1998, 2868, 2970,
 2971, 3354, 3358, 3814
 PULLARA' Giovanni e Ignazio, 469, 1055
 PULLARA' Giovanni, 872, 1069, 2868, 3358
 PULLARA' Ignazio e Giovan Battista, 3082, 3363, 3721
 PULLARA' Ignazio, 443, 452, 462, 466, 469, 470, 472, 473,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493,
 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529,
 540, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164,
 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425, 1579, 1737,
 1827, 1899, 2212, 2217, 2306, 2564, 3256, 3359, 3361,
 3362, 3672, 3770, 3815,
 PULLARA', 468, 1028, 1029, 1054, 1065, 1069, 1083, 1084,
 1085, 1086, 1087, 1133, 1150, 1246, 1311, 1480, 1688,
 2612, 2615, 2867, 2868, 2869, 2870, 3355, 3356, 3357,
 3358, 3360, 3362, 3363, 3365, 3366, 3603, 3712
 PULVIRENTI Giuseppe, 3139
 PULVIRENTI, 3140

QUADRINI Luigi, 547, 1940
 QUADRINI, 1940, 1942
 QUARTARARO Antonino, 2569
 QUARTARARO, 1849, 2447

RACCUGLIA Cosmo detto "'a musca", 443, 453, 533, 545, 546,
 549, 550, 552, 555, 556, 559, 1837, 1924, 1925, 1926,
 1953, 1954, 1977, 1984, 1988, 2858, 3368, 3569, 3832
 RACCUGLIA, 1850, 1930, 1954, 1956, 1959, 1960, 1984, 1988
 RAGONA Pietro, 536, 1880
 RAGONA Rosario, 1886

RAGONA, 536, 537, 687, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886,
 1887, 1888, 1889, 1890, 3497, 3600, 3604
 RAITI Roberto, 3766, 3834
 RAITI Salvatore, 514, 1527
 RAITI, 3437, 3766
 RANCADORE Domenico, 446, 566, 3372
 RANCADORE Giuseppe, 445, 453, 3369, 3371, 3815
 RANCADORE, 3650
 RANDAZZO Angelo, 2481
 RANDAZZO Faro, 556, 565, 595, 3007, 3642, 3645
 RANDAZZO Gaetano, 2555
 RANDAZZO Giuseppe, 479, 556, 559, 595, 1172, 1174, 2075,
 3374, 3772, 3815
 RANDAZZO Salvatore, 443, 2155, 3027, 3375, 3815
 RANDAZZO Vincenzo Vito, 562, 3001, 3816
 RANDAZZO Vincenzo, 3007, 3376, 3644
 RANDAZZO, 2078, 2079, 2157, 2555, 2556, 3001, 3002, 3003,
 3004, 3006, 3008, 3642, 3643, 3644, 3645
 RAPISARDA Giovanni, 452, 588, 2166, 2262, 2267, 2271, 2453,
 2470, 2643, 3206, 3377, 3496, 3631, 3770, 3816
 RAPISARDA, 2268, 2279, 2297, 2453, 2454, 2455, 2459, 2460,
 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469,
 2470, 2471, 2472, 3206, 3207, 3208, 3209, 3377, 3393,
 3496, 3632
 RAPPA, 1197
 RECH Rita, 3207
 RECH, 2463
 REDINI Giandolfo, 511, 1577
 REDINI, 1596, 1600, 1601, 1602
 Regione Siciliana, 3833
 Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanità, 3833
 RICCIO Nicola, 3155
 RICCOBONO Rosario, 443, 449, 452, 461, 462, 465, 466, 468,
 469, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485,
 489, 490, 491, 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505,
 506, 507, 513, 517, 519, 529, 540, 568, 796, 844, 928,
 958, 995, 1026, 1033, 1034, 1054, 1055, 1056, 1066,
 1081, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1164, 1172, 1184,
 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1316,
 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1479, 1490, 1529,
 1551, 1552, 1570, 1578, 1694, 1695, 1705, 1733, 1737,
 1827, 1898, 1899, 2254, 2263, 2264, 2266, 2269, 2430,
 2432, 2480, 2515, 3215, 3271, 3274, 3287, 3378, 3648,
 3691, 3832
 RICCOBONO Saro, 2264, 2283, 2363, 2364
 RICCOBONO, 466, 517, 631, 632, 707, 797, 798, 877, 878, 879,
 883, 925, 926, 927, 928, 929, 935, 937, 996, 1035,
 1082, 1115, 1222, 1249, 1296, 1328, 1352, 1362, 1379,
 1390, 1418, 1472, 1488, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554,
 1557, 1561, 1564, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579,
 1610, 1617, 1690, 1695, 1696, 1699, 1706, 1733, 2016,
 2017, 2254, 2257, 2430, 2431, 2515, 2799, 3028, 3031,
 3215, 3216, 3218, 3219, 3221, 3223, 3227, 3442
 RIELA Rosario, 3381
 RIELA Salvatore, 3445, 3452, 3625

RIELA Saverio, 452, 2262, 2267, 2644, 2648, 3377, 3379,
 3496, 3616, 3770, 3816
 RIELA, 2649, 3380, 3382, 3383, 3384, 3385, 3387, 3388, 3389,
 3393, 3616, 3617, 3625, 3626, 3629, 3630, 3631
 RIINA Giacomo, 443, 453, 595, 2492, 2908, 3395, 3772, 3816
 RIINA Salvatore, 436, 443, 452, 456, 458, 460, 461, 466,
 469, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 482, 484, 489, 490,
 491, 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 510,
 511, 513, 517, 519, 529, 540, 642, 649, 834, 836, 838,
 844, 867, 890, 911, 951, 957, 964, 995, 1026, 1029,
 1034, 1037, 1056, 1084, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159,
 1164, 1184, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1295, 1316, 1327, 1334, 1351, 1362, 1389, 1418, 1447,
 1448, 1451, 1469, 1488, 1503, 1504, 1529, 1578, 1610,
 1737, 1827, 1898, 2207, 2723, 2727, 2751, 2752, 2833,
 2931, 2971, 3019, 3030, 3356, 3402, 3817
 RIINA, 462, 478, 480, 485, 500, 507, 629, 653, 832, 843,
 853, 871, 872, 884, 891, 893, 897, 898, 934, 935, 976,
 992, 1163, 1172, 1222, 1361, 1425, 1445, 1446, 1449,
 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461,
 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1470, 1471, 1472,
 1475, 1476, 1518, 1523, 1571, 1579, 1617, 1692, 1738,
 2118, 2199, 2723, 2838, 2915, 2916, 3019, 3345, 3348,
 3396, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407
 RINELLA Carmela, 539, 1897
 RISICATO, 1311, 3149
 RIZZA Salvatore, 559, 2718, 3408, 3817
 RIZZA, 2718, 2719, 2720
 RIZZUTO Benedetta, 531, 1835, 1839, 1840
 RIZZUTO Matteo, 531, 553, 1835, 1841, 1978, 3049
 RIZZUTO Rosa, 1835, 1841, 1843
 RIZZUTO Salvatore, 443, 595, 2906, 2985, 3409, 3411, 3772,
 3817
 RIZZUTO Teresa, 1841, 1842
 RIZZUTO, 532, 533, 685, 687, 1279, 1793, 1836, 1837, 1839,
 1842, 1844, 1845, 1847, 2099, 2107, 2108, 3409, 3410,
 3412, 3413, 3419, 3491, 3492, 3497, 3506, 3741
 ROGNONI Virgilio, 1720
 ROMANO Giuseppe detto "l'americano", 502, 529
 ROMANO Giuseppe, 652, 879, 930, 932, 1377, 1387, 1394, 1398,
 1826, 1829, 1927, 3265, 3266
 ROMANO Matteo, 2515
 ROMANO Pietro, 445, 494, 1325, 1326, 1328, 1332, 3416, 3772,
 3832
 ROMANO Salvatore, 595
 ROMANO, 495, 879, 1326, 1327, 1332, 1333, 1345, 1346, 1347,
 1349, 1378, 1397, 1409, 1830, 3265, 3267, 3416
 ROMEO Franco, 981, 982
 ROMEO Rosario Francesco, 981
 ROMEO, 982, 985, 986, 987, 989
 ROONEY Charles, 582, 2898, 3514, 3760
 ROSSI DI MOLTELERA, 2568
 ROSSINI Antonino, 2541
 ROTOLO Antonino, 443, 452, 567, 802, 2239, 3200, 3202, 3417,
 3832

- 3885 -

ROTOLO Salvatore, 443, 452, 487, 488, 501, 513, 522, 530,
 532, 533, 536, 537, 538, 539, 540, 544, 547, 548, 550,
 552, 556, 559, 677, 686, 698, 1251, 1253, 1339, 1387,
 1393, 1578, 1620, 1778, 1832, 1836, 1837, 1880, 1881,
 1891, 1892, 1897, 1898, 1914, 1917, 1919, 1932, 1944,
 1961, 1962, 1967, 1972, 1977, 1989, 2308, 2358, 2826,
 3125, 3126, 3248, 3418, 3421, 3533, 3593, 3604, 3766,
 3770, 3817, 3834
 ROTOLO, 513, 530, 532, 535, 538, 539, 540, 544, 547, 557,
 687, 691, 692, 1282, 1339, 1344, 1578, 1579, 1589,
 1590, 1592, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1688, 1778,
 1833, 1836, 1848, 1852, 1889, 1891, 1892, 1894, 1897,
 1898, 1900, 1901, 1902, 1917, 1919, 1932, 1933, 1946,
 1947, 1961, 1963, 1964, 1970, 1989, 2011, 2067, 2328,
 2358, 3051, 3203, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423
 RUFFINO Gabriella, 1431
 RUGNETTA Antonino, 486, 566, 672, 683, 1139, 1229, 1242,
 1251, 1256, 1847, 3065, 3267
 RUGNETTA Vita, 1273, 1278, 3765, 3766, 3833, 3834
 RUGNETTA, 488, 685, 687, 861, 1242, 1243, 1249, 1252, 1253,
 1255, 1257, 1258, 1260, 1263, 1264, 1268, 1269, 1270,
 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1283, 1313, 1336,
 1344, 1437, 1561, 1566, 1575, 1588, 2099, 2106, 2107,
 3066, 3068, 3267, 3268, 3419, 3491, 3492, 3493, 3497,
 3506, 3659, 3684, 3686, 3687, 3689, 3741
 RUSSO Domenico, 443, 452, 513, 566, 1608, 2941, 3332
 RUSSO Giuseppe, 459, 848, 964, 977
 RUSSO Salvatore, 1117
 RUSSO, 977, 1136, 1612, 1613, 1614, 1635, 1658, 2941, 2943,
 2944, 3437

SABAGH Roger, 2390
 SABATINI Elio, 1940
 SACCONI Michele, 2632
 SAIA Antonino, 516, 1528, 1533, 1682, 2038, 2042, 3441
 SALAMONE Antonino, 443, 452, 462, 464, 467, 567, 628, 634,
 638, 844, 846, 866, 870, 891, 984, 994, 1008, 1032,
 1054, 1434, 2172, 2198, 2209, 2934, 2934, 3109, 3110,
 3424, 3832
 SALAMONE, 634, 635, 638, 639, 640, 658, 847, 923, 1048,
 1065, 1445, 1479, 1481, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202
 SALERNO Luigi, 595, 3425, 3772, 3832
 SALVO Antonino, 2812, 3431
 SALVO Ignazio, 443, 834, 3428, 3426, 3433, 3434, 3435, 3818
 SALVO, 628, 648, 649, 830, 831, 834, 839, 854, 863, 1617,
 1709, 1710, 1726, 3426, 3427, 3428, 3431, 3432, 3434,
 3435, 3436, 3729, 3730
 SALZA, 1037, 1536, 1667, 1672
 SAMI Saleh, 448, 792, 793, 2760, 2762, 2778, 3755
 SAMMARCO Maurizio, 1584, 1585, 1586
 SAMPINO Antonietta, 2539, 2868, 3306, 3536

SAMPINO Francesco, 2590, 2594, 3306
 SAMPINO Giovanni, 2590, 2713, 3103
 SAMPINO Salvatore, 1760
 SAMPINO, 2543, 2594, 3306
 SANNA Maria Paola, 2157
 SANSEVERINO Domenico, 2314, 2845, 2947, 2959, 2960
 SANSONE Fabrizio Norberto, 628, 636, 642, 922, 1383, 1433,
 1729, 1746, 3004, 3007, 3434
 SANSONE Rosario, 443, 566, 595, 637, 922, 1433, 1730, 2173,
 2174, 2175
 SANTAPAOLA Benedetto, 443, 449, 452, 514, 517, 709, 796,
 1529, 1531, 1551, 1610, 1625, 2263, 2269, 2298, 2363,
 2372, 2374, 2408, 2410, 2430, 2872, 3139, 3142, 3223,
 3437, 3766, 3818, 3834
 SANTAPAOLA, 515, 516, 648, 666, 709, 712, 799, 979, 981,
 982, 985, 1249, 1340, 1528, 1532, 1533, 1542, 1543,
 1546, 1547, 1549, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557,
 1558, 1560, 1561, 1562, 1570, 1575, 1576, 1608, 1609,
 1617, 1625, 1627, 1628, 1629, 1680, 1683, 1684, 1686,
 1689, 1690, 1710, 1721, 1728, 2239, 2246, 2247, 2248,
 2250, 2263, 2264, 2266, 2282, 2284, 2285, 2373, 2408,
 2410, 2411, 2412, 2413, 2431, 2645, 2646, 2651, 2652,
 2653, 3027, 3132, 3138, 3139, 3140, 3142, 3143, 3215,
 3217, 3271, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3561
 SANTORO Francesco, 1510
 SAPIENZA Nitto, 3142
 SAPUPPO Domenico, 3208
 SARDINA Mercurio, 445, 565, 595, 2568
 SARKIS ABD0, 763
 SAVOCA Benedetta, 2556, 2954
 SAVOCA Carlo, 2364
 SAVOCA Carmelo, 452, 2166, 2643, 2652, 3210, 3377, 3444,
 3449, 3451, 3454, 3496, 3617, 3770, 3818
 SAVOCA Giuseppe, 443, 452, 462, 466, 469, 470, 472, 473,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493,
 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529,
 540, 645, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160,
 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293,
 1294, 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425, 1579,
 1737, 1827, 1899, 2554, 2555, 2785, 2954, 2959, 2960,
 3467, 3468, 3469, 3470, 3482, 3564, 3569,
 3572, 3819
 SAVOCA Salvatore, 445, 453, 595, 3465, 3470, 3772, 3832
 SAVOCA Vincenzo, 445, 454, 1943, 2312, 3467, 3466, 3469,
 3470, 3471, 3819
 SAVOCA, 1651, 2291, 2554, 2555, 2556, 2784, 2785, 2786,
 3248, 3370, 3444, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452,
 3453, 3454, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3465,
 3468, 3572, 3712
 SBEGLIA Salvatore, 801
 SCADUTO Giovanni, 443, 453, 457, 462, 466, 469, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491,
 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507, 510,
 511, 513, 517, 519, 529, 540, 595, 995, 1034, 1056,
 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253,

1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1316, 1327, 1352,
 1362, 1389, 1418, 1425, 1503, 1504, 1529, 1579, 1610,
 1737, 1827, 1899, 2852, 3473, 3772, 3819
 SCADUTO, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478
 SCAGLIONE Pietro, 2919
 SCAGLIONE Salvatore, 443, 452, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491,
 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 507, 510, 511,
 513, 517, 519, 529, 540, 568, 844, 957, 964, 995,
 1026, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1159, 1164, 1172,
 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295,
 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1425, 1490, 1503, 1504,
 1529, 1578, 1610, 1737, 1827, 1898, 1899, 2364, 3480,
 3832
 SCAGLIONE, 848, 977, 997, 1035, 1115, 1173, 1222, 1296,
 1328, 1352, 1390, 1530, 1531, 1610, 2918
 SCALETTA Giuseppe, 697
 SCALIA Giuseppe, 445, 566, 595, 3720
 SCALIA Nunzio, 2528
 SCALIA Rosario, 537, 1881
 SCALIA, 1883, 1884, 2529, 2530
 SCALICI Edoardo, 1580
 SCALICI Gaetano, 537, 543, 1602, 1891, 1913, 3610, 3729
 SCALICI Rosaria, 1893
 SCALICI Stefano, 538
 SCALICI, 538, 1581, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1913,
 1914, 3288, 3609, 3709, 3739
 SCARIANO Salvatore, 3139
 SCAVONE Gaetano, 443, 453, 595, 3481, 3482, 3770, 3772, 3832
 SCHIAVO Carlo, 548, 549, 566, 595, 1944, 1945, 1949, 1950
 SCHIFAUO Antonino, 496, 1292, 1310
 SCHIMMENTI Gaetano, 2936
 SCIANNA Rosetta, 3672
 SCIARABBA Calcedonio, 445, 446, 453, 3832
 SCIARABBA Giusto, 445, 454, 595, 3484, 3772, 3832
 SCIORTINO Adelina, 1753
 SCRIMA Francesco, 443, 454, 595, 1470, 2925, 3486, 3487,
 3488, 3772, 3819
 SEIDITA Annunziata, 1060
 SEIDITA Ignazio, 1060, 1061
 SEMILIA, 2724
 SENAPA Pietro, 443, 452, 487, 488, 525, 526, 527, 528, 529,
 532, 533, 534, 535, 539, 559, 1252, 1253, 1794, 1795,
 1801, 1802, 1807, 1826, 1827, 1836, 1837, 1852, 1897,
 1998, 2097, 2101, 2308, 2564, 3050, 3491, 3533, 3604,
 3766, 3819, 3834
 SENAPA, 535, 540, 560, 1797, 1798, 1800, 1802, 1817, 1827,
 1848, 1852, 1853, 1859, 1879, 1898, 1900, 1998, 2011,
 2067, 2098, 2108, 2109, 3492, 3494, 3603
 SERRA Carlo, 452, 2262, 2267, 2291, 2294, 2453, 2643, 3377,
 2453, 3496, 3770, 3820
 SERRA, 2268, 2291, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2453, 2454,
 2455, 2457, 2458, 2459, 2465, 2466, 2467, 2472, 3377,
 3393, 3496, 3632
 SERVI Andrea, 3500

SETTI CARRARO Emanuela, 513, 1608
 SETTI CARRARO, 1635, 1641, 1642, 1717, 1727, 3437
 SETTI Ferdinando, 1634
 SEVERINO Salvatore, 472, 907, 1103
 SEVERINO Vincenzo, 472, 907, 908, 1103,
 SEVERINO, 473, 894, 895, 908, 1103, 1104, 1109, 1110, 1111,
 1438
 SGROI Alfonso, 509, 1502, 2808
 SIMONETTA Maria, 481, 1183, 1187, 2189
 SIMONETTA, 481, 1183, 1187, 1188, 1190, 1200, 1203, 1204,
 1207, 1210, 1211
 SINAGRA Antonio, 443, 487, 488, 513, 524, 525, 531, 532,
 533, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 559, 595,
 1251, 1253, 1578, 1782, 1784, 1786, 1802, 1804, 1836,
 1837, 1917, 1918, 1919, 1924, 1932, 1940, 1944, 1949,
 1954, 1966, 1974, 1998, 2856, 3497, 3498, 3772, 3820
 SINAGRA Francesco Paolo, 547, 548, 1933, 1938, 1944, 3240,
 3241, 3502, 3821
 SINAGRA Paolo, 1945, 3242
 SINAGRA Vincenzo (cl. 1952), 443, 452, 477, 488, 522, 523,
 525, 531, 533, 535, 537, 539, 544, 546, 547, 548, 550,
 552, 1160, 1162, 1253, 1775, 1778, 1780, 1837, 1852,
 1881, 1892, 1896, 1917, 1932, 1949, 1952, 1966, 1974,
 3497, 3766, 3770, 3834, 3821
 SINAGRA Vincenzo (cl. 56), 443, 476, 487, 488, 497, 512, 520,
 522, 526, 528, 531, 533, 595, 1780, 1788, 1835, 2533,
 3505, 3772, 3821
 SINAGRA Vincenzo detto "tempesta", 487, 552, 528, 530, 686,
 687, 688, 689, 693, 1578, 1775, 1778, 1780, 1782,
 1788, 1802, 1807, 1824, 1832, 1833, 1835, 1840, 1924,
 1927, 1975, 1977, 2308, 2388, 2827, 3533
 SINAGRA Vincenzo, 436, 522, 549, 607, 1578, 1774, 1784,
 1801, 1919, 1940, 1949, 1998, 2004, 2067, 2823, 2856,
 3020, 3062, 3066, 3264, 3460, 3497, 3498, 3499, 3500,
 3568, 3597, 3660, 3667, 3686, 3734
 SINAGRA, 476, 487, 488, 489, 498, 520, 523, 524, 525, 528,
 529, 532, 533, 534, 536, 538, 543, 545, 546, 547, 548,
 549, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 675, 676, 677, 678,
 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 689, 690, 691,
 692, 693, 694, 695, 696, 698, 1159, 1161, 1251, 1252,
 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263,
 1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273,
 1275, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1294, 1338,
 1339, 1343, 1579, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593,
 1594, 1595, 1597, 1598, 1601, 1602, 1620, 1653, 1680,
 1688, 1698, 1774, 1775, 1778, 1780, 1781, 1782, 1783,
 1785, 1786, 1787, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796,
 1797, 1799, 1800, 1802, 1803, 1807, 1808, 1809, 1811,
 1812, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,
 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1833,
 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845,
 1846, 1847, 1848, 1851, 1853, 1857, 1859, 1860, 1861,
 1863, 1866, 1871, 1872, 1873, 1877, 1878, 1880, 1882,
 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1917,
 1919, 1920, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932,

- 3889 -

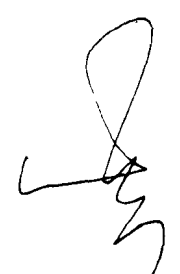
1934, 1935, 1936, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947,
 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1958, 1961, 1962,
 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 1972, 1974, 1975, 1976,
 1977, 1978, 1981, 1982, 1989, 1999, 2002, 2003, 2004,
 2007, 2009, 2011, 2064, 2097, 2100, 2106, 2107, 2108,
 2109, 2130, 2306, 2308, 2309, 2322, 2324, 2325, 2326,
 2328, 2331, 2508, 2509, 2533, 2563, 2612, 2615, 2621,
 2622, 2623, 2626, 2731, 2785, 2787, 2822, 2824, 2825,
 2826, 2827, 2828, 2855, 2856, 2858, 2982, 3021, 3028,
 3049, 3051, 3068, 3126, 3127, 3240, 3241, 3242, 3243,
 3248, 3265, 3266, 3347, 3356, 3357, 3422, 3465, 3467,
 3471, 3493, 3502, 3503, 3507, 3533, 3545, 3569, 3570,
 3572, 3593, 3598, 3603, 3604, 3607, 3611, 3614, 3691,
 3693, 3713, 3714, 3715, 3721, 3722, 3723, 3730, 3734,
 3741
 SINDONA Michele, 1509, 1510
 SIRCHIA Giuseppe, 626, 850, 957, 1335, 1483, 2985, 3410
 SIRCHIA Maria Filippa, 957
 SIRCHIA, 460, 959, 961, 1483
 SOLLEMA, 508, 1502
 SOLLENA, 3100
 SORBI Maria, 1273
 SORBI Pietro, 563, 1278, 1331, 1332, 1336
 SORBI, 1274, 1276, 1340, 3268
 SORCE Vincenzo, 443, 595, 2381, 3508, 3509, 3772, 3822
 SORCE, 2381, 3509, 3510
 SORCI Antonino, 505, 654, 1417, 1419, 1423
 SORCI Carlo, 505, 654, 1417, 1419, 1422, 1423
 SORCI Francesco, 505, 1417, 1419
 SORCI Nino, 468, 1054, 1076
 SORCI Sandra, 1419
 SORCI, 505, 506, 718, 1067, 1068, 1069, 1072, 1074, 1075,
 1076, 1077, 1079, 1080, 1417, 1420, 1421, 1422, 1423,
 1424, 2021, 2022, 2027, 2302, 2619
 SORESI Giuseppe, 445, 452, 801, 3512, 3761, 3822
 SORESI Natale, 445, 453, 595, 801, 3515, 3519, 3772, 3832
 SORESI, 3514, 3515, 3517, 3518, 3519
 SORGE Roberto, 1636
 SORGE, 1636, 1637, 1641, 1644, 1718, 1719
 SORINO, 1511
 SPADARO "Masino", 3370
 SPADARO Antonino, 445, 3520, 3822
 SPADARO Francesco (cl.58), 443, 529, 559, 1794, 1827, 1998,
 3522, 3770, 3822
 SPADARO Francesco (cl.62), 595, 3525, 3770, 3772, 3823
 SPADARO Francesco detto "Peppuccio", 527, 528, 2067, 2324
 SPADARO Francesco, 445, 525, 526, 527, 1795, 1801, 1802,
 1817, 1826, 2625, 2864, 3533, 3666
 SPADARO Giuseppe, 443, 453, 3527, 3823
 SPADARO Tommaso, 443, 452, 541, 800, 1009, 1904, 2120, 2122,
 2240, 2341, 2538, 2539, 2589, 2594, 2625, 2628, 2713,
 2868, 2872, 2902, 2925, 2997, 3103, 3303, 3305, 3405,
 3466, 3520, 3531, 3538, 3539, 3823
 SPADARO Vincenzo detto "Cece", 527, 3544, 3545, 3604, 4740
 SPADARO Vincenzo, 443, 452, 527, 541, 1801, 1802, 1807,

1819, 1821, 1904, 3542, 3543, 3604, 3823
 SPADARO, 1108, 1688, 1797, 1800, 1807, 1819, 1820, 1822,
 1827, 2012, 2065, 2100, 2121, 2123, 2308, 2311, 2312,
 2449, 2539, 2590, 2593, 2594, 2595, 2784, 2869, 2902,
 2903, 2954, 3248, 3306, 3362, 3459, 3468, 3523, 3525,
 3528, 3529, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538,
 3539, 3540, 3544, 3545, 3546, 3547, 3603, 3604, 3712
 SPARACELLO Giacomo, 523, 1782
 SPARACELLO, 524, 525, 1783, 1784, 1787, 1790, 3497
 SPARACINO Carmela, 1916
 SPARACINO, 543, 3730
 SPATAFORA Antonino, 544
 SPATARO Benedetto, 454, 565, 595, 2262, 2267, 2468, 3377,
 3496
 SPATOLA Filippa, 970, 1044, 1046, 1165
 SPATOLA Rosario, 3042
 SPATOLA, 1044, 3042, 3193, 3250, 3251
 SPICA Antonino, 473, 493, 494, 647, 840, 851, 867, 917,
 1098, 1325, 1326, 1328
 SPICA, 474, 495, 867, 868, 869, 906, 1098, 1099, 1326, 1327,
 1328, 1330, 1332, 1333, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349
 SPINA Calogero, 2723
 SPINA Enzo, 3142
 SPINA Giuseppe, 452, 595, 2093, 2726, 3279, 3549, 3765,
 3772, 3824, 3833
 SPINA Raffaele, 444, 2723, 3557, 3824
 SPINA, 2094, 3550, 3552, 3553, 3554, 3558, 3559
 SPINNATO Natale, 545
 SPINONI Giuseppe, 559, 1622, 3560, 3824
 SPINONI, 559, 930, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629, 1665,
 1680, 1713, 1714, 1715, 1720, 1727, 1728, 1730, 1771,
 3560, 3561, 3562
 SPITALE Francesco, 463, 1031
 SPITALIERI Rosario, 444, 509, 595, 1308, 1502, 1508, 1513,
 3171, 3564, 3672, 3772, 3832, 3835
 SPITALIERI Salvatore, 497, 917, 1287, 1293, 1308, 1513
 SPITALIERI, 1300, 1308, 1314, 3564, 3565, 3566, 3567
 STASSI, 1037, 1536, 1667
 SUSINI Giorgina, 1329
 SUSINI, 830

TAGLIAVIA Ginetto, 1799
 TAGLIAVIA Gioacchino, 525, 1794, 3570, 3666
 TAGLIAVIA Giuseppa, 2564
 TAGLIAVIA Pietro, 444, 453, 526, 1794, 1796, 3460, 3568,
 3571, 3572, 3713, 3824
 TAGLIAVIA, 525, 1794, 1797, 1798, 1799, 1800, 2109, 2850,
 3491, 3492, 3522, 3523, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572,
 3573
 TAIBI Angelo, 1550
 TAORMINA Angelo, 481, 1183
 TAORMINA Giovanni, 444, 595, 3574, 3772, 3824

TAORMINA, 1185, 1186, 1189, 1192, 1194, 1195, 1196, 1198,
1199, 1202, 1206, 1208, 1209, 1210, 1212, 3574, 3575,
3576, 3577
TARALLO Giovanni, 1201
TARGIA Cristina, 1117
TARGIA Santa, 1093, 1095
TASSO Gabriella, 2668, 2686, 2687, 3111
TERESI Carlo (cl.24), 445, 453, 595, 3578, 3772, 3832
TERESI Carlo (cl.25), 445, 453, 3579, 3832
TERESI Carlo, 2845
TERESI Emanuele, 1057, 2541
TERESI Francesco Paolo, 490, 492, 876, 916, 1287, 1290,
1291, 1300
TERESI Francesco, 445, 3580, 3770, 3825
TERESI Giovanni, 445, 453, 3825, 3585
TERESI Girolamo, 467, 505, 609, 665, 851, 872, 903, 935,
1047, 1053, 1057, 1061, 1062, 1120, 1417, 2019, 2025,
2301, 2541, 2544, 2564, 2568, 2617, 2834, 2970, 2973,
3037, 3071, 3341, 3354, 3363, 3461
TERESI Margherita, 1007, 1024
TERESI Mimmo, 478, 1086, 1164, 1168, 2331, 2974, 3035
TERESI Pietro, 1057, 1058, 2765
TERESI, 467, 468, 469, 491, 673, 718, 855, 903, 904, 905,
906, 1047, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1061, 1065,
1066, 1067, 1069, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1086, 1087, 1168, 1169, 1224, 1290, 1301, 1311, 1335,
1421, 1438, 1445, 1447, 1449, 2101, 2302, 2426, 2544,
2974, 2976, 3037, 3147, 3578, 3580, 3582, 3583, 3584,
3585, 3586, 3588, 3589, 3796
TERMINE Pasquale, 1630, 1632
TERMINE, 1630, 1631, 1636, 1637, 1638, 1641, 1643, 1718
TERMINI Salvatore, 2772
TERRANOVA Cesare, 848, 977, 1746, 2918, 2919
TESAURO Girolamo, 1191, 1197
TESTA Francesco, 545, 1924, 1926
TESTA Vittorio, 559
THEODORU Cristos, 454, 595, 2266, 3591, 3772, 3832
THOMAS Alan, 798, 2165, 2262, 2269, 2270, 2469, 2650, 2802
THOMAS Miguel Angelo Peiro, 2772
THOMAS, 2165, 2265, 2266, 2267, 2271, 2274, 2275, 2276,
2278, 2279, 2280, 2281, 2294, 2470, 2802, 2803
THOMPSON Anthony William, 3628, 3629
TINNIRELLO "Renzino", 3612
TINNIRELLO Antonino, 445, 552, 1972, 1973, 3592, 3825
TINNIRELLO Benedetto, 444, 541, 1904, 3247, 3595, 3825
TINNIRELLO Gaetano, 444, 536, 537, 541, 551, 1880, 1881,
1904, 1905, 1967, 1968, 1969, 1970, 2753, 2869, 3125,
3247, 3248, 3600, 3604, 3826
TINNIRELLO Giuseppe, 444, 2612, 3607, 3832
TINNIRELLO Gregorio, 2625
TINNIRELLO Lillo, 3612
TINNIRELLO Lorenzo (cl.38), 444, 3826
TINNIRELLO Lorenzo (cl.60), 446, 565, 595
TINNIRELLO Lorenzo, 501, 538, 539, 543, 550, 551, 552, 1387,
1393, 1891, 1892, 1913, 1966, 1967, 1969, 1972, 2817,

3247, 3316, 3609, 3728, 3740
TINNIRELLO Maria Giovanna, 3247
TINNIRELLO Michelangelo, 446, 565, 595
TINNIRELLO Vincenzo, 445, 595, 3614, 3772, 3832
TINNIRELLO, 538, 539, 551, 1688, 1882, 1889, 1891, 1892,
1893, 1894, 1898, 1914, 1971, 2011, 2012, 2065, 2100,
2145, 2308, 2632, 3248, 3362, 3529, 3592, 3593, 3596,
3597, 3598, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3607, 3608,
3610, 3611, 3612, 3614, 3712, 3729
TOGNOLI Olivero, 801, 802
TOMASULO William, 628
TORREGROSSA Antonino, 1042
TORRETTA Pietro, 626
TORRIELLI, 2568
TORRISI Emilio, 3449, 3453
TORRISI Orazio, 452, 2262, 2267, 2298, 2644, 2648, 3377,
3381, 3384, 3447, 3449, 3496, 3615, 3618, 3625, 3630,
3770, 3826
TORRISI, 2291, 3383, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3448,
3449, 3453, 3616, 3617, 3618, 3625, 3626, 3629, 3630,
3631
TOTTA, 436, 448, 452, 465, 478, 485, 564, 595, 664, 673,
704, 705, 792, 794, 795, 801, 836, 884, 860, 884, 885,
895, 896, 914, 915, 999, 1033, 1066, 1071, 1109, 1164,
1166, 1167, 1180, 1221, 1225, 1228, 1229, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243, 1249, 1301, 1338, 1444, 1445, 1453,
1454, 1464, 1470, 1516, 1522, 1558, 1559, 1621, 1681,
2236, 2349, 2664, 2690, 2764, 2770, 2772, 2776, 2777,
2778, 2779, 3119, 3120, 3121, 3620, 3621, 3622, 3658,
3659, 3660, 3754, 3755, 3756, 3772, 3827
TRAINA Francesco, 3288
TRAINA Maria, 1274
TRAINA, 3562
TRAMONTANA Giuseppe, 652, 879, 930, 932, 1378, 1398
TRAMONTANA, 879, 1398, 1409, 1830
TRAPANI Nicolò, 452, 2262, 2267, 2644, 2648, 3210, 3377,
3381, 3384, 3385, 3389, 3453, 3496, 3617, 3624, 3827
TRAPANI, 2291, 2648, 2654, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389,
3390, 3391, 3453, 3617, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629,
3630, 3631, 3632
TRIASSI Francesco, 2369, 3138, 3139
TRICARICO Giuseppe, 1632, 1633, 1636, 1643, 1718
TRIFILETTI Umberto, 3618
TRIPICIANO Edoardo, 1202
TROMBETTA Antonino, 1854, 1855, 1871
TROMBETTA, 1854, 1856, 1858, 1859, 1862, 1875, 1876
TUMMINIA Salvatore, 3043
TURATELLO Francis, 629, 2671
TURCO, 1949
TZATZALA Joannis, 3627



U piluseddu, 1982
ULIZZI 3634, 3635
ULIZZI Giuseppe, 444, 595, 3634, 3772, 3832
URBANI Gianfranco, 2266
URSO Giuseppe, 444, 454, 595, 2503, 3637, 3667, 3772, 3832
URSO, 3637, 3638

VAGLICA Enzo, 3745
VALDITARA Lorenzo, 1707
VALENTINO Pietro, 553, 1978
VAN DER BERGH Karen, 2266
VANARIA Francesco, 2250
VANNI CALVELLO Alessandro, 3022, 3082, 3648, 3654
VARA Ciro, 559, 2718, 2719, 3641, 3827
VARISCO Nicolò, 1091, 1092, 1095, 1096
VARRICA Carmelo, 556, 3642, 3644, 3827
VARRICA Franco, 595, 3644, 3772, 3827
VARRICA, 3642, 3644, 3645
VARVARA Giuseppe, 553, 1783, 1981
VARVARA Rosario, 1405
VASSALLO Andrea, 444, 595, 3646, 3772, 3827
VASSALLO, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655
VELINI Giuseppe, 1419
VENTURIS Joannis, 454, 565, 595, 2266
VERNENGO Antonino detto "u dutturi", 2391
VERNENGO Antonino, 444, 452, 574, 2082, 2442, 3146, 3242,
3639, 3657, 3658, 3666, 3677, 3679, 3701, 3702, 3827
VERNENGO Cosimo, 444, 454, 2503, 3638, 3665, 3673, 3679,
3683, 3828
VERNENGO Giuseppe (cl.35), 444, 454, 3671, 3828
VERNENGO Giuseppe (cl.40), 444, 452, 3675, 3828
VERNENGO Giuseppe, 557, 2390, 3666, 3674, 3676, 3679, 3682
VERNENGO Luigi, 444, 454, 595, 3681, 3772, 3832
VERNENGO Pietro, 452, 462, 466, 469, 470, 471, 473, 476,
477, 479, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 493,
496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 517, 519,
529, 540, 541, 542, 556, 557, 872, 995, 1034, 1055,
1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222,
1252, 1253, 1277, 1282, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
1296, 1311, 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1425, 1529,
1578, 1610, 1737, 1827, 1899, 1904, 1909, 1910, 2239,
2388, 2489, 2549, 2563, 2564, 2787, 3494, 3637, 3639,
3659, 3677, 3679, 3684, 3688, 3691, 3694, 3766, 3828,
3833
VERNENGO Rosa, 2388
VERNENGO Ruggero, 444, 446, 452, 1337, 1341, 2388, 3358,
3686, 3690, 3691, 3829
VERNENGO, 450, 800, 809, 837, 857, 893, 1108, 1249, 1262,
1265, 1278, 1280, 1282, 1283, 1341, 1342, 1343, 1688,
2066, 2083, 2084, 2086, 2087, 2105, 2109, 2306, 2311,
2312, 2388, 2391, 2392, 2442, 2443, 2444, 2489, 2503,
2506, 2549, 2563, 2564, 2565, 2566, 3244, 3362, 3459,

3533, 3569, 3603, 3638, 3639, 3658, 3659, 3660, 3661,
 3662, 3663, 3666, 3667, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676,
 3677, 3678, 3681, 3682, 3685, 3686, 3687, 3688, 3691,
 3692, 3693, 3694, 3702, 3712
 VESSICHELLI Antonio, 446, 452, 645, 2056, 2602, 3696, 3697,
 3770, 3829
 VESSICHELLI, 810, 1811, 2056, 2605, 3699
 VIOLA Giuseppe, 3242, 3663, 3701, 3829
 VIRZI Salvatore, 2503, 2784, 3124, 3126, 3266
 VIRZI, 2503, 2506, 3124, 3125, 3126, 3546
 VITALE Giacomo, 2632
 VITALE Giovanni, 557, 2795
 VITALE Giuseppe, 445, 452, 565, 595, 801
 VITALE Gregorio, 446, 454, 595, 3703, 3772, 3832
 VITALE Leonardo, 702, 2046, 2236, 2379, 2657, 2724, 2875,
 2918, 3082, 3167, 3199, 3200, 3481, 3487
 VITALE Paolo, 481, 1184, 3706, 3829
 VITALE, 703, 1186, 1201, 2120, 2193, 2381, 2795, 2796, 2797,
 2798, 2876, 3169, 3201, 3220, 3482, 3487, 3703, 3704,
 3705
 VITAMIA Paolo, 2254, 2431
 VITAMIA Rosalia, 2430
 VITRANO Arturo, 446, 595, 3707, 3772, 3832
 VOLUTI Antonino, 517, 1736

WAKKAS, 448, 792, 793, 2761, 2771, 2777, 2778, 2779, 3621,
 3622, 3755, 3756
 WARIDEL Paul Eduard, 449, 567, 706, 796, 801, 887, 2136,
 2267, 2478, 2652

ZANCA Carmelo, 444, 452, 522, 530, 538, 541, 542, 556, 1393,
 1778, 1832, 1892, 1894, 1904, 1905, 1906, 1909, 2064,
 2181, 2185, 2212, 2217, 2227, 2228, 2446, 2549, 2787,
 3125, 3256, 3546, 3569, 3574, 3604, 3607, 3608, 3610,
 3686, 3709, 3714, 3715, 3719, 3720, 3725, 3729, 3734,
 3735, 3745, 3829
 ZANCA Cosimo, 3749
 ZANCA Emanuele, 446, 595, 3718, 3772, 3832
 ZANCA Giovanni (cl.39), 444, 454, 543, 1916, 3728, 3830
 ZANCA Giovanni (cl.41), 452, 3719, 3830
 ZANCA Giovanni, 501, 1387, 1392, 2181, 3429, 3729, 3734
 ZANCA Giuseppe, 444, 452, 454, 560, 595, 1998, 2182, 3714,
 3732, 3734, 3745, 3772, 3830,
 ZANCA Maria, 3612
 ZANCA Onofrio, 444, 501, 522, 539, 1387, 1393, 1395, 1778,
 1892, 2106, 3020, 3612, 3739, 3832,
 ZANCA Pietro (cl.31), 444, 3743, 3830
 ZANCA Pietro (cl.38), 446, 3749, 3830
 ZANCA Pietro, 521, 522, 542, 1777, 1778, 1908, 1909

ZANCA Salvatore, 446, 542, 595, 1909, 1910, 3752, 3772, 3832
ZANCA, 503, 521, 525, 530, 543, 607, 697, 698, 1336, 1393,
1394, 1688, 1777, 1794, 1833, 1908, 2011, 2012, 2065,
2100, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2217, 2306, 2446,
2609, 2612, 2614, 2875, 2940, 2946, 3042, 3124, 3248,
3255, 3362, 3529, 3532, 3574, 3601, 3603, 3604, 3610,
3659, 3711, 3713, 3714, 3715, 3716, 3718, 3720, 3721,
3722, 3723, 3724, 3725, 3728, 3729, 3730, 3733, 3734,
3735, 3736, 3740, 3741, 3742, 3744, 3745, 3746, 3749,
3750, 3751, 3752
ZANNINI Mirella, 632, 865
ZAPPAVIGNA Provvidenza, 3154
ZAPPONE, 2068, 2086
ZARCONI Giovanni, 446, 452, 793, 2771, 3753, 3831
ZARCONI Giuseppe, 1091
ZARCONI Salvatore, 1311
ZARCONI, 554, 1787, 1981, 3754, 3755, 3756
ZASA Giuseppe, 2817
ZAZA Michele, 3021, 3154, 3405, 3534, 3569
ZERBETTO Alessandro, 436, 448, 452, 595, 663, 707, 792, 794,
884, 914, 999, 1552, 2780, 3621, 3622, 3758, 3772,
3831,
ZITO Benedetto, 446, 452, 801, 2898, 3759, 3760, 3761,
3762, 3831
ZUCCHETTO Calogero, 437, 517, 518, 1654, 1655, 1656, 1657,
1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1715, 1727,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745,
1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755,
1756, 1757, 1758, 1761, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1771, 3196



- 3896 -

963444

I N D I C E - S O M M A R I O

INTESTAZIONE	p.	1
POSIZIONE SINGOLI IMPUTATI	"	90
CAPI IMPUTAZIONE	"	237

(VOLUME I)

P A R T E P R I M A

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(VOLUME II)

1.1. - Le indagini iniziali.	p.	434
1.2. - L'associazione per delinquere denominata "cosa nostra"	"	439
1.3. - Il traffico di stupefacenti	"	448
1.4. - Gli omicidi rientranti nella c.d. "guerra di mafia".	"	455
1.5. - Gli omicidi di pubblici funzionari ed episodi collegati.	"	508
1.6. - Gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille.	"	520
1.7. - Gli altri capi d'imputazione.	"	541
1.8. - Le misure patrimoniali.	"	561
1.9. - I processi riuniti.	"	562
1.10.- Il dibattimento di appello.	"	565

P A R T E S E C O N D A

MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI

(VOLUME III)



2.1. - Questioni di nullità concernenti il giudizio di appello.	p.	570
2.2. - Questioni di nullità dell'istruzione.	"	571
2.3. - Questioni di nullità del giudizio di primo grado.	"	576
2.4. - Questioni di legittimità costituzionale.	"	584
2.5. - Eccezioni di incompetenza.	p.	588
2.6. - Istanze di rinnovazione del dibattimento.	"	592
2.7. - Inammissibilità delle impugnazioni.	"	593

P A R T E T E R Z A

QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE: A) SUL REGIME PROBATORIO

COMPLESSIVO

3.1. - Chiamata in correità. Valutazioni generali sui c.d. "pentiti".	p.	597
3.2. - segue: l'esigenza processuale dei riscontri.	"	619
3.3. - Profili ricostruttivi dei collaboratori: a) Tommaso BUSCETTA.	"	625
3.4. - segue: b) Salvatore CONTORNO.	"	660
3.5. - segue: i collaboratori del clan di corso del Mille: a) Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956).	"	675
3.6. - segue: b) Salvatore DI MARCO.	"	694
3.7. - segue: c) Stefano CALZETTA.	"	69
3.8. - Gli altri "pentiti" escussi in primo grado.	"	70
3.9. - I collaboratori escussi nel giudizio di appello: a) Antonino CALDERONE.	"	70
3.10. - segue: b) Giuseppe PELLEGRITI.	"	71
3.11. - segue: c) Francesco MARINO MANNOIA.	"	71

3.12.- Considerazioni riassuntive.

p. 720

P A R T E Q U A R T A

SEGUE: B) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI

LE FATTISPECIE ASSOCIATIVE

4.1. - L'indagine devoluta: a) la struttura dell'associazione.	p. 722
4.2. - segue: b) unita' e centralita' dell'associazione criminosa.	" 731
4.3. - segue: c) la metodologia della prova.	" 738
4.4. - Problematiche di principio sollevate in via generale: a) il rapporto tra le fattispecie degli artt. 416 e 416 bis C.P..	" 748
4.5. - segue: b) il rapporto tra le fattispecie dell'art.416 bis C.P. e dell'art.75 Legge n. 685/1975.	" 760
4.6. - segue: c) la continuazione fra reato associativo e reati - fine e fra reati associativi.	" 763
4.7.- segue: d) la detenzione dell'imputato come causa di interruzione della permanenza della condotta.	" 768
4.8.- Le aggravanti contestate.	" 774
4.9.- Le condotte esterne rispetto alla organizzazione criminosa: a) il concorso di persone estranee al sodalizio criminoso.	" 782
4.10.- segue: b) le forme di microcriminalità operante nel territorio.	" 784
4.11.- segue: c) correlazione tra la contestazione di associazione per delinquere e condanna per ricettazione (e favoreggiamento o altro).	" 788

P A R T E Q U I N T ASEGUE: C) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI
STUPEFACENTI

- | | |
|--|--------|
| 5.1. - Il traffico di stupefacenti oggetto del processo. | p. 792 |
| 5.2. - Problematiche sollevate in via generale: a) rapporti tra associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. | " 803 |
| 5.3. - segue: b) ritualita' delle contestazioni. | " 809 |
| 5.4. - segue: c) metodologia della prova. | " 815 |
| 5.5. - segue: d) rapporti tra le fattispecie degli artt. 416 bis e 75 legge 687/1975 e il problema della continuazione (rinvio). | " 817 |
| 5.6. - segue: e) la continuazione tra le fattispecie degli artt. 75 e 71-74 legge 685/1985 (rinvio). | " 818 |
| 5.7. - Le aggravanti contestate | " 819 |
| 5.8. - Correlazione fra le contestazioni concernenti il traffico di stupefacenti e la condanna per altro titolo di reato (rinvio). | " 824 |

P A R T E S E S T A

GLI OMICIDI RIENTRANTI NELLA C.D. GUERRA DI MAFIA

(VOLUME IV - TOMO I)

- | | |
|---|--------|
| 6.1. - Il quadro probatorio complessivo: a) la ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia". | p. 826 |
| 6.2. - segue: b) la responsabilita' dei componenti la c.d. "commissione". | " 938 |
- 12 14

- 3901 -

- 6.3. - segue: c) la metodologia della prova. p. 953
- 6.4. - Omicidio di Giuseppe SIRCHIA, Giacomina GAMBINO e tentato omicidio di Maria Filippa SIRCHIA (capi 79, 80). " 957
- 6.5. - Omicidio di Giuseppe DI CRISTINA (capi 60, 61, 62). " 963
- 6.6. - Omicidio di Stefano BONTATE (capi 81, 82). " 994
- 6.7. - Danneggiamento della gioielleria CONTINO e tentato omicidio in danno di Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO; omicidio di Salvatore INZERILLO (capi 83, 84, 85, 86, 87, 88). " 1031
- 6.8. - Omicidio ed occultamento di cadavere di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO ed Emanuele D'AGOSTINO (capi 89, 90, 91). - " 1053
- 6.9. - Omicidio di Francesco DI NOTO (capi 92, 93, 94) " 1089
- 6.10.- Omicidio di Vincenzo SEVERINO, Salvatore SEVERINO, Ignazio GNOFFO; tentato omicidio di Carmela PILLITTERI (capi 95, 96, 97, 98, 99, 100) " 1103
- 6.11.- Tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA (capi 101, 102, 103, 104, 105). - " 1113
- 6.12.- Omicidio di Giovanni DI FAZIO (capi 115, 116, 117). - " 1159
- 6.13.- Omicidio di Giuseppe INZERILLO e di Stefano PECORELLA (capi 118, 119, 120). " 1163
- 6.14.- Omicidio di Antonino BADALAMENTI (capi 121, 122, 123). " 1172
- 6.15.- Omicidio di Stefano GALLINA, tentato omicidio in danno di Maria SIMONETTA e imputazioni collegate (capi 131, 132, 133, 134). " 1183



(VOLUME IV - TOMO II)

- 6.16.- Omicidio di Giovanni MAFARA, Francesco MAFARA e Antonino GRADO (capi 145, 146, 147, 148, 149). p. 1221
- 6.17.- Omicidio di Antonino RUGNETTA (capi 150, 151, 152). " 1251
- 6.18.- Omicidi (ritenuti rientranti nella strategia di isolamento di Salvatore CONTORNO) di Pietro MANDALA' ed Emanuele MAZZOLA (capi 137, 138, 139, 140); di Francesco Paolo TERESI (capi 156, 157); di Michele IENNA (capi 158, 159); di Antonino GRADO, cl.1948 (capi 161, 162); di Giovanni DI FRESCO (capi 163, 164); di Ignazio D'AGOSTINO (capi 165, 166); di Francesco DI FRESCO (capi 173, 174); di Francesco MANDALA' (capi 175, 176); di Salvatore CORSINO (capi 186, 187); di Calogero BELLINI (capi 255, 256); e di Salvatore SPITALIERI (capi 177, 178, 179, 180). - " 1287
- 6.19.- Omicidio di Salvatore DI GREGORIO (capi 153, 154). " 1315
- 6.20.- Omicidio di Pietro MARCHESE, di Pietro ROMANO, di Antonino SPICA e tentato omicidio in danno di Domenico CAMPORA (capi 169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 185 e processo riunito). - " 1325
- 6.21.- Omicidio di Salvatore GRECO, di Giacomo CINA' e di Vincenzo PESCO; tentato omicidio di Angela GRECO e di Giuseppe GRECO (capi 209, 210, 211, 212, 213, 259, 260). " 1351
- 6.22.- Omicidio di Benedetto BUSCETTA e di Antonino BUSCETTA (capi 232, 233 e 234). " 1361
- 6.23.- Tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" (c.d. "tufiata di Ciaculli") e omicidi di Gaspare e Michele FICANO, Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, Paolo AMODEO, Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, Giovanni AMODEO (capi 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 258). " 1387
- 
- 

- 3903 -

6.24.- Omicidio di Antonino SORCI, Carlo SORCI e Francesco SORCI (capi 265, 266).	p. 1417
6.25.- Omicidio di Silvio BADALAMENTI (capi 261, 262, 263, 264).	" 1425
6.26.- Valutazione riassuntiva della posizione processuale dei mandanti (componenti la c.d. "commissione"): a) Michele GRECO.	" 1436
6.27.- segue: b) Salvatore RIINA.	" 1451
6.28.- segue: c) Bernardo PROVENZANO.	" 1461
6.29.- segue: d) Giuseppe CALO'.	" 1468
6.30.- segue: e) Bernardo BRUSCA	" 1477
6.31.- segue: f) Antonino GERACI	" 1483
6.32.- segue: g) Francesco MADONIA.	" 1485
6.33.- Le altre posizioni separate: Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", Rosario RICCOBONO e Salvatore SCAGLIONE.	" 1490

P A R T E S E T T I M A

GLI OMICIDI DI PUBBLICI FUNZIONARI

(VOLUME V)

7.1. - Il quadro processuale complessivo.	p. 1492
7.2. - Omicidio di Boris GIULIANO e di Vittorio FERDICO (capi 64, 65, 66, 67, 68, 69).	" 1501
7.3. - Omicidio di Alfio FERLITO, Luigi DI BARCA, Salvatore RAITI, Silvano FRANZOLIN, Giuseppe DI LAVORE (capi 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208).	" 1527
7.4. - Omicidio di Paolo GIACCONE (capi 218, 219).	" 1577
7.5. - Omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO, Domenico RUSSO (capi 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231).	" 1608
7.6. - Omicidio di Calogero ZUCCHETTO (capi 237, 238).	" 1736

P A R T E O T T A V A

OMICIDI DELLA COSCA DI CORSO DEI MILLE

(VOLUME VI)

- | | |
|---|---------|
| 8.1. - Omicidio di Salvatore BUSCEMI e tentato omicidio di Giuseppe BUSCEMI (capi 57, 58, 59). | p. 1774 |
| 8.2. - Omicidio di Giovanni AMBROGIO (capi 74, 75). | " 1777 |
| 8.3. - Omicidio di Diego GENNARO (capi 76, 77, 78). | " 1780 |
| 8.4. - Omicidi di Maurizio LO VERSO, Giovanni FALLUCCA, Giacomo SPARACELLO e Domenico INGRASSIA; rapina al vagone postale alla stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 348, 349, 350, 351). | " 1782 |
| 8.5. - Omicidio di Gioacchino TAGLIAVIA (capi 124, 125, 126). | " 1794 |
| 8.6. - Omicidio di Orazio FIORENTINO (capi 127, 128). | " 1801 |
| 8.7. - Omicidio di Giuseppe FINOCCHIARO (capi 129, 130). | " 1824 |
| 8.8. - Omicidio di Francesco PATRICOLA (capi 135, 136). | " 1826 |
| 8.9. - Omicidio di Agostino CALABRIA (capi 141, 142). | " 1832 |
| 8.10.- Omicidio di Rodolfo BUSCEMI, Matteo RIZZUTO e Antonino MIGLIORE (capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195). | " 1835 |
| 8.11.- Omicidio di Carmelo LO JACONO e Antonino PERI (capi 196, 197, 198, 199, 200, 201). | " 1851 |
| 8.12.- Omicidio di Pietro RAGONA (capi 214, 215). | " 1880 |
| 8.13.- Omicidio di Gaetano SCALICI (capi 235, 236). | " 1891 |
| 8.14.- Omicidio di Giovanni BENFANTE (capi 249, 250). | " 1897 |

P A R T E N O N A

L E A L T R E I M P U T A Z I O N I

- 9.1. - Attentato dinamitardo alla "Termoblok" di Vincenzo CALZETTA (capi 270, 271, 272). p. 1904
- 9.2. - Detenzione di armi ascritta a Giovanni MATRANGA (capo 273). " 1907
- 9.3. - Incendio di una baracca di Giovanni AMBROGIO (capo 274). " 1908
- 9.4. - Estorsione ai danni di Vincenzo CALZETTA (capo 275). " 1909
- 9.5. - Danneggiamento in danno di Gaetano SCALICI (capo 278). " 1913
- 9.6. - Danneggiamento in danno di Carmela SPARACINO (capo 279). " 1916
- 9.7. - Estorsioni della zona di corso dei Mille (capi 280, 281, 282, 283, 284, 285). " 1917
- 9.8. - Altre imputazioni di estorsione e danneggiamento della zona di corso dei Mille (capi 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312). " 1923
- 9.9. - Rapina SICILPIERRE - MARABETI (capi 313, 314, 315, 316). " 1924
- 9.10.- Rapine in danno di Vincenzo e Giuseppe BALSAMO (capi 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323). " 1932
- 9.11.- Rapina in danno di Luigi QUADRINI e di Elio SABATINI e ricettazione (capi 324, 325, 326). " 1940
- 9.12.- Furto in danno della gioielleria BRACCO (capi 327, 328, 329). " 1944
- 9.13.- Furti ai danni delle gioiellerie PISANO e BARRALE-TURCO e ricettazione (capi 330, 331). " 1949
- 

- 9.14.- Furto in danno di Edoardo PIRAINO (capi 332, 333). p. 1953
- 9.15.- Rapina ai danni della "Pronto-credito" srl (capi 334, 335, 336). " 1961
- 9.16.- Lesioni ai danni di un autista rimasto sconosciuto (capi 337, 338). " 1966
- 9.17.- Rapina in danno di Benedetto BELLIA e danneggiamento in danno della ditta PECORARO (capi 339, 340, 341). " 1967
- 9.18.- Estorsioni e danneggiamento ai danni di Augusto BRAMBILLA (capi 342, 343). " 1972
- 9.19.- Rapina negli uffici della "Colibri" srl (capi 344, 345). " 1974
- 9.20.- Lesioni in danno di Salvatore MANCA (capo 346). " 1977
- 9.21.- Furto in danno di Pietro VALENTINO (capo 347). " 1978
- 9.22.- Rapina al vagone postale nella stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 348, 349, 350, 351). " 1981
- 9.23.- Rapina all'ufficio delle Poste-Ferrovia (capi 352, 353, 354). " 1984
- 9.24.- Tentata estorsione in danno di Felicia, Antonio e Benedetto BUSCETTA (capo 356). " 1986
- 9.25.- (rinvio). " 1987
- 9.26.- (rinvio). " 1988
- 9.27.- Furto in danno di Giuseppe LA MALFA (capo 393). " 1989
- 9.28.- (rinvio). " 1991
- 9.29.- Violenza privata in danno di numerose persone residenti in Ciaculli (c.d. "esodo da Ciaculli") (capi 398, 399). " 1992
- 9.30.- (rinvio). " 1997
- 9.31.- Frode processuale relativa all'istigazione alla pazzia di Vincenzo SINAGRA e altri (capo 406). " 1998
- 

P A R T E D E C I M ALE SINGOLE POSIZIONI
(VOLUME VII)

10.1. -	ABBATE Giovanni	p. 2002
10.2. -	ABBATE Mario	" 2209
10.3. -	ABBENANTE Michele	" 2015
10.4. -	ADELFIGIO Francesco	" 2019
10.5. -	ADELFIGIO Giovanni	" 2025
10.6. -	ADELFIGIO Mario	" 2030
10.7. -	ADELFIGIO Salvatore	" 2033
10.8. -	AGATE Mariano	" 2036
10.9. -	ALAIMO Rosolino	" 2044
10.10.-	ALBERTI Gerlando (n. 1927)	" 2045
10.11. -	ALBERTI Gerlando (n. 1947)	" 2055
10.12. -	ALFANO Paolo	" 2063
10.13. -	ALIOTO Gioacchino	" 2072
10.14. -	ALTADONNA Francesco e RANDAZZO Giuseppe	" 2075
10.15. -	AMATO Federico	" 2082
10.16. -	ANSELMO Vincenzo	" 2093
10.17. -	ARCOLEO Vincenzo	" 2096
10.18. -	ARGANO Filippo e ARGANO Gaspare	" 2099
10.19. -	ARGANO Gaspare	" 2111
10.20. -	BADALAMENTI Emanuele Vito	" 2112
10.21. -	BAGARELLA Calogero	" 2113
10.22. -	BAGARELLA Leoluca	" 2114
10.23. -	BALDI Giuseppe	" 2120



10.24.	- BATTAGLIA Antonino	p. 2125
10.25.	- BATTAGLIA Giuseppe	" 2129
10.26.	- BELLIA Giuseppe	" 2135
10.27.	- BIONDO Salvatore	" 2140
10.28.	- BISCONTI Antonino	" 2141
10.29.	- BISCONTI Ludovico	" 2144
10.30.	- BISCONTI Pietro	" 2151
10.31.	- BONANNO Armando	" 2154
10.32.	- BONANNO Francesco, LO MEO Costantino e RANDAZZO Salvatore	" 2155
10.33.	- BONANNO Luca	" 2163
10.34.	- BONICA Marcello	" 2164
10.35.	- BONO Alfredo	" 2170
10.36.	- BONO Giuseppe	" 2171
10.37.	- BONURA Francesco	" 2172
10.38.	- BRAZZO' Giuseppe e CASTIGLIONE Francesco	" 2178
10.39.	- BRONZINI Alessandro	" 2180

(VOLUME VIII)

10.40.	- BRULLO Vito	p. 2188
10.41.	- BRUNO Francesco	" 2189
10.42.	- BRUSCA Bernardo	" 2197
10.43.	- BRUSCA Giovanni	" 2206
10.44.	- BUFFA Francesco	" 2211
10.45.	- BUFFA Vincenzo	" 2216



10.46.	- BUSCEMI Salvatore	p. 2220
10.47.	- CALAMIA Giuseppe	" 2226
10.48.	- CALO' Giuseppe	" 2231
10.49.	- CAMPANELLA Attilio	" 2241
10.50.	- CAMPANELLA Calogero	" 2246
10.51.	- CAMPOREALE Antonino	" 2252
10.52.	- CANCELLIERE Domenico	" 2253
10.53.	- CANCELLIERE Leopoldo	" 2253
10.54.	- CANNIZZARO Francesco	" 2259
10.55.	- CANNIZZARO Umberto	" 2289
10.56.	- CAPIZZI Benedetto	" 2301
10.57.	- CARUSO Vincenzo	" 2305
10.58.	- CASELLA Giuseppe	" 2311
10.59.	- CASTELLANA Giuseppe	" 2316
10.60.	- CASTIGLIONE Francesco	" 2317
10.61.	- CASTIGLIONE Girolamo	" 2318
10.62.	- CATALANO Onofrio	" 2320
10.63.	- CHIANG Wing Keung	" 2321
10.64.	- CHIARACANE Giuseppe	" 2322
10.65.	- CHIARACANE Salvatore	" 2323
10.66.	- CHIMERA Vittorio	" 2333
10.67.	- CILLARI Antonino	" 2335
10.68.	- CILLARI Gioacchino	" 2340
10.69.	- CIRIMINNA Salvatore	" 2345
10.70.	- CIULLA Cesare	" 2348
10.71.	- CIULLA Giuseppe	" 2354
10.72.	- CIULLA Giovanni	" 2355
10.73.	- CIULLA Salvatore	" 2356



10.74.	- CLEMENTE Antonino	p. 2357
10.75.	- COLIZZI Anna	" 2359
10.76.	- CONDORELLI Domenico	" 2360
10.77.	- CONTORNO Antonino	" 2376
10.78.	- COPPOLA Giacomo	" 2377
10.79.	- CORALLO Giovanni	" 2378
10.80.	- CORONA Orazio	" 2383
10.81.	- COSTANTINO Antonio	" 2387
10.82.	- CRISTALDI Salvatore	" 2395
10.83.	- CRISTALDI Venerando	" 2406

(VOLUME IX)

10.84.	- CROCE Alfredo	p. 2414
10.85.	- CROCE Domenico	" 2416
10.86.	- CROCE Giorgio	" 2417
10.87.	- CUCINA Luigi e MESSINA Pietro	" 2418
10.88.	- CUCUZZA Salvatore	" 2422
10.89.	- CUSIMANO Giovanni	" 2428
10.90.	- CUSIMANO Pietro	" 2433
10.91.	- DAINOTTI Giuseppe	" 2434
10.92.	- D'AMICO Baldassare	" 2441
10.93.	- D'ANGELO Giuseppe	" 2444
10.94.	- D'ANGELO Mario, RAPISARDA Giovanni, SERRA Carlo	" 2452
10.95.	- D'ANGELO Salvatore	" 2473



10.96.	- DATTILO Sebastiano	p. 2475
10.97.	- DAVI' Salvatore	" 2479
10.98.	- DE RIZ Pietro	" 2485
10.99.	- DE SIMONE Antonino	" 2487
10.100.	- DI CACCAMO Benedetto	" 2488
10.101.	- DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio	" 2490
10.102.	- DI CARLO Giulio	" 2498
10.103.	- DI FEDE Francesco	" 2499
10.104.	- DI FEDE Lorenzo	" 2500
10.105.	- DI FRESCO Onofrio	" 2501
10.106.	- DI GAETANO Giovanni	" 2505
10.107.	- DI GIACOMO Giovanni	" 2513
10.108.	- DI GIUSEPPE Pietro	" 2522
10.109.	- DI GREGORIO Francesco	" 2523
10.110.	- DI GREGORIO Gaetano	" 2524
10.111.	- DI GREGORIO Salvatore	" 2525
10.112.	- DI LEO Vincenzo	" 2526
10.113.	- DI MARCO Salvatore	" 2531
10.114.	- DI PACE Giovanni	" 2534
10.115.	- DI PACE Giuseppe	" 2537
10.116.	- DI PASQUALE Giovanni	" 2547
10.117.	- DI PIERI Pietro	" 2553
10.118.	- DI SALVO Nicola	" 2558
10.119.	- DI TRAPANI Diego	" 2566
10.120.	- DI TRAPANI Giovan Battista	" 2573
10.121.	- DURANTE Samuele	" 2573
10.122.	- ENEA Antonino	" 2577
10.123.	- ENNA Vittorio	" 2578



10.124. - FAIA Salvatore	p. 2584
10.125. - FALDETTA Luigi	" 2587
10.126. - FARAONE Nicola	" 2600
10.127. - FASCELLA Antonino	" 2607
10.128. - FASCELLA Francesca	" 2610
10.129. - FASCELLA Pietro	" 2616
10.130. - FAVUZZA Giovanni	" 2619
10.131. - FAZIO Ignazio	" 2620
10.132. - FAZIO Salvatore	" 2623
10.133. - FEDERICO Domenico	" 2630
10.134. - FEDERICO Giuseppe	" 2641

(VOLUME X)

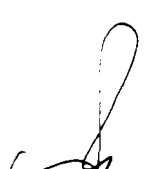
10.135. - FERRERA Antonino e FERRERA Francesco	p. 2643
10.136. - FERRERA Francesco	" 2656
10.137. - FICARRA Giuseppe	" 2657
10.138. - FIDANZATI Antonino	" 2659
10.139. - FIDANZATI Gaetano	" 2666
10.140. - FIDANZATI Giuseppe	" 2677
10.141. - FIDANZATI Stefano	" 2684
10.142. - FILIPPONE Gaetano	" 2692
10.143. - FINAZZO Emanuele	" 2693
10.144. - FIORENZA Vincenzo	" 2696
10.145. - GAETA Giuseppe	" 2711
10.146. - GAGLIANO Luigi	" 2718
10.147. - GAMBINO Giacomo Giuseppe	" 272



10.148.	- GAMBINO Giuseppe	p. 2730
10.149.	- GAMMINO Gioacchino	" 2733
10.150.	- GARIFFO Carmelo	" 2736
10.151.	- GELARDI Mario	" 2739
10.152.	- GERACI Antonino	" 2750
10.153.	- GIACALONE Filippo	" 2756
10.154.	- GIULIANO Salvatore	" 2757
10.155.	- GIUSTOLISI Antonietta	" 2758
10.156.	- GRADO Gaetano	" 2759
10.157.	- GRADO Giacomo	" 2764
10.158.	- GRADO Salvatore	" 2770
10.159.	- GRADO Vincenzo	" 2776
10.160.	- GRAVIANO Benedetto	" 2783
10.161.	- GRAVIANO Filippo	" 2792
10.162.	- GRAVIANO Giuseppe	" 2793
10.163.	- GRAZIANO Salvatore Giuseppe	" 2794

(VOLUME XI)

10.164.	- GRAZIOLI Sergio	p. 2800
10.165.	- GRECO Francesco	" 2805
10.166.	- GRECO Giovanni	" 2806
10.167.	- GRECO Giuseppe (cl.1954)	" 2810
10.168.	- GRECO Giuseppe (cl.1958)	" 2816
10.169.	- GRECO Giuseppe (cl.1952)	" 2821
10.170.	- GRECO Ignazio	" 2822
10.171.	- GRECO Leonardo	" 2830
10.172.	- GRECO Michele	" 2831



10.173.	- GRECO Nicolo'	p. 2844
10.174.	- GRECO Salvatore	" 2848
10.175.	- GUTTADAURO Giuseppe	" 2855
10.176.	- IERNA Michele	" 2860
10.177.	- IERNA Salvatore	" 2861
10.178.	- IGNOTO Francesco	" 2862
10.179.	- INCHIAPPA Giovan Battista	" 2864
10.180.	- INGRASSIA Ignazio	" 2867
10.181.	- INSINNA Loreto	" 2874
10.182.	- LABRUZZO Mario	" 2875
10.183.	- LA MANTIA Gaspare	" 2878
10.184.	- LA MANTIA Matteo	" 2879
10.185.	- LA MANTIA Salvatore	" 2880
10.186.	- LA MOLINARA Guerino	" 2881
10.187.	- LA ROSA Angelo	" 2884
10.188.	- LA ROSA Antonino	" 2887
10.189.	- LA ROSA Giovanni	" 2892
10.190.	- LAURICELLA Calogero	" 2897
10.191.	- LA VARDERA Pietro	" 2901
10.192.	- LEGGIO Francesco Paolo	" 2906
10.193.	- LEGGIO Giuseppe	" 2907
10.194.	- LEGGIO Leoluca	" 2913
10.195.	- LEGGIO Luciano	" 2914
10.196.	- LEGGIO Salvatore	" 2922
10.197.	- LICCIARDELLO Giuseppe	" 2923
10.198.	- LIPARI Giovanni	" 2924
10.199.	- LIPARI Giuseppe	" 2931



10.200.	- LO CASCIO Gaspare (cl.1963)	p. 2939
10.201.	- LO CASCIO Gaspare (cl.1942)	" 2940
10.202.	- LO CASCIO Giovanni	" 2945
10.203.	- LO CASCIO Giuseppe	" 2951
10.204.	- LO CASCIO Salvatore	" 2952
10.205.	- LO IACONO Andrea	" 2953
10.206.	- LO IACONO Antonino	" 2958
10.207.	- LO IACONO Giovanni	" 2966
10.208.	- LO IACONO Pietro	" 2970
10.209.	- LOMBARDO Giovanni	" 2979
10.210.	- LOMBARDO Sebastiano	" 2982
10.211.	- LO MEO Costantino	" 2983

(VOLUME XII)

10.212.	- LO PRESTI Salvatore	p. 2984
10.213.	- LO VERDE Giovanni	" 2989
10.214.	- LUCCHESI Antonino	" 2994
10.215.	- LUCCHESI Giuseppe	" 2997
10.216.	- LUPO Faro Maria e RANDAZZO Vincenzo Vito	" 3001
10.217.	- LUPO Giuseppe	" 3010
10.218.	- MADONIA Francesco	" 3017
10.219.	- MADONIA Giuseppe	" 3026
10.220.	- MADONIA Salvatore Mario	" 3033
10.221.	- MAGLIOZZO Tommaso e MAGLIOZZO Vittorio	" 3034
10.222.	- MAGLIOZZO Vittorio	" 3040
10.223.	- MANGANO Vittorio	" 3041



10.224.	- MANGIONE Antonino	p. 3047
10.225.	- MANISCALCO Salvatore	" 3049
10.226.	- MANNINO Angelo	" 3054
10.227.	- MARCHESE Antonino	" 3057
10.228.	- MARCHESE Filippo	" 3064
10.229.	- MARCHESE Giuseppe	" 3065
10.230.	- MARCHESE Mario	" 3071
10.231.	- MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino	" 3081
10.232.	- MARCHESE Salvino	" 3087
10.233.	- MARCHESE Santo	" 3088
10.234.	- MARCHESE Vincenzo	" 3091
10.235.	- MARINO Francesco	" 3094
10.236.	- MARINO MANNOIA Francesco	" 3096
10.237.	- MARSALONE Rocco e MARSALONE Salvatore Giuseppe	" 3098
10.238.	- MARSALONE Salvatore Giuseppe	" 3107
10.239.	- MARTELLO Biagio, MARTELLO Mario e MARTELLO Ugo	" 3108
10.240.	- MARTELLO Mario	" 3115
10.241.	- MARTELLO Ugo	" 3116
10.242.	- MASSA Giuseppe	" 3117
10.243.	- MATRANGA Gioacchino	" 3119
10.244.	- MATRANGA Giovanni	" 3123
10.245.	- MAUGERI Nicolò	" 3130



(VOLUME XIII)

10.246.	- MELI Giacomo	p. 3145
10.247.	- MESSINA Edoardo	" 3146
10.248.	- MESSINA Pietro	" 3150
10.249.	- MIGLIARA Carmela	" 3151
10.250.	- MILANO Nicolò	" 3152
10.251.	- MILANO Nunzio e MILANO Salvatore	" 3159
10.252.	- MILANO Salvatore	" 3164
10.253.	- MINARDO Giovanni	" 3165
10.254.	- MINEO Settimo	" 3166
10.255.	- MISTRETTA Filippo	" 3173
10.256.	- MISTRETTA Rosario	" 3177
10.257.	- MONDINO Michele	" 3183
10.258.	- MONTALTO Giuseppe	" 3186
10.259.	- MONTALTO Salvatore	" 3192
10.260.	- MOTISI Ignazio	" 3199
10.261.	- MURABITO Concetto	" 3205
10.262.	- MUTOLO Gaspare	" 3213
10.263.	- MUTOLO Giovanni	" 3222
10.264.	- NANGANO Giuseppe	" 3228
10.265.	- NANIA Filippo	" 3235
10.266.	- NAPOLI Stefano	" 3240
10.267.	- NICOLETTI Vincenzo	" 3245
10.268.	- OLIVERI Giovanni	" 3246
10.269.	- PACE Giuseppe	" 3253



10.270.	- PACE Stefano e PACE Vincenzo Rosolino	p. 3255
10.271.	- PACE Vincenzo Rosolino	" 3258
10.272.	- PALAZZOLO Paolo e PALAZZOLO Saverio	" 3259
10.273.	- PALAZZOLO Saverio	" 3261
10.274.	- PALMOS Fotios	" 3262
10.275.	- PATRICOLA Stefano	" 3264
10.276.	- PEDONE Michelangelo	" 3270
10.277.	- PERINA Giovanni	" 3276
10.278.	- PILO Giovanni	" 3278
10.279.	- PIPITONE Angelo Antonino	" 3286
10.280.	- PIPITONE G. Battista e PIPITONE Vincenzo	" 3296
10.281.	- PIPITONE Vincenzo	" 3298
10.282.	- PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.1921)	" 3299
10.283.	- PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.1927)	" 3308
10.284.	- PRESTIFILIPPO Girolamo	" 3312

(VOLUME XIV)

10.285.	- PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco	p. 3315
10.286.	- PRESTIFILIPPO Nicola	" 3321
10.287.	- PRESTIFILIPPO Salvatore	" 3330
10.288.	- PROCIDA Salvatore	" 3338
10.289.	- PROFETA Salvatore	" 3341
10.290.	- PROVENZANO Bernardo	" 3344
10.291.	- PROVENZANO Salvatore	" 3350
10.292.	- PULLARA' Giovan Battista	" 3354



10.293.	- PULLARA' Ignazio	p. 3361
10.294.	- RACCUGLIA Cosmo	" 3368
10.295.	- RANCADORE Giuseppe	" 3369
10.296.	- RANDAZZO Giuseppe	" 3374
10.297.	- Randazzo Salvatore	" 3375
10.298.	- RANDAZZO Vincenzo	" 3376
10.299.	- RAPISARDA Giovanni	" 3377
10.300.	- RICCOBONO Rosario	" 3378
10.301.	- RIELA Saverio	" 3379
10.302.	- RIINA Giacomo	" 3395
10.303.	- RIINA Salvatore	" 3402
10.304.	- RIZZA Salvatore	" 3408
10.305.	- RIZZUTO Salvatore	" 3409
10.306.	- ROMANO Pietro	" 3416
10.307.	- ROTOLO Antonino	" 3417
10.308.	- ROTOLO Salvatore	" 3418
10.309.	- SALAMONE Antonio	" 3424
10.310.	- SALERNO Luigi	" 3425
10.311.	- SALVO Ignazio	" 3426
10.312.	- SANTAPAOLA Benedetto	" 3437
10.313.	- SAVOCA Carmelo	" 3444
10.314.	- SAVOCA Giuseppe	" 3456
10.315.	- SAVOCA Salvatore	" 3465
10.316.	- SAVOCA Vincenzo	" 3466
10.317.	- SCADUTO Giovanni	" 3473
10.318.	- SCAGLIONE Salvatore	" 3480
10.319.	- SCAVONE Gaetano	" 3481
10.320.	- SCIARABBA Calcedonio	" 3483

10.321. - SCIARABBA Giusto p. 3484

(VOLUME XV)

10.322. - SCRIMA Francesco p. 3486
10.323. - SENAPA Pietro " 3491
10.324. - SERRA Carlo " 3496
10.325. - SINAGRA ' Antonio e
SINAGRA Vincenzo (cl.1952) " 3497
10.326. - SINAGRA F.Paolo " 3502
10.327. - SINAGRA Vincenzo (cl.1952) " 3505
10.328. - SINAGRA Vincenzo (cl.1956) " 3506
10.329. - SORCE Vincenzo " 3508
10.330. - SORESI Giuseppe " 3512
10.331. - SORESI Natale " 3519
10.332. - SPADARO Antonino " 3520
10.333. - SPADARO Francesco (cl.1958) " 3522
10.334. - SPADARO Francesco (cl.1962) " 3525
10.335. - SPADARO Giuseppe " 3527
10.336. - SPADARO Tommaso " 3531
10.337. - SPADARO Vincenzo " 3542
10.338. - SPINA Giuseppe " 3549
10.339. - SPINA Raffaele " 3575
10.340. - SPINONI Giuseppe " 3560
10.341. - SPITALIERI Rosario " 3564
10.342. - TAGLIAVIA Pietro " 3568
10.343. - TAORMINA Giovanni " 3574



10.344.	- TERESI Carlo (cl.1924)	p. 3578
10.345.	- TERESI Carlo (cl.1925)	" 3579
10.346.	- TERESI Francesco	" 3580
10.347.	- TERESI Giovanni	" 3585
10.348.	- THEODORU Cristos	" 3591
10.349.	- TINNIRELLO Antonino	" 3592
10.350.	- TINNIRELLO Benedetto	" 3595
10.351.	- TINNIRELLO Gaetano	" 3600
10.352.	- TINNIRELLO Giuseppe	" 3607
10.353.	- TINNIRELLO Lorenzo	" 3609
10.354.	- TINNIRELLO Vincenzo	" 3614
10.355.	- TORRISI Orazio	" 3615
10.356.	- TOTTA Gennaro	" 3620
10.357.	- TRAPANI Nicolò	" 3624
10.358.	- ULIZZI Giuseppe	" 3634
10.359.	- URSO Giuseppe	" 3637
10.360.	- VARA Ciro	" 3641
10.361.	- VARRICA Carmelo	" 3642
10.362.	- VARRICA Franco	" 3644
10.363.	- VASSALLO Andrea Salvatore	" 3646
10.364.	- VERNENGO Antonino	" 3657

(VOLUME XVI)

10.365.	- VERNENGO Cosimo	p. 3665
10.366.	- VERNENGO Giuseppe (cl.1935)	" 3671
10.367.	- VERNENGO Giuseppe (cl.1940)	" 3675



- 3922 -

10.368.	- VERNENGO Luigi	p.	3681
10.369.	- VERNENGO Pietro	"	3684
10.370.	- VERNENGO Ruggero	"	3690
10.371.	- VESSICHELLI Antonio	"	3696
10.372.	- VIOLA Giuseppe	"	3701
10.373.	- VITALE Gregorio	"	3703
10.374.	- VITALE Paolo	"	3706
10.375.	- VITRANO Arturo	"	3707
10.376.	- ZANCA Carmelo	"	3709
10.377.	- ZANCA Emanuele	"	3718
10.378.	- ZANCA Giovanni (cl.1941)	"	3719
10.379.	- ZANCA Giovanni (cl.1939)	"	3728
10.380.	- ZANCA Giuseppe	"	3732
10.381.	- ZANCA Onofrio	"	3739
10.382.	- ZANCA Pietro (cl.1931)	"	3743
10.383.	- ZANCA Pietro (cl.1938)	"	3749
10.384.	- ZANCA Salvatore	"	3752
10.385.	- ZARCONI Giovanni	"	3753
10.386.	- ZERBETTO Alessandro	"	3758
10.387.	- ZITO Benedetto	"	3759

P A R T E U N D I C E S I M A

STATUZIONI FINALI

11.1.	- Statuizioni concernenti le parti civili.	p.	3765
11.2.	- Provvedimenti cautelari.	"	3768
11.3.	- Avvertenze finali e riassuntive.	"	3769

DISPOSITIVO

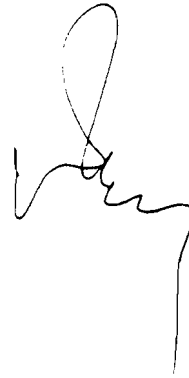
" 3770

INDICE DEI NOMI

" 3836

INDICE - SOMMARIO

" 3896

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping tail.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few quick, fluid strokes.